

38

Percorsi di informazione ed approfondimento
per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

IN QUESTO NUMERO

p.36 APPALTI

Gli ultimi interventi in materia di DURC

p.42 FISCO, AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

L'impianto fotovoltaico in condominio

p.56 ENERGIA

GSE: definizione di edificio energeticamente certificabile

*Quindicinale di aggiornamento e approfondimento
in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica,
immobili, sicurezza*

Chiuso in redazione il **30 settembre 2012**

© **201& Il Sole 24 ORE S.p.a.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Sede legale e Amministrazione:

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

a cura della Redazione

Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE

Tel. 06 3022.6353

e-mail: redazione.ediliziaeambiente@ilssole24ore.com

Sommario

	pag.
NEWS	
Lavoro, previdenza e professione – Appalti – Edilizia e urbanistica – Energia – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Ambiente, suolo e territorio – Rifiuti e bonifiche – Catasto – Immobili	6
RASSEGNA NORMATIVA	
Sicurezza ed igiene del lavoro – Edilizia e urbanistica – Ambiente, suolo e territorio – Chimica e alimentare – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi	20
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA	
Edilizia e urbanistica – Appalti – Energia – Rifiuti e bonifiche – Ambiente, suolo e territorio – Sicurezza ed igiene del lavoro	23
APPROFONDIMENTI	
Appalti	
PROCEDURE - GLI ULTIMI INTERVENTI IN MATERIA DI DURC	
Pietro Gremigni, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 30.09.2012, n. 914 <i>Il regolamento di esecuzione dei contratti pubblici, entrato in vigore nel 2011, e le recenti novità normative in materia di autocertificazione hanno portato gli enti e il Ministero del lavoro a effettuare una serie di interventi per importanti precisazioni sull'obbligo di presentazione del DURC.</i>	36
Appalti	
RISCHIO INGORGIO PER IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE	
G. Latour e M. Salerno, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 24.09.2012, n. 37 <i>Viaggio negli uffici alle prese con le difficoltà organizzative: più lavoro con lo stesso personale, la corsia preferenziale può trasformarsi in un imbuto.</i>	40
Economia, fisco, agevolazioni e incentivi	
CON L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO IL CONDOMINIO PUÒ DIVENTARE SOCIETÀ DI FATTO	
Paolo Duranti e Clementina Cazzaniga, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 30.09.2012, n. 914 <i>Con la ris. n. 84/E del 10 agosto 2012, l'Agenzia delle entrate chiarisce un particolare aspetto - rilevante sia sotto il profilo giuridico, sia in ambito tributario - relativo all'ipotesi del condominio dotato di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW la cui energia prodotta sia ceduta totalmente o parzialmente alla rete oppure di potenza superiore ai 20 kW.</i>	42

Economia, fisco, agevolazione e incentivi**SMART CITIES AND COMMUNITIES - ISTANZE DAL 20 SETTEMBRE AL 9 NOVEMBRE**

Miriam Cosmai, Il Sole 24 ORE - La Settimana Fiscale, 28.09.2012, n. 35

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con D.M. 5.7.2012, n. 391/Ric. ha disposto i requisiti e le modalità per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, finalizzato allo sviluppo di idee progettuali per Smart cities and communities and social innovation.

Parte del Fondo sarà destinata al sostegno di progetti di innovazione sociale proposti da giovani che non abbiano compiuto 31 anni alla data di scadenza della presentazione delle domande.

Le somme stanziare ammontano a complessivi Euro 655,5 milioni, di cui Euro 170 milioni in forma di contributi a fondo perduto e Euro 485,5 milioni in forma di finanziamenti a tasso agevolato, attualmente al tasso fisso dello 0,50%, per un periodo non superiore a 10 anni.

I progetti devono avere una durata non superiore a 36 mesi e devono, in ogni caso, concludersi entro il 30.12.2015. Per i contributi destinati alle idee progettuali, le istanze di accesso al beneficio possono essere presentate a decorrere dal 20 settembre e fino alle ore 17.00 del 9.11.2012. Dalla stessa data e fino alle ore 17.00 del 7.12.2012 possono essere inviate anche le domande relative ai progetti di innovazione sociale.

44

Economia, fisco, agevolazioni e incentivi**IVA PER "CASSA": NOVITÀ DEL DECRETO "SVILUPPO"**

Sandro Cerato, Michele Bana, Il Sole 24 ORE - I Focus fiscali, settembre 2012, n. 5

Analisi del "nuovo" regime Iva per cassa previsto dal decreto "Sviluppo".

Analogie e differenze tra l'attuale disciplina e quella precedente, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.

50

Energia**QUINTO CONTO ENERGIA: CHIARIMENTI SULLA DEFINIZIONE DI EDIFICIO ENERGETICAMENTE CERTIFICABILE**

GSE, Il Sole 24 ORE - www.immobili24.ilsole24ore.com, 26.09.2012

Il Gestore dei Servizi Energetici, in relazione ai numerosi quesiti pervenuti sulla definizione di edificio energeticamente certificabile e sulle certificazioni/attestazioni richieste per i moduli e gli inverter ai sensi del D.M. 5 luglio 2012, ha predisposto un documento nel quale vengono forniti agli operatori alcuni chiarimenti da tenere in considerazione per l'ammissione alle tariffe incentivanti.

56

Edilizia e urbanistica**NORME TECNICHE - ZONE SISMICHE: LE REGIONI NON POSSONO DEROGARE ALLE NTC**

Brunello De Rosa, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 30.09.2012, n. 914

Con la sent. n. 201 del 20 luglio 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della L.R. Molise 25 del 9 settembre 2011, nella parte in cui richiedeva l'obbligo di redazione della variante al progetto originario nella sola ipotesi di modifica architettonica comportante un aumento dei carichi superiore al 20% in deroga, quindi, al limite del 10% previsto dal D.M. 14 gennaio 2008, considerata normativa di principio dalla Corte Costituzionale. Le regioni, infatti, nell'esercitare la loro potestà legislativa concorrente, hanno sempre l'obbligo di rispettare i principi dettati dalla legislazione dello Stato.

60

Lavoro, previdenza e professione**PROGETTI CON TARIFFE FAI-DA-TE**

Massimo Frontera, Alessandro Lerbini, Mauro Salerno, *Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid)*, 24.09.2012, n. 37

Arbitrarietà favorita dal caos normativo - Infrastrutture al lavoro su un nuovo decreto.

64

Lavoro, previdenza e professione**LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEI COMPENSI PROFESSIONALI - NOVITÀ**

Sandro Cerato, *Il Sole 24 ORE - La Settimana Fiscale*, 28.09.2012, n. 35

Il D.M. 20.7.2012, n. 140 (pubblicato nella G.U. del 22.8.2012, n. 195, ed in vigore dal 23.8.2012), dà attuazione alle disposizioni contenute all'art. 9, co. 2, D.L. 24.1.2012, n. 1, conv. con modif. dalla L. 24.3.2012, n. 27, secondo cui, ferma restando l'abrogazione delle tariffe professionali, la liquidazione del compenso professionale, in assenza di specifico accordo tra le parti, è affidata ad un organo giurisdizionale; quest'ultimo, ai fini della corretta determinazione del compenso, dovrà fare riferimento a precisi parametri stabiliti con apposito decreto del Ministro vigilante.

Oltre ad individuare i parametri generali e particolari per alcune professioni regolamentate, il D.M. 140/2012 chiarisce, tra l'altro, che l'assenza di prova del preventivo di massima costituisce "elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso": la mancanza del preventivo potrebbe, cioè, indurre il giudice a fissare un compenso inferiore rispetto a quello che il professionista avrebbe potuto concordare con il cliente.

67

Rifiuti e bonifiche**SISTRI - LA NUOVA MODIFICA ALLE NORME DI DISCIPLINA**

Paolo Pipere, *Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza*, 18.09.2012, n. 17

Registri e formulari continuano a essere gli strumenti per documentare la corretta gestione dei rifiuti, ma alcune delle semplificazioni procedurali richieste dalle imprese sono state, sia pur in modo intempestivo, recepite dal Ministero dell'Ambiente. Questo, in estrema sintesi, il bilancio dopo la pubblicazione del decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141, ennesimo provvedimento ministeriale di modifica del regolamento che disciplina gli obblighi connessi al SISTRI. In particolare, restano irrisolti alcuni dei problemi cruciali, in attesa che sul destino del sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti si pronunci l'ultima parola.

73

Sicurezza ed igiene del lavoro**TUTELA - SORVEGLIANZA SANITARIA: I NUOVI ALLEGATI 3A E 3B SU CARTELLA E DATI COLLETTIVI**

Davide Ferrari, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 18.09.2012, n. 17

E' stato pubblicato il decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2012, "Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Il testo ha definito i contenuti degli Allegati 3A (cartella sanitaria e di rischio) e 3B (dati sanitari collettivi) e le modalità di trasmissione telematica di queste ultime informazioni. E' prevista una fase di sperimentazione della durata di un anno. Per la piena ed efficace attuazione degli obblighi stabiliti dall'art. 40 appare indispensabile la predisposizione, da parte delle istituzioni coinvolte, di uno strumento informatico (applicazione web) che garantisca la raccolta e la trasmissione dei dati dell'Allegato 3B in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

80**L'ESPERTO RISPONDE**

Appalti – Edilizia e urbanistica – Energia – Rifiuti e bonifiche – Sicurezza ed igiene del lavoro

85

News



Lavoro, previdenza e professione

■ Le Casse private pronte a garantire la sostenibilità

Le Casse previdenziali dei professionisti sono state chiamate dal ministro Fornero a garantire da qui a 50 anni gli equilibri del saldo previdenziale (entrate per contributi e uscite per prestazioni). Da un'analisi condotta dal Sole 24 Ore risulta che la situazione non è male e che molte Casse riusciranno a garantire quanto loro richiesto. Certo, molte di queste sono state costrette a rivedere i requisiti di pensionamento, le aliquote contributive e tutta la base di calcolo delle prestazioni. Quella che ha effettuato i cambiamenti più radicali è stata Inarcassa, la Cassa degli ingegneri e degli architetti, che è passata al metodo contributivo per garantire la sostenibilità, appunto, e anche per assicurare equità tra giovani e anziani.

In sofferenza risultano essere la Cassa dei ragionieri e quella dei medici. La prima, a causa del fattore demografico, da anni registra entrate risicate. Per questo motivo, tra giorni rivedrà i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento e alzerà al 15% l'aliquota contributiva. La seconda Cassa presenta tre gestioni relative ai medici privati, a quelli convenzionati con il Ssn e ai dentisti. Dietro richiesta del ministero provvederà ad omogeneizzare e riformare le diverse gestioni così da garantire l'equilibrio entro la scadenza fissata.

(Sintesi redazionale)

■ La spending review colpisce anche le Casse dei professionisti

Le Casse previdenziali dei professionisti venerdì 21 settembre scorso si sono viste recapitare una lettera dalla direzione generale delle politiche previdenziali e assicurative del ministero del Lavoro con allegata una circolare della Ragioneria generale dello Stato con cui si chiede il grado di attuazione della *spending review*. In una parola, alle Casse viene chiesto di comunicare la loro situazione patrimoniale e di indicare come stanno adempiendo agli obblighi di legge (la *spending review* chiede la riduzione del 5% per il 2012 e del 10% dal 2013 delle spese per consumi intermedi). In sostanza, viene chiesto alle Casse di versare allo Stato entro il 30 settembre, quanto risparmiato nel 2012.

L'Adepp (l'associazione che riunisce gli enti previdenziali dei professionisti) ha deciso di impugnare la circolare, anche perché sottolineano che le loro uniche entrate vengono dai versamenti contributivi e che i risparmi dovrebbero servire per aumentare gli assegni pensionistici. Inoltre, sottolineano ancora, è contraddittorio chiedere la sostenibilità a 50 anni e poi togliere le risorse necessarie per garantirla.

(Sintesi redazionale)

■ Niente limiti di impiego per le partite Iva negli enti locali

Nel proprio parere 38226, la Funzione Pubblica chiarisce che gli enti locali non hanno alcun vincolo nel sottoscrivere contratti di lavoro con professionisti con partita Iva. In questi casi, infatti, non scatta la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa nemmeno se il rapporto con l'ente è per il professionista prevalente o addirittura esclusivo.

Tale indicazione, che di fatto sgancia gli enti locali dalla riforma del lavoro firmata Fornero, deriva dal fatto che i vincoli all'uso delle partite Iva sono in sostanza una modifica al Dlgs 276/2003, che non si applica alla Pubblica Amministrazione (fatte salve deroghe specificatamente previste, ma che in questo caso appunto non sono state assolutamente previste).

Di conseguenza, riguardo gli incarichi dei professionisti con partita Iva la disciplina da seguire per gli enti locali continua ad essere quella contenuta nell'articolo 7, comma 6 del Dlgs 165/2001. Ciò non toglie, comunque che il ricorso alle partite Iva e alle collaborazioni, nella pubblica amministrazione, è gravato da sempre più stringenti limitazioni (e da forti responsabilità amministrative e disciplinari nei casi di violazione di detti limiti).

(Sintesi redazionale)

■ **Il pacchetto sanzioni previsto dal decreto 231**

Le sanzioni previste dal Dlgs 231 sono sia pecuniarie che interdittive, ma sono previste anche la confisca dei profitti derivanti dal reato e la pubblicazione della sentenza di condanna dell'impresa che ha commesso il reato.

Le sanzioni pecuniarie si calcolano a "quote": da un minimo di cento a un massimo di mille quote (il valore di ognuna può andare da 250,23 euro a un massimo di 1.549,37). L'ammontare è deciso dal giudice in base anche alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'impresa, gli atti svolti per eliminare o attenuare gli effetti del reato. Il giudice valuta anche l'entità patrimoniale dell'impresa per non imporre sanzioni troppo forti o troppo leggere. Le sanzioni all'impresa si possono ridurre di entità se il reato è stato commesso per interesse dell'autore e non per vantaggio dell'impresa, oppure se il reato è particolarmente tenue, oppure ancora se l'impresa prima dell'apertura del dibattimento di primo grado abbia risarcito integralmente il danno e abbia adottato misure per prevenire la reiterazione del reato.

Le sanzioni interdittive possono accompagnare quelle pecuniarie qualora siano previste dalle norme sui singoli reati. Sono in genere temporanee, da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni e consistono nell'interdizione all'esercizio dell'attività; nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc.; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, nell'esclusione da agevolazioni e nella revoca di quelle già concesse.

(Sintesi redazionale)



Appalti

■ **Modalità di presentazione delle offerte prescritte dal bando di gara**

La violazione delle prescrizioni previste dal bando di gara in merito alle modalità di formulazione e presentazione delle offerte tecniche può comportare l'esclusione della concorrente?

Sul punto il Consiglio di Stato non dà una risposta univoca anche se sembrerebbe sussistere un orientamento prevalente teso ad escludere tale ipotesi anche ove espressamente sanzionata dalla *lex specialis* di gara.

La tesi favorevole all'esclusione della concorrente che abbia violato queste prescrizioni è stata sostenuta dalla sezione V del Consiglio di Stato con sentenza n. 2745 del 14/05/2012.

In tale ipotesi il bando di gara prevedeva che la presentazione delle offerte dovesse essere contenuta in un numero di cartelle prefissato, a pena di esclusione.

Sul punto il Consiglio di Stato ha sostenuto che il mancato rispetto delle prescrizioni comportava l'esclusione dell'offerta poiché "Se, come è indubitabile, la ratio della disposizione era quella di rendere equivalenti le offerte, non può che ritenersi che comunque tali eccedenze ricadessero nel divieto imposto dalla "lex specialis" a pena di esclusione, essendo ovviamente interpretabile il divieto di superare i limiti imposti nel senso che esso, oltre che riguardare il numero massimo di cartelle da presentare, dovesse essere riferito anche ad ogni atto componente la relazione, essendo altrimenti facilmente aggirabile il divieto di superare il numero complessivo di cartelle redigendone solo alcune in modo irregolare.

La tutela della "par condicio" dei concorrenti non poteva quindi che essere tutelata con una rigorosa applicazione della disposizione di cui trattasi, in quanto la violazione del limite imposto, a prescindere dalla entità della stessa, aveva comportato per la concorrente che la aveva posta in essere un vantaggio, sia pure minimo, rispetto alle altre concorrenti che avevano scrupolosamente rispettata la disposizione".

L'orientamento opposto è stato recentemente sostenuto dalla medesima sezione con la sentenza n. 3677 del 21/06/2012.

In tale occasione la V sezione ha precisato che "...la prescrizione sul numero massimo della pagine della relazione tecnica allegata all'offerta deve essere interpretata cum granu salis, considerando che le ipotetiche violazioni (un'eccedenza di tre o quattro pagine) non hanno in concreto determinato alcuna alterazione valutativa dell'offerta.

Peraltro, questa sezione (cfr. sentenze 21 febbraio 2011 n. 1080 e 21 giugno 2007 n. 3473) ha già avuto modo di affermare che non può essere esclusa dalla gara la concorrente che ha presentato la relazione illustrativa dell'offerta tecnica composta da un numero di pagine superiore a quello previsto dal bando, qualora tale inosservanza non sia da questa prevista a pena di esclusione.

Né può ritenersi che la prescrizione del bando di gara (art. 9, punto 10), secondo cui la non conformità a quanto richiesto dal bando comporterà l'esclusione della gara, potrebbe sorreggere l'esclusione nel caso qui in questione, attesa la genericità della proposizione.

Sarebbe, invero, irragionevole, interpretare tale clausola nel senso della esclusione automatica per qualsiasi minimale ed irrilevante deviazione dai modelli di comportamento".

Malgrado l'esistenza di questo contrasto all'interno della medesima sezione del Consiglio di Stato si ritiene che l'orientamento più corretto da seguire sia quello espresso con la sentenza n. 3677.

Tale orientamento, oltre a garantire una più ampia partecipazione ed evitare l'esclusione di singole offerte per minime deviazioni dalla prescrizioni del bando di gara, sembra anche più conforme alle nuove disposizioni previste in materia di tassatività delle cause di esclusione.

(Avv. Fausto Indelicato, Studio Legale Rusconi & Partners)

■ **Ammessi alle nuove sezioni solo gli appalti soprasoglia**

Tutto pronto per la cerimonia di apertura del nuovo tribunale delle imprese che, dalla scorsa settimana, ha aperto i battenti anche alle controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

I tribunali delle imprese nascono innanzitutto dalla trasformazione delle attuali sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, istituite con il Dlgs 168/2003, e quindi saranno collocati presso le 12 sedi già esistenti nelle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia. O almeno, questa era la mappa giudiziaria tracciata inizialmente dal decreto Cresci-Italia (decreto legge 1/2012) che, al momento dell'istituzione del tribunale delle imprese, non ha tuttavia considerato che ciascuna delle 12 sezioni copriva territorialmente la zona di competenza sia della Corte d'appello in cui si trovava la sede del tribunale, sia dei distretti delle Corti d'appello limitrofe, creando dunque le premesse non solo di una problematica gestione del contenzioso, ma anche di significativi aumenti di costo per le imprese geograficamente distanti rispetto agli uffici delle sezioni specializzate, considerato ad esempio che, per i territori ricompresi nel distretto della Corte d'appello di Cagliari, sarebbe stato competente il tribunale delle imprese di Roma.

Per ovviare a tali inconvenienti, la legge di conversione 27/2012 ha dunque ridisegnato lo schema delle competenze territoriali, prevedendo l'istituzione di nuove sezioni anche presso i tribunali e le Corti d'appello aventi sede nei capoluoghi delle regioni, che finora ne erano sprovvisti, oltre ad una sezione ad hoc presso il tribunale e la Corte d'appello di Brescia.

Con una sola eccezione per il territorio della Valle d'Aosta, che ricadrà invece sotto la competenza delle sezioni specializzate già presenti presso il tribunale e la Corte d'appello di Torino.

Modificata e arricchita in fase di conversione anche l'elencazione delle competenze per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa che, tra diritti d'autore e azioni di classe, abbraccia anche quella relativa ai contratti pubblici di appalto.

Da questa settimana, infatti, tutte le controversie che nasceranno durante la fase esecutiva di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture saranno portate all'esame dei «giudici d'impresa». Con alcune condizioni. Innanzitutto, dovrà trattarsi di controversie ricadenti sotto la giurisdizione del giudice ordinario e, quindi, la materia del contendere dovrà riguardare le vicende successive alla stipulazione del contratto, come ad esempio la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento di una delle parti o il riconoscimento degli interessi per ritardato pagamento del corrispettivo all'appaltatore. Sempre che, ovviamente, le controversie insorte non siano già state risolte dalle parti mediante il ricorso a strumenti di tutela alternativi, quali sono quelli rappresentati dalla transazione, dall'accordo bonario e dall'arbitrato.

In secondo luogo, il contratto di appalto nell'ambito del quale è nata la controversia dovrà essere di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, vale a dire cinque milioni di euro per lavori, 130mila euro per servizi e forniture affidati da amministrazioni aggiudicatrici centrali, e 200mila euro per servizi e forniture affidati da stazioni appaltanti diverse.

Infine, affinché una controversia possa essere decisa dal tribunale delle imprese, la parte privata del contratto dovrà rientrare nell'ambito di determinate tipologie di società che, nel testo originario del decreto Cresci-Italia, sono state tuttavia identificate unicamente nelle società per azioni e nelle società in accomandita per azioni, considerato il riferimento della norma alle sole società di cui al libro V, titolo V, capi V e VI del codice civile. Sennonché, la legge di conversione 27/2012 è arrivata a ricomprendere anche le società a responsabilità limitata e le società cooperative, mediante il riferimento al capo VII e al titolo VI del codice civile, le società per azioni europee (Regolamento Ce n. 2157/2001) e le società cooperative europee (Regolamento Ce n. 1435/2003), nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero.

Naturalmente, sotto tale profilo, la competenza delle sezioni specializzate si estenderà anche alle società che, rispetto a quelle contenute nell'elencazione, rivestono una posizione di direzione o di coordinamento ovvero che, al contrario, si trovano in posizione di controllate.

Allo stesso modo, il tribunale delle imprese si interesserà delle controversie in cui una delle società menzionate nell'elenco partecipi al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui sia stato affidato il contratto di appalto.

(Laura Savelli, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 24.09.2012, n. 37)

■ **Responsabilità solidale di appaltatore e committente sui versamenti Iva**

Il DI 83/2012, modificando nuovamente l'articolo 28, comma 35 del DI 223/06, istituisce la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore nel caso questi non abbia adempiuto al versamento dell'Iva e delle ritenute fiscali. Inoltre, in caso di inadempimento anche il committente è chiamato a responsabilità, pagando una pesante sanzione.

Se prima l'appaltatore si svincolava da ogni responsabilità dimostrando "genericamente" di "aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento", ora invece deve aver ottenuto, prima di pagare il corrispettivo, tutta la documentazione attestante i corretti versamenti delle ritenute fiscali e dell'Iva. In attesa di tale documentazione, l'appaltatore può sospendere il pagamento delle prestazioni. Se paga senza avere le garanzie di regolarità scatta per lui la responsabilità solidale verso l'erario.

Anche il committente deve richiedere all'appaltatore l'idonea documentazione attestante la regolarità dei versamenti (dell'appaltatore e dei subappaltatori), altrimenti sarà chiamato a versare una sanzione amministrativa da 5mila a 200mila euro.

Sono molti, però, i dubbi applicativi della norma: come si può accertare che i lavoratori impiegati nell'appalto siano proprio quelli per i quali sono state versate le ritenute fiscali, come regolarsi con gli acconti prima dell'inizio dei lavori, come regolarsi nei casi di *reverse charge*, ecc.?

(Sintesi redazione)

■ La responsabilità solidale blocca i pagamenti

L'Ance, l'associazione dei costruttori edili denuncia che la norma sulla responsabilità solidale ha di fatto bloccato il sistema dei pagamenti per gli imprenditori, e per questo chiede al Governo un rinvio dell'applicazione della norma e, soprattutto, regole chiare e certe sulle modalità di applicazione.

La responsabilità solidale è quella regola per cui l'appaltatore prima di pagare il subappaltatore deve avere da quest'ultimo un documento sulla regolarità dei versamenti fiscali. A sua volta, il committente deve ottenere un'analogha dichiarazione dall'appaltatore prima di potergli pagare i lavori eseguiti, a pena di pesanti sanzioni amministrative. Il punto dolente, che di fatto sta bloccando i pagamenti in tutto il territorio nazionale, è che non è stato specificato con precisione il contenuto della documentazione che l'appaltatore deve avere dal subappaltatore e il committente dall'appaltatore.

Inoltre le nuove regole collidono anche con la *reverse charge*, che tra l'altro costituisce di già una forma di controllo sulla regolarità dei subappaltatori in edilizia.

(Sintesi redazionale)

■ Il 70% delle opere pubbliche sono in ritardo con i tempi di realizzazione

L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici comunica che nel periodo 2008-2011 sono stati del 67,9% i lavori pubblici che non sono terminati entro i tempi stabiliti. I dati di ciò vengono direttamente dalle stazioni appaltanti che li comunicano all'Autorità. Insomma, sono pochissime le amministrazioni pubbliche che riescono a gestire la costruzione di una scuola, una strada, un ufficio pubblico senza sforare i tempi previsti, anche se questi sono stati stabiliti dopo attenta analisi.

Naturalmente, i ritardi maggiori si riscontrano negli appalti più grandi e costosi, che in genere sono anche i più complessi (l'83,9% dei casi di sfioramento riguarda appalti tra 1 e 5 milioni di euro e di durata fino a un anno). Un po' meglio vanno gli appalti fino a due anni (lo sfioramento ricorre solo nel 43% dei casi). Non c'è una causa univoca dello sfioramento, e bisognerebbe considerare caso per caso. Senz'altro un'incidenza ce l'ha il contenzioso, che spesso blocca l'opera a cantiere già avviato, ma a volte sono le stesse imprese ad allungare i tempi per recuperare, in tal modo, i ribassi sui costi, grazie ai quali magari ha vinto la gara d'appalto.

(Sintesi redazionale)

Edilizia e urbanistica

■ Al via lo Sportello Unico per l'edilizia, tra semplificazione e dubbi

Il decreto Semplificazione rilancia lo Sportello unico per l'edilizia, lo strumento amministrativo che dovrà agevolare la vita delle imprese edili nella richiesta di atti, permessi, autorizzazioni legati alla loro attività. Lo Sportello, infatti, si incaricherà di interfacciarsi con tutte le singole amministrazioni deputate a rilasciare permessi, visti e documentazione, sostituendosi all'imprenditore. Ma certo, la buona riuscita dell'operazione dipenderà molto dalla capacità/possibilità delle amministrazioni di attuare le regole dettate dal decreto Semplificazione al riguardo.

Il rischio, infatti, è che l'accentramento delle pratiche allunghi i tempi, anziché accorciarli, anche perché l'imprenditore interessato non avrà la possibilità di andare di persona a sollecitare questa o quell'altra amministrazione eventualmente inadempiente.

L'intermediazione dello Sportello unico può rappresentare un problema anche per quanto riguarda le opere edili da eseguirsi in terreni con vincoli ambientali o paesaggistici. Se prima, infatti, il professionista poteva interfacciarsi con i tecnici della soprintendenza e, insieme, cercare una soluzione al problema, magari anche plasmando i progetti per renderli più facilmente approvabili, ora l'azione dello Sportello unico elimina questa azione "diplomatica" tra tecnico e soprintendenza. Un problema di non poco conto, considerando che in molte Regioni italiane metà del territorio è sottoposto a vincoli.

Un'agevolazione riconosciuta dalle norme sulla Sportello unico è anche quella di riconoscere la possibilità di autocertificazione relativamente al rilascio di Dia. Il vantaggio sta nel fatto che il professionista può autocertificare il possesso di tutta una serie di requisiti, senza dover produrre alcuna documentazione. Ma, così facendo, il professionista si carica di una enorme responsabilità sia nei confronti dell'amministrazione (che in caso di irregolarità può chiedere il blocco dei lavori anche oltre i 30 giorni di potere di autotutela) sia nei confronti del committente (che potrebbe chiedere il risarcimento danni derivanti da eventuali errori).

(Sintesi redazionale)

■ Nuovo iter per il rilascio del permesso di costruire

La legge 134/2012, di conversione del decreto 83, ha delineato un nuovo iter per il rilascio del permesso di costruire e ha dato indicazioni sugli interventi da eseguire con comunicazione di inizio attività (Cia).

Riguardo il permesso di costruire, se le varie amministrazioni non danno l'assenso entro 60 giorni dalla richiesta, lo Sportello unico indice una conferenza di servizi. Riguardo le opere soggette a Cia, la legge vi include ora anche le modifiche edilizie all'interno dei fabbricati destinati ad esercizio di impresa e le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa. Il soggetto chiamato a presentare la Cia deve trasmettere i dati dell'impresa, una relazione tecnica che attesti la conformità agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi e una dichiarazione che attesti la non necessità del titolo abilitativo.

(Sintesi redazionale)

■ Undici miliardi in tre anni per sette grandi opere infrastrutturali

Il ministero delle Infrastrutture ha presentato all'Economia il "Def infrastrutture", ossia il documento che programma annualmente le grandi opere da realizzare e quantifica le relative risorse necessarie. Nel triennio 2013-15 serviranno 11,5 miliardi (di cui 4,9 per il 2013) per finanziare soltanto sette grandi opere, superprioritarie, e un certo numero di programmi diffusi. Le sette opere sono il Mose, la Torino-Lione, il nuovo tunnel del Brennero, i quattro assi autostradali Orte-Mestre, Termoli-San Vittore, Telesina, Salerno-Reggio Calabria.

Tra i programmi diffusi ci sono i contratti 2013 Anas e Fs, la messa in sicurezza dei ponti Anas, il completamento di cantieri già aperti. Fondi destinati anche piccole e medie opere nel Mezzogiorno e a due capitoli non relativi ad opere da realizzare: uno è un fondo "mirato ad evitare l'ennesima proroga degli sfratti", l'altro è relativo a interventi a sostegno dell'autotrasporto.

(Sintesi redazionale)



Energia

■ L'Europa chiamata all'efficienza energetica

E' stata approvata dal Parlamento Ue la direttiva europea che impone ai Paesi membri, entro 18 mesi, l'adeguamento normativo per un uso più efficiente dell'energia. Le principali novità della direttiva sono l'introduzione del green public procurement per le pubbliche amministrazioni, l'obbligo per i distributori di gas ed energia di raggiungere specifici quantitativi di efficienza energetica, l'individuazione di soglie di risparmio energetico per gli edifici pubblici. In particolare, il green public procurement porterà le amministrazioni pubbliche a considerare l'impatto ambientale e la sostenibilità quali fattori determinanti per concedere un appalto o acquistare forniture e servizi.

Nella via dell'adeguamento alla direttiva europea, l'Italia da un lato è sulla buona strada (le imprese, data la crisi e gli alti costi energetici, sono già tutte orientate verso obiettivi di efficienza e risparmio energetico), ma dall'altro ha ancora molta strada da fare (nel terziario e soprattutto nell'edilizia il ritardo rispetto al resto d'Europa è grande).

Tre le strade da seguire per raggiungere l'efficienza energetica: la diffusione più massiccia delle pompe di calore (più efficaci delle caldaie), lo sviluppo della domotica, la creazione di smart grid.
(Sintesi redazionale)

■ **Nessun limite alla produzione di energia elettrica rinnovabile**

Si deve escludere che il legislatore nazionale, statale o regionale che sia, possa introdurre un limite massimo alla produzione di energia elettrica rinnovabile.

In attuazione di questo principio il Consiglio di Stato (Sez. V) con sentenza n. 4768 del 10 settembre 2012 ha disapplicato l'articolo 3 della legge regionale n. 9/2007 della regione Basilicata nella parte in cui aveva imposto un limite massimo alla produzione di energia elettrica derivante da fonte eolica.

Il ricorso veniva introdotto da una società alla quale era stata negata l'autorizzazione unica poiché il limite massimo di 128 MW, previsto per gli impianti di energia eolica, era già stato superato.

Il Consiglio di Stato adito, dopo aver richiamato le norme internazionali (Protocollo di Kyoto) e comunitarie (art. 3 direttiva n. 2001/77/CE) ha chiarito come qualsiasi limite alla produzione di energia rinnovabile, sebbene stabilito con un limite temporale, lede i principi caratterizzanti gli ordinamenti europeo e italiano secondo cui la produzione di energia anche da fonti rinnovabili avviene in regime di libero mercato concorrenziale senza la previsione di limiti alla produzione.

In particolare è stato sottolineato come "...si deve escludere che il legislatore nazionale, statale o regionale che sia, possa introdurre un limite massimo alla produzione di energia elettrica rinnovabile, poiché tale limite si dimostra in contrasto radicale con il favor della normativa europea, laddove questa fissa limiti minimi e rivede in generale riduzione degli ostacoli normativi all'aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.[...]

E' poi necessario il richiamo alla successiva direttiva 2009/28/CE che ha sostituito la direttiva 2001/77/CE, con cui si è tra l'altro precisato nelle premesse - punto 14 - che "la principale finalità di obiettivi nazionali obbligatori è creare certezza per gli investitori nonché stimolare lo sviluppo costante di tecnologie capaci di generare energia a partire da ogni tipo di fonte rinnovabile. Non è opportuno rinviare la decisione sul carattere obbligatorio di un obiettivo in attesa di eventi futuri".

E tale direttiva, pur successiva alla legge regionale di cui il provvedimento impugnato costituisce applicazione, ha carattere ancor più cogente e si pone in antitesi totale e definitiva con la fissazione di limiti massimi di produzione di energia elettrica di fonte eolica, fissazione di limiti massimi posta senza nemmeno una perentoria scadenza ed oggetto di nuovi ed ulteriori rinvii, di seguito posti nel nulla dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza 3 marzo 2011 n. 67)".

In conclusione, nessun limite né a livello nazionale, né a livello regionale, può essere posto alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

(Avv. Fausto Indelicato, Studio Legale Rusconi & Partners)

■ **Fotovoltaico: incertezze sulle agevolazioni**

L'articolo 19 del decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 5 luglio 2012 ha stabilito che i costi di investimento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico possono fruire delle agevolazioni previste dall'articolo 6, legge 388/2000 (detassazione ambientale), a patto che tali agevolazioni non superino il 20% del costo dell'investimento. Ma la possibilità di ottenere queste agevolazioni non è affatto scontata.

Ci sono molti dubbi, infatti che andrebbero chiariti. Uno di questi riguarda la possibilità di sconti per quelle imprese che abbiano realizzato l'impianto fotovoltaico non per uso proprio ma per vendere in rete l'energia prodotta. Anche il loro è comunque un investimento ambientale i cui costi sono serviti per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all'ambiente? Inoltre, è necessario calcolare i benefici che l'impianto ha comportato in termini di aumento di capacità produttiva, risparmi di spesa e di produzioni accessorie, tutte cose che nel caso menzionato prima sono estremamente difficili da calcolare.

Anche per gli adempimenti da rispettare per fruire delle agevolazioni ci sono molte perplessità. Un chiarimento sulla cumulabilità degli investimenti ambientali è intervenuto solo a luglio, quando molti imprenditori, avendo ritenuto non incentivabili gli investimenti nel fotovoltaico, non avevano adempiuto alla loro comunicazione in bilancio. Questa inadempienza farà cadere il diritto alla agevolazione, oppure costoro potranno rimediare, ora per allora, con l'approvazione di un nuovo bilancio, con il deposito al registro imprese e con la comunicazione al ministero?

(Sintesi redazionale)

■ **Da Confindustria e sindacati la proposta di prolungare gli incentivi per l'efficienza energetica**

Confindustria e sindacati confederali hanno firmato un documento comune in cui descrivono la loro ricetta per produrre più di un milione e mezzo di posti di lavoro e una crescita di mezzo punto all'anno di Pil. La misura consiste nel prorogare fino al 2020 gli attuali incentivi per l'efficienza energetica.

Prolungare gli incentivi anche solo fino al 2020, scrivono Confindustria e sindacati, darebbe maggiore sicurezza agli investimenti nel settore energetico; si avrebbe così un conseguente aumento della produzione di quasi 240 miliardi e la creazione di oltre 1,6 milioni di posti di lavoro, con un incremento del Pil medio dello 0,6% annuo. La "terapia" potrebbe essere minima: basterebbe solo confermare le attuali detrazioni del 20% negli apparati di alta efficienza (illuminazione, motori, elettrodomestici, ecc.) e le detrazioni di imposta decennale del 55% nelle opere edilizie volte al miglioramento dei consumi energetici.

(Sintesi redazionale)

■ **Fotovoltaico, la salvezza è hi-tech**

Tra innovazione delle tecnologie e potenziamento del residenziale, per le imprese del fotovoltaico il Quinto conto disegna una strada tutta in salita. E tra i costruttori che non più di cinque anni fa hanno puntato sul settore c'è chi ha già portato il business «green» all'estero e chi, volente o nolente, si prepara a farlo.

«Nel 2011 eravamo pronti a installare nuovi impianti fotovoltaici con il Quarto conto energia ma poi abbiamo fatto marcia indietro, scoraggiati dalle negative previsioni sull'andamento del mercato. E con il Quinto conto la situazione si è fatta ancor più precaria». Così racconta **Vittorio Bazzoli**, ingegnere e fondatore nel 2008 (insieme con Marco Carlini e in partnership con la tedesca Sig Solar GmbH) di **Officine elettriche nuove** (Oen), impresa di Bolzano impegnata nella progettazione e nello sviluppo del fotovoltaico, proprietaria di un campo solare a Montalto di Castro (Vt), che conta attualmente sei impianti per una potenza totale di 5,5 MW.

«Dopo essermi occupato di edilizia e costruzioni, tra il 2008 e il 2009 ho deciso di scommettere sul fotovoltaico realizzando la struttura a Montalto – spiega Bazzoli – nella quale è presente anche un impianto su tetto che copre i fabbisogni energetici del sito e che entro la prossima primavera sarà integrato a un sistema di stoccaggio e accumulo dell'energia prodotta». Proprio lo stoccaggio rappresenta, secondo l'ingegnere, uno dei fronti sui quali puntare per sostenere il settore in questo periodo di «sofferenza» per il mercato, che «ha assistito – spiega – a una riduzione delle tariffe che, seppur comprensibile, non è stata accompagnata da misure che potessero dare certezze di

medio-lungo periodo agli operatori, come, per esempio, la semplificazione degli iter burocratici e un accesso più facile al credito». Di qui l'esigenza di diversificare gli investimenti. «Il Quinto conto premia autoconsumo e installazioni a basso impatto ambientale e quindi – dice Bazzoli – i nuovi fronti sui quali punteremo sono gli impianti sui tetti (ce ne sono tanti e c'è ancora molto bisogno di energia) e l'innovazione nello stoccaggio dell'elettricità prodotta ». Ma «per sopravvivere – conclude – dovremo necessariamente cercare anche mercati esteri». Ma c'è chi ha già esportato (quasi) completamente il business del fotovoltaico all'estero, almeno per quel che riguarda le nuove installazioni.

«In Italia ci siamo costruiti un portafoglio di impianti adeguato con una struttura per gestirli al meglio – dice **Giandomenico Ghella**, ingegnere e titolare dell'omonimo gruppo, che con la società **GranSolar Ghella** ha realizzato parchi fotovoltaici in Molise, Puglia, Abruzzo e Lazio – ma si tratta di un'esperienza conclusa, senza se e senza ma, perché quello attuale è un mercato ottimo per gli artigiani, ma al di fuori del nostro target». I nuovi orizzonti di investimento sono ora «in Sudafrica, in Cile e negli Stati Uniti – spiega Ghella – ma in Italia continuiamo a gestire il funzionamento degli impianti puntando su soluzioni tecnologicamente avanzate come, per esempio, il monitoraggio costante delle strutture con telecamere e una serie di ottimizzazioni all'avanguardia».

Ma nulla toglie che Ghella torni a scommettere nel «green» italiano puntando sulle biomasse, che «in prospettiva – assicura l'ingegnere – possono rappresentare un mercato interessante».

Gli impianti fino a 3 kW montati su abitazioni, caserme, fabbriche e serre, così come l'illuminazione pubblica con led a risparmio energetico sono i settori su cui intende puntare la **Nuova Fise Srl** di Galatone (Le), azienda per la produzione e il montaggio di segnaletica stradale e supporti per la sicurezza, che quattro anni fa, quando appalti e lavori sono diventati sempre più scarsi, si è data al fotovoltaico. «Installavamo impianti non a terra fino a un milione di euro, ed è stato un vero boom – spiega il titolare della Nuova Fise, **Antonio Pinca** – ma ora il giro di vite agli incentivi, unito alla drammatica situazione dei ritardati pagamenti ha quasi spento il settore, al punto che gli imprenditori temono di prendere appalti perché non sanno come andrà a finire». Pinca cita il caso dell'impianto fotovoltaico da 450mila euro realizzato a Misinto (Mi): «L'impianto è già consegnato e non ancora avviato, ma da otto mesi – spiega – attendo invano dal sindaco il pagamento di 400mila euro».

(Tratto da articolo di Alessia Tripodi, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 24.09.2012, n. 37)

■ **L'Autorità studia le cause dell'alto costo dell'energia in Italia**

Il presidente dell'Authority sull'Energia, Guido Bortoni, ha annunciato di aver avviato uno studio sugli oneri di sistema per arrivare a determinare quanto pagano gli energivori italiani. Il fine è cercare di capire come mai in Italia l'energia costi più che nel resto d'Europa. La ricerca si concentra sulle infrastrutture, sul mix di fonti, sullo stoccaggio. Ed effettivamente, nonostante i progressi degli ultimi anni, in Italia c'è ancora molto da fare su questo fronte.

Secondo i rappresentanti delle maggiori imprese di produzione di energia, bisogna investire di più sulla costruzione di infrastrutture più selettive, realizzando impianti orientati verso la riduzione dei costi dell'energia per i consumatori e verso l'integrazione del mercato italiano con gli altri mercati europei. Fondamentale è poi individuare anche una politica energetica e regole di business omogenee con il resto d'Europa. Cosa che, tra l'altro, creerebbe anche nuovi posti di lavoro: non meno di 800mila in Europa nel settore degli investimenti; circa 400mila grazie alla politica delle rinnovabili e 2milioni con quella dell'efficienza energetica.

(Sintesi redazionale)

■ **Vantaggi e risparmi per tutti con le "smart" city**

Trasformare le aree urbane tradizionali in "smart city" porterebbe a risparmi generalizzati per cittadini e imprese. Lo afferma lo studio "Verso la smart city", da cui risulta che applicando le nuove tecnologie "smart" si otterrebbero risparmi sulla bolletta energetica del 3,42% per l'utenza domestica, del 1,54% per quella industriale e del 1,34% per quella del terziario. Naturalmente sarebbero necessarie le "smart grid", le reti elettriche intelligenti in grado di inserire una maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili, di prevenire dispersioni di energie e di ridurre i costi di manutenzione.

Per sostenere i costi di investimento – affermano i tecnici che hanno condotto lo studio – sarebbe utile ricorrere alle aggregazioni, di Comuni, di imprese, di condomini, così da dividere le spese ed ottenere benefici comuni. Ma sarebbe indispensabile anche un maggior impegno del governo centrale, con politiche chiare e regole certe. D'altronde – rivela lo studio – se nelle 10 maggiori città italiane si investissero 6,7 miliardi all'anno si avrebbe un ritorno in termini di economie per circa 9,4 miliardi annui.

(Sintesi redazionale)



Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

■ **La data di presentazione delle dichiarazioni fiscali determina la possibilità di compensare i crediti Iva**

Entro lunedì 1° ottobre è possibile presentare le dichiarazioni fiscali e tale scadenza è importante anche in relazione alla possibilità di compensare i crediti Iva con altri tributi, imposte o contributi. La dichiarazione Iva va presentata se la somma da compensare supera i 5mila euro; così facendo si supera il limite (appunto di 5mila euro) alla compensazione del credito annuale 2011 imposto dal DL 16 /2012 (il precedente limite era fissato a 10mila euro). La compensazione potrà essere utilizzata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, quindi chi presenta la dichiarazione entro settembre potrà compensare già dal 16 ottobre, altrimenti dal 1° ottobre dovrà aspettare il 16 novembre.

La possibilità di presentare la dichiarazione riguarda anche quei soggetti che dal 1° gennaio e fino al 31 marzo (entrata in vigore del decreto legge) hanno legittimamente compensato crediti oltre i 5mila euro (ma inferiori all'allora limite di 10mila).

Per la compensazione di crediti Iva superiori ai 15mila euro, invece, serve un preliminare visto di conformità apposto da un soggetto abilitato oppure la dichiarazione deve essere sottoscritta dal revisore legale.

(Sintesi redazionale)

■ **In vista la proroga della dichiarazione Imu**

Molto probabilmente verrà prorogata di un mese, (e quindi spostata al 31 ottobre) la data ultima per presentare la dichiarazione Imu, visto che il modello da utilizzare è stato sì ultimato dal ministero dell'Economia, ma non ancora emanato. La proroga al 31 ottobre, inoltre, accorperebbe la dichiarazione sia alle altre scadenze Imu (entro cui i Comuni dovranno produrre la delibera dei regolamenti e decidere le aliquote da applicare), sia alla scadenza in cui sempre i Comuni dovranno presentare il bilancio di previsione (quest'anno slittato ad ottobre anche a causa delle difficoltà e incertezze legate al gettito Imu).

L'obbligo di dichiarazione riguarda migliaia di contribuenti, in particolar modo quelli i cui immobili sono interessati da sconti. Essi sono gli immobili locati o affittati, gli immobili strumentali all'attività di impresa, quelli soggetti a Ires, tutti quelli per cui l'aliquota potrebbe essere abbassata allo 0,4%. Vi sono poi gli immobili storici e inagibili (specie se l'inagibilità viene meno).

Dato l'elevato numero di contribuenti chiamati alla dichiarazione, anche se il modello venisse emanato tra pochissimi giorni il termine già fissato del 30 settembre sarebbe troppo vicino per dare il tempo a tutti di adempiere all'obbligo entro la scadenza. Da qui la necessità della proroga di un mese, cosa che darebbe anche il tempo di correggere alcuni problemi (come per esempio la quasi impraticabilità del vecchio ravvedimento lungo).

(Sintesi redazionale)

■ **Una Imu ad hoc per le imprese**

Il direttore del Dipartimento delle Finanze, Fabrizio Lapecorella, ha precisato che è allo studio del Governo una possibile "Imu2" per le imprese, ossia una patrimoniale *ad hoc* con gettito erariale. Lo spunto viene dal modello inglese, che esclude dall'imposta sui fabbricati gli opifici e gli immobili di imprese e li assoggetta ad un'imposta patrimoniale erariale. L'operazione è allo studio della commissione per l'Attuazione del federalismo fiscale.

A chiedere che si riduca il carico fiscale nei confronti delle imprese e in particolare dell'Imu è d'altronde tutto il mondo imprenditoriale, in grave difficoltà specie in questo lungo periodo di crisi economica.

(Sintesi redazionale)

■ **Imu: imposta giusta applicata male**

Sull'Imu si concentrano molte critiche, specie da parte dei proprietari di prime case e di imprenditori e negozianti. Eppure il giudizio degli esperti non è negativo sull'imposta in sé, quanto piuttosto sulla sua applicazione. Insomma, l'Imu, che è il frutto di un'urgenza finanziaria sorta l'anno scorso, ora avrebbe bisogno di una revisione e di correzioni di tiro.

L'Imu sulla prima casa in sé non sarebbe male, ma la sua applicazione è strettamente legata alle rendite catastali degli immobili (case diverse per dimensioni e caratteristiche spesso hanno la stessa rendita e, quindi, la stessa Imu da pagare). Il Governo si è impegnato nella riforma del Catasto, ma per far ciò servono non meno di 3-5 anni. E nel frattempo? Una possibilità sarebbe agire sulla detrazione: ora è di 200 euro standard per tutti, ma si potrebbe regolarla sul reddito individuale del contribuente, o meglio sul valore Isee. In questo modo si tutelerebbero i soggetti deboli e le famiglie numerose o con disabili.

Altro problema è l'Imu sugli immobili strumentali di impresa e sui negozi. L'aliquota ordinaria dello 0,76% è già molto più alta dell'aliquota Ici, ma ora tutti i Comuni stanno per alzarla (diverrà, mediamente, dello 0,95%), il che significa che in alcuni casi raddoppierà rispetto l'aliquota Ici e questo è un colpo per imprese e negozianti, specie in questo periodo di crisi. D'altronde l'Imu sugli immobili di impresa, negozi, studi professionali è cosa da miliardi di euro ed eliminarla è una scelta difficile, va ad interessare la politica fiscale del Governo. Una soluzione potrebbe essere trasformare l'Imu su tali immobili in una patrimoniale statale, ma anche qui sorge il problema di come finanziare gli sconti (*spending review?* patrimoniale sulle grandi ricchezze? aumento dell'addizionale comunale Irpef?).

(Sintesi redazionale)

■ **Nel decreto Sviluppo-bis il profilo delle start up innovative**

Nel decreto Sviluppo prossimo sono contenuti i requisiti per la creazione di start up innovative. Tali società dovranno avere come esclusivo oggetto sociale lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi e di alta tecnologia; i soci dovranno essere per la maggior parte persone fisiche; la sede principale dovrà essere in Italia e dal secondo anno di vita il totale del valore della produzione annua non dovrà superare i 5 milioni di euro; la società non dovranno distribuire utili.

Tali società non potranno essere società di persone o cooperative o consorzi, ma solo società di capitali (spa, Srl, Società in accomandita per azioni). Le loro azioni o quote rappresentative del capitale non dovranno essere quotate in borsa o in un sistema multilaterale di negoziazione. Riguardo le facilitazioni per la loro istituzione, le start up innovative non pagheranno i diritti di bollo, di segreteria, di iscrizione alla Camera di commercio, né l'imposta di bollo.

(Sintesi redazionale)

■ **Arriva il codice tributo per fruire del bonus assunzioni al Sud**

Con la risoluzione 88/E, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il codice tributo per beneficiare del credito di imposta per le assunzioni al Sud (codice: 3885).

Le Regioni interessate dalla misura (ossia Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), dopo aver stilato la graduatoria delle imprese che hanno fatto richiesta del credito di imposta, e prima di aver comunicato a queste le proprie decisioni, devono preventivamente inviare la graduatoria all'Erario, con i relativi importi concessi, utilizzando il sistema SIATELv2.0-PUNTOFISCO.

Solo dopo aver svolto questo compito le Regioni potranno comunicare ai beneficiari il diritto al credito di imposta, nei limiti degli importi comunicati. Per fruire di questo bonus, però, le imprese beneficiarie devono presentare il modello F24 all'agente della riscossione presso il quale sono intestatari del conto fiscale.

(Sintesi redazionale)

■ **Le Srl si arricchiscono di due nuovi sottotipi "giovani"**

Con l'intento di rilanciare l'economia e facilitare la nascita di nuove imprese da parte dei giovani, sono state introdotte due nuove specie di società a responsabilità limitata. Il DI 1/2012 ha introdotto la Srls, ovvero la società a responsabilità limitata semplificata, pensata per gli under 35, mentre il DI 83/2012 ha introdotto la Srlcr, ossia la società a responsabilità limitata a capitale ridotto. Entrambe sono caratterizzate dalla giovane età dei soci, dal capitale limitato (entro i 10mila euro) e dall'alleggerimento dei costi per l'apertura. Entrambe sono disciplinate dalle loro norme istitutive e dalle disposizioni sulla Srl normale, in quanto compatibili.

Sarà importante stabilire se le due nuove Srl semplificata e a capitale ridotto siano dei sottotipi della Srl ordinaria o se invece siano due tipologie di società a se stanti, perché la distinzione può avere ricadute pratiche: per esempio in un eventuale passaggio da esse ad una Srl ordinaria: potrà bastare una modifica statutaria o si dovrà invece procedere ad una più complicata operazione di trasformazione?

(Sintesi redazionale)



Ambiente, suolo e territorio

■ **In arrivo a fine mese la "Via" standardizzata**

I tecnici del ministero della Funzione Pubblica stanno mettendo a punto un pacchetto di misure per standardizzare le procedure per il rilascio della Via (Valutazione di impatto ambientale). La standardizzazione prevede un'unica procedura per la richiesta e il rilascio della Via e un solo referente del ministero dell'Ambiente. In questo modo si semplificano – riducendosi a uno solo – i passaggi per le imprese, che non dovranno più rivolgersi alla direzione generale per le valutazioni ambientali e alla direzione generale per la protezione della natura e del mare, ma avranno appunto un unico referente. Se vogliono, anche le Regioni potranno uniformarsi all'unica procedura per il rilascio della Via di loro competenza.

Le misure sulla Via standardizzata costituiscono la seconda fase del processo di semplificazione amministrativa. La prima fase ha riguardato la semplificazione delle procedure per il rilascio dell'Autorizzazione unica ambientale, mentre la terza fase riguarderà il potenziamento dello Sportello unico per l'edilizia previsto dal primo decreto Sviluppo.
(Sintesi redazionale)

Rifiuti e bonifiche

■ **Gestione rifiuti: il settore più redditizio della green economy**

Ogni anno in Italia si producono 32 milioni di tonnellate di rifiuti (536 chili a cittadino) e gestirli coinvolge centomila addetti, per un giro d'affari che ogni anno supera i 10 miliardi. E' il comparto della green economy che crea maggiore ricchezza.

Dei rifiuti annui italiani solo un terzo (11,5 milioni di tonnellate l'anno) viene recuperato. Di questo, il 73,3% (8,6 tonnellate) viene dagli imballaggi, il che significa che ogni anno vengono recuperati e riutilizzati tre quarti di quelli immessi al consumo, con grande beneficio dell'ambiente e soprattutto grandi profitti per le industrie del settore. Nel 2011 nel riciclo degli imballaggi sono stati impiegati 36mila lavoratori, è si è fatturato 9,5 miliardi: un giro d'affari di tutto rispetto che ha portato a considerare i rifiuti e il loro riciclo come una fonte di guadagno, di risparmio di materie prime e di produzione di energia termica o elettrica a basso costo.

Il compito per l'Italia, ora, è puntare sempre di più sulla raccolta differenziata e far sì che ci siano sempre meno rifiuti inerti e non riutilizzabili. Il punto è che il conferimento nelle discariche indifferenziate è ancora molto diffuso al Sud, tanto da far sì che l'Italia sia nella fascia medio-bassa nella classifica dei Paesi che riciclano. Al Centro-Nord, invece, è molto diffusa la raccolta porta-a-porta, che ottiene già alla "fonte" un rifiuto separato di alta qualità.
(Sintesi redazionale)

Catasto

■ **Ancora tre giorni per le variazioni catastali degli immobili rurali**

Il 1° ottobre prossimo scade il termine per presentare all'Agenzia del Territorio le richieste di variazione catastale dei fabbricati rurali già iscritti a Catasto, ma classificati in categorie diverse dalla A6 (abitazioni rurali) e D10 (fabbricati strumentali all'attività agricola). Il 26 luglio scorso, per questo, è stato emanato un decreto dal ministero dell'Economia che fissa le regole per la presentazione delle richieste agli uffici provinciali del Territorio: le richieste potranno essere presentate direttamente oppure inviate tramite posta elettronica, Pec, fax, raccomandata a/r. L'adempimento serve per mettersi in regola con l'Imu e per risolvere eventuali controversie in commissione tributaria. Infatti, fino al 31 dicembre 2011 per accertare la natura rurale di un fabbricato era indispensabile il suo accatastamento nelle categorie A6 o D10, mentre dal 1° gennaio 2012 non rileva più la categoria catastale, bensì la natura e la destinazione del fabbricato. E' da rilevare, inoltre, che se in base alla precedente normativa, al ricevimento della richiesta di variazione l'Agenzia procedeva ad assegnare la categoria rurale, mantenendo però la rendita precedente, ora invece permane la categoria di origine e si appone solo una specifica annotazione di fabbricato rurale.

(Sintesi redazionale)

 Immobili**■ Il contratto preliminare come “impegno” per futuri accordi**

Sta prendendo sempre più piede l'uso di ricorrere ai contratti preliminari. D'altronde, la mancanza di normativa specifica e di una disciplina sistematica ha portato la giurisprudenza stessa ad ampliarne l'utilizzo. L'ultima sentenza importante, al riguardo, è la n. 14524 del 14 agosto scorso della Corte di Cassazione, relativa al contratto preliminare (che non riportava i dati catastali) per la vendita di un immobile ancora in costruzione e, tra l'altro, di proprietà di soggetto altro dal venditore.

Sviluppando le conclusioni di precedenti pronunciamenti, anche storici, la Corte ha infatti sostenuto che oggetto del contratto preliminare non è tanto il bene del futuro contratto definitivo di compravendita (contratto che le parti si obbligano a concludere), quanto piuttosto la conclusione stessa del contratto definitivo. In questo, il contratto preliminare può anche non contenere tutti i dati catastali o altri elementi distintivi, purché sia certo che le parti siano sicure inequivocabilmente di quale bene si stia trattando.

(Sintesi redazionale)

Rassegna normativa

(G.U. 30 settembre 2012, n. 228)

Sicurezza ed igiene del lavoro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 6 agosto 2012


Recepimento della direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17 dicembre 2009 che definisce il Terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione. (12A09782)
(GU n. 218 del 18-09-2012)

Art. 1

L'Allegato XXXVIII del decreto legislativo n. 81/2008 e' sostituito dall'elenco, allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO

Terzo elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto dell'11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. (12A10056)
(GU n. 223 del 24-09-2012)

 *Si rende noto che, in data 19 settembre 2012, con decreto dirigenziale e' stato pubblicato il terzo elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto dell'11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Il suddetto Elenco, in sostituzione integrale del precedente elenco allegato al decreto dirigenziale del 30 luglio 2012, e' reperibile nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro>) all'interno della sezione «Sicurezza nel lavoro».*

Edilizia e urbanistica

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 20 settembre 2012

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro delle amministrazioni pubbliche competenti per via ordinaria nelle iniziative del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine all'emergenza post-sismica connessa agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (12A10177)
(GU n. 225 del 26-09-2012)

 **Ambiente, suolo e territorio****MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE****DECRETO 10 agosto 2012, n. 161**

Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo. (12G0182)
(GU n. 220 del 20-09-2012)

 **Art. 2 Finalita'**

1. Al fine di migliorare l'uso delle risorse naturali e prevenire, nel rispetto dell'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, la produzione di rifiuti, il presente Regolamento stabilisce, sulla base delle condizioni previste al comma 1, dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente regolamento, siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

2. Il presente regolamento stabilisce inoltre, le procedure e le modalità affinché la gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 2012

Proroga della gestione commissariale per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e per la tutela delle acque superficiali della regione Campania. (12A10086)
(GU n. 224 del 25-09-2012)

 **Chimica e alimentare****MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI****DECRETO 9 agosto 2012**

Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni. (12A10076)
(GU n. 227 del 28-09-2012)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 9 agosto 2012**

Modalità di attuazione del Regolamento di esecuzione n. 660/2012, relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato del pollame in Italia. (12A10190)
(GU n. 228 del 29-09-2012)

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**DETERMINAZIONE 20 settembre 2012**

Adozione delle linee guida CT-3 (giugno 2011) della C.E. di attuazione della Direttiva 2001/20/CE, delle linee guida ICH E2F (settembre 2011) e istituzione di una banca dati nazionale relativa al monitoraggio della sicurezza dei medicinali in sperimentazione clinica. (Determinazione n. 9/2012). (12A10316)
(GU n. 228 del 29-09-2012)

 **Economia, fisco, agevolazioni e incentivi**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 settembre 2012

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. (12A10361)
(GU n. 228 del 29-09-2012)

Rassegna di giurisprudenza



Edilizia e urbanistica

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 4[^], 28 giugno 2012 (Cc. 27/03/2012), Sentenza n. 25541**

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Acquirenti degli immobili - Difetto di buona fede - Elementi valutabili - Piano lottizzatorio e prezzo - Artt. 30 e 44 D.P.R. n.308/2001.

Nell'ambito della lottizzazione abusiva, sia la necessità di un regolare piano di lottizzazione per procedere all'edificazione di un complesso urbanistico di rilevanti dimensioni, sia il prezzo di acquisto delle singole unità immobiliari se più basso a quello di mercato, costituiscono dati significativi circa il difetto di buona fede degli acquirenti degli immobili abusivi.

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva di un immobile - Terzo acquirente - Confisca immobile - In caso di condotta colposa.

Il terzo acquirente di un immobile abusivamente lottizzato, pur partecipando materialmente con il proprio atto di acquisto al reato di lottizzazione abusiva, può subirne la confisca nel caso in cui sia ravvisabile una condotta quantomeno colposa in ordine al carattere abusivo della lottizzazione negoziale e/o materiale; pertanto, la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, attesa la loro natura sanzionatoria, non può essere disposta nei confronti di soggetti estranei alla commissione del reato che siano possessori di buona fede, non essendo ammissibili criteri di responsabilità oggettiva neppure con riferimento alle sanzioni amministrative.

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva di un immobile - Sequestro preventivo - Appartenenza ad un terzo estraneo alla commissione del reato ed in buona fede - Irrilevanza - Art. 321 c.p.p. - Eccezione.

Ai fini del sequestro preventivo di un immobile o terreno abusivamente lottizzato, disposto per impedire che la libera disponibilità dello stesso possa aggravarne o protrarne le conseguenze, non ha rilevanza il fatto che esso appartenga a un terzo estraneo alla commissione del reato e in buona fede, rilevando questo solamente ove il sequestro sia stato disposto esclusivamente ai sensi del comma secondo dell'art. 321 cod. proc. pen. in quanto funzionale alla confisca.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3[^], 20/07/2012 (Ud. 17/05/2012) Sentenza n. 29478**

DIRITTO URBANISTICO - Normativa antisismica - Responsabilità del direttore dei lavori - Presupposti e limiti - Artt. 93 e 94 in relazione all'art.95 d.P.R. n.380/2001.

Al direttore dei lavori compete il controllo degli adempimenti prescritti dalla normativa antisismica (Cass. Sez.3, sent. n.6675/2012, udienza 20/12/2011, Lo Presti). Se è vero che il reato in parola rientra fra quelli "a soggettività ristretta", non può esservi dubbio che l'obbligo di rispetto degli adempimenti e di verifica della regolarità delle opere grava su chiunque "esplica attività tecnica" correlata all'esecuzione delle opere e nei limiti delle specifiche responsabilità. In altre parole, la responsabilità del direttore dei lavori è dunque configurabile solo per effetto dell'omesso controllo sugli adempimenti richiesti dalla normativa antisismica.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7[^] – 17 settembre 2012, n. 3879**

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 31, cc. 1 e 2 d.P.R. n. 380/2001 – Provvedimento di demolizione – Proprietario – Legittimazione passiva – Estraneità all'abuso – Tutela dagli affetti dell'inottemperanza.

Dall'art. 31, cc. 2 e 3 del d.P.R. n. 380/2001 emerge che il proprietario deve ritenersi passivamente legittimato rispetto al provvedimento di demolizione, indipendentemente dall'essere o meno estraneo alla realizzazione dell' abuso. Tuttavia, nel caso in cui il proprietario dimostri la sua assoluta estraneità all' abuso edilizio commesso da altri e manifesti il suo attivo interessamento, con i mezzi consentitigli dall'ordinamento, per la rimozione dell'opera abusiva, resta salva la sua tutela dagli effetti dell'inottemperanza all'ordine di demolizione che lo stesso sia stato impossibilitato ad eseguire (cfr. tra le tante Consiglio di Stato, IV, 3.5.2011 , n. 2639; T.A.R. Lazio, Roma, II, 14.2.2011 , n. 1395; T.A.R. Umbria, 25.11.2008, n. 787).

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Proprietario estraneo all'abuso – Provvedimento repressivo – Inidoneità a costituire titolo per l'acquisizione gratuita – Ragioni.

L'estraneità del proprietario agli abusi edilizi commessi sul bene da un soggetto che ne abbia la piena ed esclusiva disponibilità non implica l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione o di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, emessa nei suoi confronti, ma solo l'inidoneità del provvedimento repressivo a costituire titolo per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene (cfr. Tar Lazio, Latina, 1.9.2008, n. 1026; Tar Campania, Napoli, II, 19.10. 2006, n. 8673). La Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 345 del 15.7.1991) ha infatti precisato che l'acquisizione gratuita dell'area non è una misura strumentale, per consentire al Comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di questa, ma costituisce una sanzione autonoma che consegue all'inottemperanza all'ingiunzione, abilitando l'Amministrazione ad una scelta fra la demolizione d'ufficio e la conservazione del bene, definitivamente già acquisito, in presenza di prevalenti interessi pubblici, vale a dire per la destinazione a fini pubblici, e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Ne discende che, essendo l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale una sanzione prevista per l'ipotesi di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, essa si riferisce esclusivamente al responsabile dell'abuso non potendo operare nella sfera giuridica di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell'area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offerti dall'ordinamento.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3[^], 4 luglio 2012 (Ud. 14/06/2012), Sentenza n. 25766**

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Reati edilizi - Interesse alla vigilanza e controllo del territorio - Esistenza del vincolo paesaggistico ed archeologico - Finalità - Fattispecie - Art.181 D.L.vo n.42/04 - Artt.44 lett.c) 64, 65, 72, 93 e 95 D.P.R. n.380/01 - Art. 734 c.p..

L'interesse sostanzialmente tutelato nell'ambito dei reati edilizi è rappresentato dalla vigilanza e dal controllo del territorio mediante l'adeguato governo pubblico degli usi e delle trasformazioni dello stesso, bene questo esposto a pregiudizio da ogni condotta che produca alterazioni dell'ordinato ed equilibrato assetto e sviluppo territoriale in danno del benessere complessivo della collettività e della sua attività, il cui parametro di legalità è dato dalla disciplina degli strumenti urbanistici e dalla normativa vigente.

DIRITTO URBANISTICO – Sequestro preventivo di cose pertinenti al reato – Può essere adottato anche su un'opera ultimata – In caso di pregiudizio alla gestione del territorio e del carico urbanistico – Valutazione – Criteri.

Il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere adottato anche su un'opera ultimata, se la libera disponibilità di essa possa concretamente pregiudicare gli interessi attinenti alla gestione del territorio ed incidere sul carico urbanistico, il pregiudizio del quale va valutato avendo riguardo agli indici di consistenza dell'insediamento edilizio, dei numeri dei nuclei familiari, della dotazione minima degli spazi pubblici per abitare, nonché della domanda di strutture e di opere collettive.

DIRITTO URBANISTICO – Carico urbanistico – Istituto – Fattispecie.

Il concetto di carico urbanistico deriva dall'osservazione che ogni insediamento umano è costituito da un elemento c.d. primario (abitazioni, uffici, opifici, negozi) e da uno secondario di servizio (opere pubbliche in genere, uffici pubblici, parchi, strade, fognature, elettrificazione, servizio idrico, condutture di erogazione del gas) che deve essere proporzionato all'insediamento primario ossia al numero degli abitanti insediati ed alle caratteristiche dell'attività da costoro svolte; pertanto, il carico urbanistico è l'effetto che viene prodotto dall'insediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio. (Si tratta di un concetto, non definito dalla vigente legislazione, ma che è in concreto preso in considerazione in vari istituti di diritto urbanistico: a) negli standards urbanistici di cui al D.M. 2.4.1968 n. 1444 che richiedono l'inclusione, nella formazione degli strumenti urbanistici, di dotazioni minime di spazi pubblici per abitante a seconda delle varie zone; b) nella sottoposizione a concessione e, quindi, a contributo sia di urbanizzazione che sul costo di produzione, delle superfici utili degli edifici, in quanto comportino la costituzione di nuovi vani capaci di produrre nuovo insediamento; c) nel parallelo esonero da contributo di quelle opere che non comportano nuovo insediamento, come le opere di urbanizzazione o le opere soggette ad autorizzazione; d) nell'esonero da ogni autorizzazione e perciò da ogni contributo per le opere interne (art. 26 L. N. 47/1985 e art. 4 comma 7 l. 493/1993) che non comportano la creazione di nuove superfici utili, ferma restando la destinazione dell'immobile; e) nell'esonero da sanzioni penali delle opere che non costituiscono nuovo o diverso carico.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 1[^] – 17 settembre 2012, n. 566**DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Destinazione d'uso di un immobile – Destinazione impressa dal titolo abilitativo – Utilizzazione in concreto difforme – Irrilevanza – Regione Emilia Romagna – Art. 26, c. 3 l.r. n. 31/2002.**

La destinazione d'uso di un immobile non si identifica con l'impiego che in concreto ne fa il soggetto che lo utilizza, ma con la destinazione impressa dal titolo abilitativo (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 9 febbraio 2001 n. 583; TAR Liguria, Sez. I, 25 gennaio 2005 n. 85), e ciò in quanto la nozione di "uso" urbanisticamente rilevante è ancorata alla tipologia strutturale dell'immobile – quale individuata nel titolo edilizio –, senza che essa possa essere influenzata da utilizzazioni difformi rispetto al contenuto degli atti autorizzatori e/o pianificatori (v., tra le altre, TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 7 maggio 1992 n. 219). Tale principio, nella legislazione della Regione Emilia-Romagna, risulta codificato dall'art. 26, c. 3 della L.r. n. 31/2002, laddove è previsto che la "destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento e recupero o, in assenza o indeterminazione del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti".

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Destinazione d’uso di un immobile – Vincolo – Tutela dei terzi acquirenti – Accessibilità agli atti urbanistici/edilizi del comune.

Essendo il vincolo di destinazione d’uso il risultato dell’efficacia costitutiva del rilascio della concessione edilizia, le limitazioni connesse a tale destinazione si risolvono in una qualità obiettiva del fondo che, proprio perché formata da un provvedimento amministrativo, si presenta opponibile anche ai terzi acquirenti, fatti salvi i rimedi giurisdizionali e amministrativi azionabili nei confronti del titolo abilitativo eventualmente illegittimo; d’altra parte, la tutela dei terzi è assicurata in materia con la pacifica accessibilità agli atti urbanistico/edilizi del comune e con la conseguente possibilità di conoscenza della destinazione d’uso impressa ad ogni singolo immobile oggetto di interesse dei consociati, secondo modalità che garantiscono un’adeguata pubblicità e quindi una sufficiente circolazione delle informazioni.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CONSIGLIO DI STATO, sez. 4[^] - 20 settembre 2012, n. 5030**DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusive in aree soggette a vincolo (nella specie, idrogeologico) – Ordine di rimessione in pristino – Comune e Autorità preposta al vincolo – Concorrenza di potere – Art. 35 T.U. n. 380/2001.**

Il potere di ordinare la rimessione in pristino di aree soggette a vincolo, nella specie idrogeologico, compete non soltanto al Comune nel cui territorio si trova l’area sulla quale è stata realizzata l’opera abusiva, ma anche all’Autorità preposta al vincolo, la quale esercita poteri autonomi a tutela degli interessi pubblici ad essa affidati, onde garantire che lo stesso vincolo abbia valenza ed effetti sostanziali e non meramente formali. La giurisprudenza riconosce, infatti, la concorrenza del potere dell’Autorità preposta al vincolo e dell’ente nel cui territorio sia stato commesso l’abuso edilizio, convergendo gli interessi pubblici in gioco, concernenti la tutela del territorio da parte dell’ente locale competente, in attuazione dei vari livelli di pianificazione urbanistica ed edilizia vigenti nel territorio stesso, e la tutela del vincolo attraverso il quale si è voluto garantire quel determinato bene. Ciò perché, ai sensi dell’art. 35 del T.U. n. 380 del 2001, disciplinante gli interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici, “...Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici...”.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

**Appalti****■ TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2[^] – 24 agosto 2012, n. 1468****APPALTI – A.T.I. – Art. 37 d.lgs. n. 163/2006 – Indicazione delle quote di partecipazione e di esecuzione dell’appalto – Raggruppamenti verticali e orizzontali – Appalti di lavori, servizi o forniture – Requisiti di ammissione.**

Dal compendio delle norme enucleabili dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 si desume che, quale che sia il settore dell’appalto (lavori, servizi, forniture), l’A.T.I. offerente deve indicare sia le quote di partecipazione di ciascun componente, sia le quote di esecuzione dell’appalto, e vi deve essere corrispondenza tra quota di partecipazione e quota di esecuzione (Consiglio di Stato, sez. IV – 27/11/2010 n. 8253): tale obbligo di duplice indicazione è espressione di un principio generale che prescinde dall’assoggettamento della gara alla disciplina comunitaria e non consente distinzioni legate alla morfologia del raggruppamento (verticale o orizzontale), o alla tipologia delle prestazioni, principali o secondarie, scorporabili o unitarie (Consiglio di Stato, sez. III – 15/7/2011 n. 4323; sez. V – 8/11/2011 n. 5892, T.A.R. Sardegna, sez. I – 19/4/2012 n. 385). Si richiede

altresì che la singola impresa componente dell'A.T.I. abbia la qualifica, ovvero i requisiti di ammissione, in misura corrispondente alla quota di partecipazione, il tutto a garanzia della stazione appaltante e del buon esito del programma contrattuale nella fase di esecuzione: l'inosservanza di detta regola comporta l'inammissibilità dell'offerta contrattuale, perché implica l'esecuzione della prestazione da parte di un'impresa priva (almeno in parte) di qualificazione in una misura simmetrica alla quota di prestazione ad essa devoluta dall'accordo associativo ovvero dall'impegno delle parti a concludere l'accordo stesso (Consiglio di Stato, sez. III - 16/2/2012 n. 793). (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6[^] - 24 settembre 2012, n. 5069**

APPALTI – Possesso di specifici requisiti richiesto dalla legge – Mancata previsione in sede di lex specialis – Conseguenze.

Nell'ipotesi in cui, ai fini di gara, sia necessario il possesso di un determinato requisito (nella specie, l'iscrizione allo speciale Albo di cui al comma 5 dell'articolo 212 del d.lgs. 152 del 2006), non può ritenersi che la mancata previsione del possesso di tale requisito in sede di lex specialis di gara comporti ex se (e in modo del tutto automatico) l'illegittimità degli atti indittivi della procedura, nonché di tutti gli atti di gara, sino all'aggiudicazione; l'automatismo di una siffatta conseguenza deve, infatti, essere escluso in tutti i casi in cui risulti che il concorrente risultato vittorioso sia comunque in possesso di quel requisito. Opinando in senso diverso si determinerebbe una evidente violazione del principio di economicità che necessariamente deve presiedere alla gestione delle pubbliche gare.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5[^] - 19 settembre 2012, n. 4970**

APPALTI – Soggetto in possesso dei requisiti – Omessa dichiarazione - Lex specialis – Mancata espressa previsione di esclusione – Pregiudizio agli interessi presidiati dalla norma – Inconfigurabilità.

Quando il soggetto risulti in possesso di tutti i requisiti richiesti e la lex specialis non preveda espressamente la sanzione dell'esclusione a seguito della mancata osservanza delle puntuali prescrizioni sulle modalità e sull'oggetto delle dichiarazioni da fornire, l'omissione delle dichiarazioni stesse non produce alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla norma, ricorrendo al più un'ipotesi di falso innocuo, come tale idoneo a legittimare l'esclusione del concorrente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 novembre 2011 n. 6240).

APPALTI – Avvalimento – Esistenza ed operatività del contratto – Rispetto di contenuti predeterminati o tassative formalità – Necessità – Esclusione.

L'avvalimento previsto dal Codice degli appalti non è imperativamente disciplinato nei suoi aspetti formali e nel suo contenuto sostanziale. L'art. 49 del D.lgs 163/2006 si limita infatti a disporre che il concorrente, in tale ipotesi, deve semplicemente allegare "una dichiarazione.....attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria", nonché "una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente." Ne deriva che per l'esistenza e l'operatività del contratto di avvalimento non sono necessari, in linea di principio, contenuti particolari e/o predeterminati, né specifiche tassative formalità, oltre a quelle specificate dalla norma.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 3[^] – 17 settembre 2012, n. 4932**

APPALTI – Bando - Requisiti di partecipazione ulteriori o più restrittivi di quelli di legge – Previsione di ammissione dei soli concorrenti che abbiano svolto servizi identici nei tre anni precedenti – Legittimità.

Sono legittime le determinazioni con cui, nel fissare col bando requisiti di partecipazione ulteriori e più restrittivi di quelli di legge, nonché ed al fine di ottenere la dimostrazione della capacità economica, finanziaria e dei tecnica dei partecipanti, le stazioni appaltanti stabiliscano di limitare l'ammissione ai soli concorrenti che abbiano svolto nei tre anni anteriori alla gara servizi identici a quelli da affidare, purché ciò non sia illogico o irragionevole o irrazionale rispetto all'oggetto dell'appalto (cfr., tra le tante, Cons. St., sez. V, 23 maggio 2010 n. 3100).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Energia

■ **TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1[^] - 7 agosto 2012, n. 296**

DIRITTO DELL'ENERGIA – Elettrodotti parte della rete di trasmissione nazionale – Controversie – Giurisdizione del TAR Lazio, Roma – Artt. 133 e a35 d.lgs. n. 104/2010.

Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge:... f) le controversie di cui all' articolo 133 (che concerne le materie di giurisdizione esclusiva), comma 1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti. La norma, già introdotta dall'art. 41 della L. 99/09, poi abrogata dall'art. 4, comma 1, n. 43), dell'Allegato 4 al D.Lg. n. 104/10, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, dello stesso; è stata successivamente ripresa dagli artt. 133 e 135 del D.Lg. 104/10 (Fattispecie relativa ad un elettrodotto a 132 Kv in corrente alternata destinato a collegare la rete di trasmissione della Repubblica italiana a quella della Repubblica slovena, parte della rete di trasmissione nazionale – RTN)

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5[^] – 10 settembre 2012, n. 4780**

DIRITTO DELL'ENERGIA – Linee Guida approvate con D.M. 10/09/2010 – Procedimenti completi di tutti i prescritti pareri ambientali alla data del 1° gennaio 2011 – Inapplicabilità.

Le disposizioni contenute nelle Linee guida approvate con il D.M. 10 settembre 2010 e nella delibera della Giunta regionale della Puglia n. 3029 del 28 dicembre 2010 non possono essere applicate ai procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione unica, ex art. 12, comma 3, del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, che alla data del 1° gennaio 2011 siano completi di tutti i prescritti pareri ambientali,

DIRITTO DELL'ENERGIA – Impianti di produzione di energia elettrica da FER – Dichiarazione di indifferibilità e urgenza – Art. 12, c. 3 d.lgs. n. 387/2003 - Approvazione dei progetti – Rispetto della normativa in materia di tutela del paesaggio.

La dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori inerenti la realizzazione dei progetti relativi ad impianti di produzione di energia elettrica da FER consegue ope legis all'approvazione dei progetti stessi, ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, postulando pertanto il rispetto della normativa vigente in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio storico – artistico.

DIRITTO DELL'ENERGIA – Paragrafo 11.6 delle Linee Guida approvate con D.M. 10/09/2010 – Punto 5.1. della delibera della Giunta regionale della Puglia n. 3029/2010 – Calcolo della potenza elettrica nominale – Somma delle potenze nominali dei singoli impianti facenti capo ad un unico soggetto o riconducibili ad un unico centro di interesse.

A tenore delle disposizioni contenute nel paragrafo 11.6 delle Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 e nel punto 5.1. della delibera della Giunta regionale della Puglia n. 3029 del 28 dicembre 2010 (attuativa delle Linee Guida), ai fini del calcolo della potenza elettrica nominale per la valutazione istruttoria delle iniziative, i limiti di capacità di generazione e di potenza sono da intendersi riferiti alla somma delle potenze nominali dei singoli impianti di produzione facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica, appartenenti allo stesso soggetto (ovvero a soggetti che si trovino in posizione di controllante o controllato ovvero che siano riconducibili ad unico centro di interesse).

DIRITTO DELL'ENERGIA – Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Legislatore regionale o nazionale – Introduzione di un limite massimo alla produzione – Contrasto con la normativa europea.

L'art. 3 della legge regionale 26 aprile 2007 n. 9 della Regione Basilicata deve essere disapplicato laddove pone un limite massimo alla produzione di energia elettrica derivante da fonte eolica, in quanto contrastante con l'art. 6 della direttiva 2001/77/CE: si deve infatti escludere che il legislatore nazionale, statale o regionale che sia, possa introdurre un limite massimo alla produzione di energia elettrica rinnovabile, poiché tale limite si dimostra in contrasto radicale con il favor della normativa europea, laddove questa fissa limiti minimi e rivede in generale riduzione degli ostacoli normativi all'aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

**Rifiuti e bonifiche****■ CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^a, 11 luglio 2012 (Ud. 26/06/2012), Sentenza n. 27413****RIFIUTI – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - Gestione – Teloni e film di protezione di prodotti agricoli – Riciclabilità al termine del loro utilizzo – Obbligo.**

In materia di trattamento dei rifiuti plastici, i teloni e i film di protezione dei prodotti agricoli non costituiscono "imballaggio" bensì oggetti a composizione plastica destinati a supportare le attività agricole produttive; pertanto tali oggetti, indipendentemente dalla operatività del decreto 2/5/2006 del Ministero dell'Ambiente e del Territorio, una volta cessato il loro ciclo di impiego, devono essere considerati come rifiuti destinati possibilmente al recupero. Il mancato conferimento al consorzio Polieco di rifiuti plastici non può allo stato essere considerato condotta antiggiuridica e valutabile come "abusiva" nei termini integrativi della fattispecie incriminatrice ex art.260 d.lgs. n.152/06. Tuttavia, i trasporti di rifiuti plastici non pericolosi destinati a impianti di recupero operanti all'interno della Repubblica popolare cinese debbono rispettare le formalità e le garanzie richieste, con conseguente illiceità anche per l'ordinamento italiano delle relative violazioni.

RIFIUTI – Gestione transfrontaliera nella Repubblica cinese – Mancato rispetto della normativa – Provvedimenti cautelari nei confronti del trasgressore – Destinatarie che operano nel settore – Omessa indicazione delle fonti normative – Irrilevanza.

I provvedimenti cautelari applicati al trasgressore della disciplina in materia di gestione transfrontaliera dei rifiuti e di spedizione a imprese che hanno sede nella Repubblica popolare cinese, sono manifestamente infondati quando sono volti ad eccepire la carente indicazione delle fonti normative, da cui discenderebbero gli obblighi e le garanzie previste dalla predetta disciplina, essendo chiaro alle persone che operano professionalmente nel settore, che: a) la disciplina ricavabile dal contenuto degli allegati ai regolamenti e dalle risposte dei Paesi non membri ai questionari integra la disciplina dei medesimi regolamenti, aventi efficacia immediata nel ordinamento italiano, sulla base del meccanismo disegnato e attuato col regolamento base, (CE) 2006/1013, in relazione a quanto previsto anche dall'art. 19 del regolamento (CE) 1993/259; b) il contenuto delle risposte ai questionari, ivi comprese le indicazioni dei rifiuti la cui importazione è vietata o soggetta a restrizioni e controlli e le indicazioni circa le regole che ogni Paese non membro chiede siano rispettate, è reso pubblico periodicamente dall'istituzione europea e dunque conoscibile da qualsiasi operatore e rappresenta il riferimento normativo per valutare la regolarità delle operazioni di spedizione dei rifiuti; C) tale disciplina è recepita dall'ordinamento italiano sulla base del rinvio alla disciplina europea contenuto nell'art. 194 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così che le disposizioni vigenti in Italia sono integrate e specificate dal complesso delle disposizioni sopra richiamate e concorrono a definire in modo coerente gli obblighi cui debbono sottostare gli esportatori e i presupposti delle violazioni penalmente rilevanti.

RIFIUTI – Gestione – Concorso di un soggetto con i coindagati nella programmazione di una serie indefinita di esportazioni dei rifiuti – Condivisione del meccanismo fraudolento – Integrazione della fattispecie di associazione a delinquere – Anche in assenza di accordi e progetti.

Quando è assodato che per un ampio arco temporale un soggetto abbia concorso con i coindagati nella programmazione di una serie indefinita di esportazioni dei rifiuti, nella predisposizione degli strumenti tecnici e dei supporti personali necessari per operare un traffico di ingenti dimensioni che richiede visione strategica, selezione dei porti di volta in volta più adatti, capacità di rispondere alle difficoltà che si manifestano, divenendo così parte essenziale del complessivo meccanismo fraudolento di cui ha condiviso finalità, modalità e programmazione aperta al massimo numero possibile, non è necessario che esistano accordi e condivisione del progetto fra l'agente e tutti gli altri partecipi del programma criminoso, risultando sufficiente, per l'integrazione di gravi indizi di sussistenza della fattispecie associativa, la condivisione del progetto criminoso e l'apporto dell'agente alla sua realizzazione.

RIFIUTI - DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Gestione – Associazione a delinquere – Esistenza del vincolo associativo – Presupposti.

In tema di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati riguardanti la gestione dei rifiuti, l'esistenza del vincolo associativo ben può desumersi dalla stabilità dei rapporti e del reciproco affidamento che caratterizzano le condotte di chi sistematicamente si rivolge ad una struttura che opera illecitamente nel settore della gestione dei rifiuti, traendone vantaggi, e nello stesso tempo in modo consapevole aderisce al progetto criminoso e contribuisce a rafforzarlo. (Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3[^] 31 agosto 2012 (Cc. 19/06/2012) Sentenza n. 33588**

DIRITTO DELL'ENERGIA - RIFIUTI - Biodigestione anaerobica di materie prime vegetali - Ricorrenza della nozione di rifiuto - Verifiche - Massa liquida e solida residua dal processo di biodigestione - Artt. 183 lett. ff), 184 bis, 185, 192 e 256 c.1 lett.a) d. L.gs n. 152/06 TUA - All.2 voce 4 dLvo.75/2010.

In materia di biodigestione anaerobica di materie prime vegetali la verifica circa la ricorrenza della nozione di rifiuto va fatta sia con riferimento alla massa liquida che a quella solida che residua dal processo di biodigestione. Se la sostanza liquida in questione è utilizzata nei limiti indicati dall'art. 184 bis del TUA e non vi sia contaminazione iniziale o successiva per la presenza di rifiuti, si deve escludere che possa essere definita rifiuto, se non ricorrono le condizioni per ritenere che il detentore intenda disfarsene.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3[^], 27 giugno 2012 (Ud. 30/05/2012), Sentenza n. 25358**

RIFIUTI - Materiali provenienti da demolizioni - Rientrano nel novero dei rifiuti - Condizioni.

I materiali provenienti da demolizioni rientrano nel novero dei rifiuti in quanto oggettivamente destinati all'abbandono e l'eventuale recupero è condizionato a precisi adempimenti, in mancanza dei quali detti materiali vanno considerati, comunque, cose di cui il detentore ha l'obbligo di disfarsi. L'eventuale assoggettamento di detti materiali a disposizioni più favorevoli che derogano alla disciplina ordinaria implica la dimostrazione, da parte di chi lo invoca, della sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge, mentre per quanto concerne il fresato di asfalto proveniente dal disfacimento del manto stradale, lo stesso è stato reiteratamente indicato come rientrante nel novero dei rifiuti.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Ambiente, suolo e territorio

■ **TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2[^] - 24 agosto 2012, n. 1460**

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - Accesso all'informazione ambientale - Presunzione di conoscenza - Adempimenti formali (pubblicazioni delle delibere) - Insufficienza - Ragioni - Errore scusabile ex art. 37 c.p.a. - Fondamento.

In tema di accesso all'informazione ambientale, tutelato dalla Dir. 28 gennaio 2003 n. 2003/4/CE, non vi può essere presunzione di conoscenza in conseguenza di adempimenti formali come la pubblicazione delle deliberazioni. L'amministrazione che detiene l'informazione ambientale non è infatti solo obbligata a renderla disponibile su espressa richiesta ma anche a diffonderla nella sua integralità favorendo la circolazione dei dati. L'impostazione sostanziale del diritto comunitario agisce dunque sugli strumenti processuali nazionali (e in particolare sull'estensione del concetto di errore scusabile ex art. 37 cpa) facendo decorrere il termine di impugnazione dalla conclusione della procedura di accesso agli atti, salvo che l'amministrazione non dimostri di aver già provveduto alla piena diffusione dell'informazione ambientale con i mezzi tecnologici indicati dalla direttiva.

VIA – CAVE E MINIERE – Potenzialità dell'intero territorio – Rilevanza – Esclusione – Riferimento ai singoli progetti di sfruttamento – Soluzione formale potenzialmente inidonea ad essere applicata ad ogni caso concreto – Punto di equilibrio – Verifica di assoggettabilità.

Ai fini della procedura di VIA rilevano i singoli progetti di sfruttamento delle aree di cava e non le potenzialità dell'intero territorio entro cui tali progetti si collocano; una simile soluzione, tuttavia, essendo basata su un criterio puramente formale come quello del confronto cartografico tra aree di cava e aree protette, potrebbe non essere valida per tutte le situazioni che si presentano in concreto. Deve infatti essere salvaguardato l'effetto utile delle direttive comunitarie, le quali impongono di valutare preventivamente non solo gli effetti diretti ma anche quelli indiretti di una certa attività sul contesto ambientale e paesistico (v. in particolare l'art. 3 della Dir. 85/337/CEE del 27 giugno 1985). La presunzione che non vi possano essere ripercussioni ambientali importanti al di fuori delle aree di scavo e di quelle pertinentziali può quindi essere accettata unicamente quando siano fornite delle garanzie in questo senso fondate su un approfondito studio delle criticità presenti sul territorio. (v. C.Giust. Sez. VI 16 settembre 1999 C-435/97, WWF, punti 43-45; C.Giust. Sez. I 10 giugno 2004 C-87/02, Commissione/Italia, punti 41-44; C.Giust. Sez. II 23 novembre 2006 C-486/04, Commissione/Italia, punti 53-55); il punto di equilibrio diventa allora la verifica di assoggettabilità, alla quale è demandata la funzione di stabilire con un sufficiente margine di sicurezza l'utilità o l'inutilità della procedura di VIA;

AREE PROTETTE – Valutazione di incidenza – Progetti che possono influire sull'area protetta dall'esterno del perimetro – Rilevanza.

In tema di valutazione di incidenza, la tutela dell'habitat impone di tenere conto anche di progetti che possono influire dall'esterno del perimetro dell'area protetta, eventualmente in combinazione con altri fattori (v. C.Giust. Sez. II 4 marzo 2010 C-241/08, Commissione/Francia, punto 69). (Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR LIGURIA, Sez. 2^a - 3 settembre 2012, n. 1156**

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Acque pubbliche – Giurisdizioni edel TSAP – Art. 143, c. 1, lett. a) r.d. n. 1775/1933 – Incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche – Fattispecie.

Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775/1933, i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche. Tale disposizione va interpretata nel senso che sussiste la giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche solo quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, quando essi concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse o a stabilire o modificare la localizzazione di esse ovvero, ancora, a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti, mentre restano fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie che solo in via di riflesso, o indirettamente, abbiano una siffatta incidenza (Cass. civ., sez. un., 6 novembre 2011, n. 23300; 8 aprile 2009, n. 8509; 14 giugno 2006, n. 13692; 21 giugno 2005, n. 13293; 13 gennaio 2003, n. 337). Ne deriva che esula dalla giurisdizione del TSAP la controversia vertente sulla legittimità di atti che riguardano l'applicazione di canoni demaniali per l'attraversamento aereo di corpi idrici mediante condotti di fibre ottiche, i quali non incidono, neppure in via mediata, sul regime delle acque pubbliche.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1[^] - 3 settembre 2012, n. 342**

VIA, VAS E AIA – VIA – Compatibilità di un progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale – Estraneità al procedimento di VIA – Esclusione.

La verifica di compatibilità di un progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale non è estranea alla V.I.A. L'art. 22 T.U.Amb. rimanda all'All. VII per le indicazioni sulle caratteristiche dello studio di impatto ambientale; l'All. VII al punto 6 prevede: "La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie." L'art. 12, comma 2, Decreto Presidente della Regione 245 del 9.7.1996 tra l'altro alla lettera b) prevede: "verificare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici ed agli eventuali piani generali o di settore e ai vincoli esistenti". Pertanto quanto meno gli strumenti di pianificazione che contengono indicazioni utili sotto questo profilo non sono estranei alla V.I.A. Il riferimento agli strumenti urbanistici di per sé non è in conferente, quando serve a verificare la sostenibilità ambientale delle modifiche che il progetto comporterebbe rispetto alle previsioni di tali strumenti.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ **CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 19 dicembre 2011, n. 46837, Pres. Brusco, Rel. Piccialli**

SICUREZZA SUL LAVORO - Soggetti responsabili - Preposto - Natura della responsabilità - Valutazione - E' responsabilità diretta (iure proprio) - Necessità di delega da parte del Datore di lavoro - Esclusione

Il preposto, al pari del datore di lavoro e del dirigente, è destinatario diretto (*iure proprio*) delle norme antinfortunistiche, prescindendo da una eventuale "delega di funzioni" conferita dal datore di lavoro.

Che si tratti di una responsabilità diretta lo si ricava dall'art. 56 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ove sono stabilite le sanzioni per l'inosservanza alla normativa precauzionale di cui è direttamente onerato il preposto, distinte da quelle previste per il datore di lavoro dall'articolo 55 dello stesso Testo unico.



Nota

Un operaio addetto alla pulizia all'interno del tamburo di una betoniera aveva riportato, nel corso delle operazioni, lesioni gravissime consistite nell'amputazione del piede sinistro. Il capo cantiere, quale soggetto preposto alla sicurezza, era stato condannato per non avere adottato misure di sicurezza idonee a consentire l'effettuazione dei lavori in condizioni di sicurezza, in quanto l'uso dei cunei di legno per il bloccaggio del tamburo dell'autobetoniera non era idoneo ad assicurare la posizione di fermo del tamburo. Lo stesso era stato informato della rottura del pignone e della necessità di pulire il tamburo e questa situazione aveva richiesto un livello di attenzione elevato, poiché, essendo proprio il pignone (come indicato nel manuale d'uso) ad assicurare il bloccaggio del tamburo, quest'ultimo poteva roteare liberamente in assenza di fermo. Secondo i Giudici, la doverosa vigilanza di verifica continua del fissaggio del tamburo poteva essere assicurata con l'impiego di un operaio all'esterno del mezzo.

Con il ricorso per Cassazione l'imputato aveva lamentato di non avere potere di spesa e che l'ordine di provvedere alla pulizia della betoniera era stato impartito dal capo-imbocco, il quale aveva assunto questa iniziativa a sua insaputa. Lo stesso aveva anche eccepito l'iniziativa autonoma ed esorbitante del lavoratore, il quale era stato edotto e bene informato dei rischi connessi alla propria attività di magazziniere, che certo non comprendevano quelli connessi alla pulizia della betoniera.

La Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. In particolare ha rimarcato l'obbligo, per il preposto, di curare tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione dei lavori in condizione di sicurezza, al fine di evitare che i lavoratori, in virtù di scelte irrazionali e/o per comportamenti non adeguatamente attenti, possano subire infortuni sul lavoro. Questo tanto più tenendo conto che, nel caso di specie, l'imputato, nella sua qualità di capocantiere, aveva l'obbligo di vigilare anche sull'attività dei preposti a lui subordinati gerarchicamente e funzionalmente.

Richiamando l'art. 19, D.Lgs. n. 81/2008, i Giudici hanno rilevato che anche i preposti rientrano tra i soggetti obbligati ad "attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto". Vero è che questo obbligo incombe innanzitutto al datore di lavoro, al quale competono anche poteri organizzativi, predispositivi e di spesa al riguardo; ma il preposto non è un soggetto estraneo al conseguimento dei risultati scaturenti dall'adempimento di quell'obbligo, non è un soggetto che possa notarilmente e passivamente meramente registrare una situazione di non conformità a legge e rimanere silente, passiva e ratificatoria acquiescenza. Al contrario, proprio perché diretto destinatario del precetto di legge, è tenuto ad attivarsi nel controllo della rispondenza della situazione di fatto ai dettami di legge e, nella verificata situazione di non corrispondenza dei luoghi di lavoro alle prescrizioni antinfortunistiche di legge, ad attivarsi per tutto quanto sia nelle sue possibilità per rimuovere questa situazione pregiudizievole per la sicurezza dei lavoratori, nello svolgimento di quelle attività che pur sempre dirige e sovrintende, assumendo anch'egli nei confronti dei lavoratori medesimi una posizione di garanzia.

Nel caso di specie poi l'esercizio degli obblighi di sorveglianza e di vigilanza doveva essere ancora più pregnante, poiché era stato destinato all'esecuzione dei lavori di pulizia del tamburo un lavoratore solitamente impiegato in mansioni diverse.

Né poteva essere ritenuta abnorme, infine, la condotta del lavoratore che si era introdotto all'interno della betoniera per eseguire un ben preciso compito affidatogli.

(Pierguido Soprani, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 18.09.2012, n. 17)

■ CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 9 gennaio 2012, n. 109, Pre. Galbiati, Rel. Montagni

LAVORO ALLE MACCHINE - Gru semovente - Contratto di noleggio - Obblighi del titolare dell'impresa di noleggio - Valutazione Nolo "a caldo" - Responsabilità del manovratore - Valutazione - Condizioni

Il titolare dell'impresa che noleggia macchinari e che mette a disposizione anche il manovratore, non assume nei confronti dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore alcuna posizione di garanzia in relazione ai rischi connessi all'ambiente di lavoro; egli risponde dei soli danni connessi all'oggetto principale dell'obbligazione, cioè al funzionamento della macchina.

In caso di noleggio a caldo, che si ha quando il locatore mette a disposizione dell'imprenditore anche un proprio dipendente, tali obblighi protettivi gravano specificamente sul manovratore, il quale risponde dei danni connessi alla funzionalità operativa della macchina.

Nota

Un lavoratore dipendente, operante in qualità di manovratore a terra, tramite telecomando, della piattaforma "ragno" sulla quale stava lavorando l'operaio vittima dell'infortunio, era stato condannato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in quanto la piattaforma mobile si era ribaltata, mentre si trovava a 21 metri da terra, e il lavoratore che si trovava a bordo della navetta era precipitato al suolo.

La macchina (gru semovente) era stata noleggiata "a caldo" dall'Università e le modalità di stabilizzazione della piattaforma non risultavano conformi alle indicazioni contenute nel manuale di istruzioni, questo in quanto il posizionamento degli stabilizzatori sarebbe dovuto avvenire simmetricamente, lungo l'arco dei 360 gradi, mentre era stato accertato che gli stabilizzatori

registravano un dislivello di 79 centimetri fra le due coppie ed erano posizionati su un piano inclinato, caratterizzato da ingente presenza di pietrisco. In particolare, era emerso che gli stabilizzatori erano su due tavole sovrapposte di circa 5 centimetri di spessore e che queste tavolette avevano ceduto, provocando il ribaltamento della navetta situata all'estremità del braccio telescopico.

Condannato nei gradi di merito del processo, l'imputato aveva proposto ricorso per Cassazione, osservando di non avere alcuna posizione di garanzia, rispetto all'operaio rimasto vittima dell'infortunio; questo in quanto tra lo stesso imputato (manovratore della gru) e il lavoratore operante in quota a bordo della navetta non vi era alcun rapporto di subordinazione o parasubordinazione.

In relazione al concreto utilizzo della gru, aveva addotto di possedere adeguate conoscenze tecniche; aveva rilevato di avere correttamente posizionato la piattaforma, secondo le indicazioni del manuale d'uso, anche avvalendosi di apposite tavole di legno per la ripartizione dei carichi; infine, aveva sottolineato di avere anche effettuato un collaudo, per verificare l'idoneità delle operazioni di posizionamento, collaudo che aveva sortito esito positivo.

L'imputato aveva evidenziato che la rottura delle tavole fosse stata la conseguenza del ribaltamento del mezzo e non la causa dell'evento, come ritenuto dai Giudici di merito; quindi, il ribaltamento del mezzo si era verificato per fattori imprevedibili e imprevedibili, tant'è che neppure entrarono in funzione gli specifici dispositivi di sicurezza del macchinario.

La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, risolvendosi nella mera prospettazione di una ricostruzione alternativa della dinamica causale del sinistro, rispetto a quella accertata dai giudici di merito. I Giudici di legittimità hanno ritenuto che la decisione impugnata si presentava corretta e i suoi contenuti motivazionali avevano fornito una risposta persuasiva alle risultanze probatorie.

In realtà, la Corte territoriale aveva evidenziato la sussistenza di un profilo di colpa a carico del manovratore, il quale avrebbe dovuto posizionare la piattaforma al di sopra del piazzale, dove si trovava una base di appoggio idonea al posizionamento in sicurezza della gru.

Inoltre, le basi utilizzate per la ripartizione dei carichi si erano rivelate inidonee e vi era stato pure un erroneo allargamento degli stabilizzatori, tant'è che, dagli accertamenti effettuati sul posto, era emerso che il carico gravava asimmetricamente sui due stabilizzatori di sinistra, per cui il supporto di legno per la distribuzione del carico aveva ceduto.

Quanto alla violazione degli obblighi di prevenzione connessi all'utilizzo della piattaforma, così come specificati anche nel manuale di istruzioni, essendo risultato che l'imputato aveva ricevuto adeguata formazione professionale, ha ritenuto che gli obblighi protettivi nei confronti della vittima dell'infortunio (si trattava di un lavoratore alle dipendenze dell'appaltatore) gravassero specificamente sul manovratore il quale, quindi, doveva rispondere dei danni connessi all'impropria modalità di funzionamento della macchina.

Secondo la Cassazione, il soggetto titolare dell'impresa che noleggia macchinari e che mette a disposizione anche il manovratore, non assume nei confronti dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore una posizione di garanzia in relazione ai rischi connessi all'ambiente di lavoro; lo stesso risponde dei soli danni connessi all'oggetto principale dell'obbligazione, cioè al funzionamento della macchina (funzionalità strutturale). In caso di noleggio a caldo, che si ha qualora il locatore metta a disposizione dell'imprenditore anche un proprio dipendente, questi obblighi protettivi riguardano specificamente il manovratore, il quale risponde dei danni connessi al funzionamento della macchina (funzionalità operativa).

(Pierguido Soprani, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 18.09.2012, n. 17)

Approfondimenti



PROCEDURE - Gli ultimi interventi in materia di DURC

Il regolamento di esecuzione dei contratti pubblici, entrato in vigore nel 2011, e le recenti novità normative in materia di autocertificazione hanno portato gli enti e il Ministero del lavoro a effettuare una serie di interventi per importanti precisazioni sull'obbligo di presentazione del DURC.

Pietro Gremigni, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 30.09.2012, n. 914

Non autocertificabilità

Il DURC non è autocertificabile in quanto le valutazioni effettuate da un organismo tecnico (nel caso di specie istituto previdenziale o assicuratore o casse edili) non possono essere sostituite da un'autodichiarazione (Min. lavoro, nota n. 619/2012).

Il parere ministeriale si è posto in contrasto con il riformulato art. 44-bis del D.P.R. 445/2000 a opera della recente legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) secondo cui «le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'art. 71, dalle Pubbliche amministrazioni precedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore».

Tale disposizione non sopprime il DURC e l'obbligo di acquisizione o presentazione dello stesso, ma va intesa infatti nel senso che le Pubbliche amministrazioni hanno la possibilità di vagliare i contenuti dei DURC acquisiti con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.

In che modo ciò succede? INPS e INAIL, con una nota congiunta del 26 gennaio 2012, hanno precisato che le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni si riferiscono ai soli casi in cui il legislatore abbia previsto espressamente la presentazione del DURC da parte dei privati come nel caso contemplato dal comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 secondo cui il DURC deve essere trasmesso all'Amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.

In tale caso, l'Amministrazione che ha ricevuto il DURC può verificare in ogni momento l'autenticità dello stesso attraverso il contrassegno posto in calce al documento. Infatti tutti i DURC riportano in calce un contrassegno generato elettronicamente (cosiddetto "glifo") che consente di verificare la provenienza e la conformità del documento cartaceo con il documento informatico presente nella banca dati DURC. Tale verifica può essere effettuata in ogni momento utilizzando un apposito software gratuito disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it e raggiungibile dall'icona "verifica autenticità dei documenti". Ricordiamo che l'unico caso di autodichiarazione in materia di DURC l'abbiamo nell'ambito dei lavori pubblici (art.), del D.Lgs. 163/2006/38, comma 1, lett. e art. 4 legge 106/2011), secondo il quale «per i contratti di forniture e servizi fino a euro 20.000 stipulati con la PA e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. p), del Testo Unico di cui al D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le Amministrazioni precedenti sono tenute a effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del medesimo Testo Unico di cui al D.P.R. 445/2000».

Ricordiamo che la recente legge sulle semplificazioni (legge 35/2012) ha esteso anche al settore dei lavori edili privati e non solo a quelli pubblici, la potestà delle Amministrazioni pubbliche come, per esempio, quelle concedenti il permesso di costruire, di acquisire d'ufficio il DURC.

Pertanto dall'entrata in vigore della legge 35/2012 l'acquisizione del DURC relativo alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi interessati a un appalto nel cantiere edile deve essere effettuata d'ufficio dalla medesima amministrazione e non deve essere più presentato dal committente. Tuttavia l'INPS (circ. n. 98/2012) ha precisato che restano valide le disposizioni dettate dall'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e, pertanto, in questi specifici casi, il privato potrà richiedere alla Pubblica amministrazione il rilascio del DURC che dovrà, a pena di nullità, contenere la seguente dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

In ogni caso se dall'acquisizione d'ufficio dovesse risultare la mancanza della regolarità contributiva l'amministrazione concedente in genere deve sospendere o revocare o non accordare l'efficacia al titolo abilitante e cioè del permesso di costruire o della DIA.

Lavori privati edili

In base alla recente legge 35/2012 di semplificazione di alcune procedure amministrative, anche nei lavori privati del settore edile le Amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il DURC delle imprese esecutrici dei lavori stessi. Viene meno pertanto l'obbligo del committente di presentare all'amministrazione il DURC delle imprese esecutrici, dato che sarà l'amministrazione concedente ad acquisirlo d'ufficio.

Tuttavia per il Ministero del lavoro (circ. n. 12 del 1° giugno 2012) i privati nell'ambito del contratto di appalto e per gestire i rapporti tra di loro possono chiedere il DURC al fine di verificare l'idoneità delle imprese appaltatrici o esecutrici, nonché dei lavoratori autonomi.

Casse edili

Con la nota del 2 maggio 2012 il Ministero del lavoro ha ribadito che le Casse edili che rilasciano il DURC devono essere in possesso dei requisiti previsti. Pertanto le casse edili operanti solo a livello locale, non costituite dalle organizzazioni più rappresentative e non collegate alla CNCE, non sono abilitate a rilasciare il DURC. L'eventuale rilascio rende il documento inefficace.

Irregolarità contributiva

Nell'ambito dei contratti pubblici se il responsabile del procedimento del DURC della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore accerta un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto dalle Amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori e stazioni appaltanti, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori in edilizia la cassa edile (art. 4 del D.P.R. 207/2010). Una volta ricevuto un DURC attestante l'irregolarità dell'esecutore o del subappaltatore, la stazione appaltante deve comunicare, per posta elettronica certificata, alla sede INPS che ha accertato l'inadempienza, la volontà di attivare l'intervento sostitutivo (INPS, circ. n. 54 del 13 aprile 2012).

La stessa circolare ha previsto il caso di intervento sostitutivo da parte di più stazioni appaltanti in considerazione della possibilità che l'impresa esecutrice irregolare intrattenga più appalti contemporaneamente. In questo caso, le comunicazioni pervenute dalle stazioni appaltanti saranno considerate dall'INPS secondo l'ordine cronologico di arrivo; ciò al fine di evitare che siano acquisiti versamenti non dovuti dalle stazioni appaltanti che, in tal caso, dovranno essere oggetto di tempestiva restituzione alla stazione medesima.

Nel caso di incapienza della somma spettante all'impresa appaltatrice, le somme dovute dalla stazione appaltante all'appaltatore stesso dovranno essere ripartite tra gli istituti e le casse edili creditori in proporzione dei crediti di ciascun istituto e cassa evidenziati nel DURC o comunicati dai medesimi, a seguito di richiesta della stazione appaltante (Min. lavoro, circ. n. 3/2012).

Nel recente intervento di commento a tale disposizione, l'INAIL ha precisato che, una volta effettuato il versamento nei confronti degli enti, la stazione appaltante non deve richiedere un nuovo DURC per il pagamento dell'eventuale somma residua all'operatore economico (INAIL, nota 21 marzo 2012).

La predetta circolare ministeriale affronta la medesima questione sul versante delle impresesubappaltatrici sempre all'interno dei contratti pubblici.

Nel caso di debiti del **subappaltatore**, opera ugualmente la predetta procedura, solo che l'intervento sostitutivo da parte della sezione appaltante per sanare i debiti dei subappaltatori:

- deve realizzarsi solo nelle ipotesi di somme residue a seguito delle ritenute ex art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e a seguito dell'eventuale intervento sostitutivo attivato per irregolarità del DURC dell'appaltatore;


- non può eccedere il valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del DURC irregolare. Il valore del subappalto costituisce infatti un limite che, oltre a essere normativamente previsto, garantisce comunque un'adeguata tutela in relazione ai lavoratori impiegati nell'appalto stesso; una volta soddisfatta, anche solo parzialmente, la pretesa creditoria degli enti nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante potrà effettuare il pagamento all'appaltatore regolare (INAIL, nota 21 marzo 2012);

- nel caso in cui l'irregolarità riguardi il solo subappaltatore e l'importo dovuto a quest'ultimo risulti insufficiente a "coprire" l'irregolarità attestata dal DURC, l'intervento sostitutivo, ancorché i debiti contributivi del subappaltatore siano soddisfatti solo in parte, svincola il pagamento nei confronti dell'appaltatore. Anche l'INPS, con il msg. n. 4087/2012, ha recepito le indicazioni ministeriali sull'intervento sostitutivo della stazione appaltante, facendo alcune precisazioni, che riportiamo nello *schema 1*.


Dematerializzazione del DURC

Nell'ottica della semplificazione delle procedure amministrative (vedi legge 35/2012), il Ministero del lavoro con la circ. n. 12/2012 ha precisato che gli Istituti e le altre Pubbliche amministrazioni sono tenute a adottare ogni accorgimento utile per una "dematerializzazione" del DURC. Infatti l'acquisizione della certificazione non potrà più operarsi attraverso i canali della posta cartacea, che oltre a dare luogo a costi elevati, non garantiscono certezza dei tempi di consegna materiale del certificato. Pertanto, gli Istituti provvederanno ad attivare ogni iniziativa utile a una progressiva diffusione dell'utilizzo della PEC per la consegna del DURC, fermo restando che a decorrere dal 1° luglio 2013, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 22 luglio 2011, l'invio del documento avverrà esclusivamente tramite PEC.

SCHEMA 1



CONTRATTI PUBBLICI CON DURC IRREGOLARE: FASE OPERATIVA PER L'INAIL



Appalti

**Rischio ingorgo per il tribunale delle imprese**

Viaggio negli uffici alle prese con le difficoltà organizzative: più lavoro con lo stesso personale, la corsia preferenziale può trasformarsi in un imbuto

G. Latour e M. Salerno, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 24.09.2012, n. 37

Rischio effetto-boomerang per il tribunale delle imprese. Almeno all'inizio non sarà una rivoluzione quella lanciata dall'articolo 2 del decreto liberalizzazioni e arrivata, la scorsa settimana, al suo giro di partenza. Perché le sezioni specializzate in materia di impresa, competenti anche per gli appalti, si scontrano con difficoltà organizzative pesanti.

Nei tribunali, cioè, si mischiano le carte di compiti e attribuzioni ma non si preme l'unico tasto decisivo: quello del numero di giudici e cancellieri. Quindi i magistrati, in molti casi, anziché avere più tempo per dedicarsi alle controversie aziendali, dovranno solo far fronte a più cause di prima, con il rischio di creare colli di bottiglia. Così, a poche ore dalla partenza delle nuove sezioni, già si chiede l'arrivo di altri giudici per alimentare i tribunali delle imprese.

Le sezioni speciali per le imprese, come detto, nascono con il Dl n. 1/2012 dove si stabilisce che i nuovi giudizi in alcune materie dovranno avere questo canale preferenziale. A dispetto delle grandi attese della prima ora, però, il risultato concreto che sta prendendo forma in questi giorni appare una gigantesca incognita. Tutti sono pronti, ma quasi nessuno è convinto dell'efficacia della riforma.

Arturo Toppan, presidente del tribunale di **Venezia**, spiega: «Noi avevamo già la sezione in materia di proprietà intellettuale, abbiamo organizzato il nuovo tribunale partendo da quella». Quindi, gli stessi giudici avranno più cause di prima. «Questa riforma è stata fatta senza aumentare gli organici. Noi riceveremo cause da tutta la regione senza un supporto adeguato». Vengono, cioè, liberati i tribunali più piccoli, che perdono le cause in materia di impresa, ma a quelli più grandi non vengono date nuove forze.

Denunce simili arrivano da tutta Italia. A **Palermo** la sezione è ancora in fase di organizzazione, impossibile dunque avere dettagli sul carico di lavoro e sul personale dedicato a gestire le nuove cause. Anche a **Napoli** si vive una situazione da stand by: il decreto di riorganizzazione firmato dal presidente Carlo Alemi è stato bocciato. Ora si aspetta il giudizio del Csm. Dal tribunale di **Firenze** raccontano: «A questa sezione dedicheremo cinque o sei giudici, che dovranno trattare circa 900 cause all'anno». Una massa di lavoro scaricata sulla nuova sezione senza particolari sostegni. «È un errore parlare di riforma a costo zero. Il costo c'è ma viene scaricato sui tribunali. In pratica, dovremo far fronte a questa massa di carta in più da soli».

Una posizione simile a quella che si registra a **Cagliari**, dove il tribunale rappresenta una vera novità, visto che in passato non esisteva neppure la sezione dedicata a gestire le cause relative alla proprietà industriale, che venivano trasferite a Roma. Ora, invece, tutto resta nell'isola. Anzi, proprio a Cagliari, tribunale che dovrà occuparsi anche dei giudizi relativi agli altri tribunali sardi, contando sulle forze di quattro giudici, più il presidente di sezione. «Arriverà un quarto giudice – spiega il presidente del tribunale **Francesco Sette** – selezionato attraverso un bando già pubblicato. Ci aspettiamo di dover gestire tra le 100 e le 200 cause all'anno». Rischio ingolfamento? «Dipenderà dal carico di lavoro – è la risposta –. Non a caso la settimana scorsa abbiamo chiesto al ministro Severino un aumento dell'organico. Vediamo cosa succederà».

Certo la mole di lavoro aumenterà, il personale rimane invariato perché è frutto di una riorganizzazione interna e si tratta di cause di un certo impegno ». Il rischio, insomma, è che alla fine anche se presentato come una corsia preferenziale, il tribunale delle imprese finisca per assomigliare di più a un'autostrada in un giorno di esodo estivo.

Le uniche aree dove il sistema sembra in grado di funzionare sono quelle con un numero minore di imprese e, quindi, di controversie. A parlare è **Raffaele Morvay**, presidente del tribunale di **Trieste**. «Non prevediamo un impatto forte; da questo punto la nostra regione è molto tranquilla». Quindi, i giudici faranno il doppio lavoro. «Parliamo di una cinquantina di cause all'anno, una alla settimana. Ci saranno componenti della sezione civile che si specializzeranno in questo ambito e che faranno anche altro». A **Torino** si attendono circa 300 cause all'anno. A **Roma** la situazione è più complessa. Non si è ancora riusciti a creare una versa sezione specializzata e pesa un arretrato totale di circa 10mila cause.

Dal ministero della Giustizia qualche aiuto è arrivato. Nella riunione della scorsa settimana il Guardasigilli Paola Severino ha promesso lo spostamento di 26 magistrati alle nuove sezioni: grossomodo, uno per tribunale. Una misura che rischia, però, di essere solo un pannicello caldo. «A noi è stato destinato un giudice in più e non so nemmeno se andrà al tribunale delle imprese», racconta **Aldo Criscuolo**, presidente del tribunale di **Perugia**.

Anche se il problema non sono soltanto i magistrati, ma tutto il personale degli uffici giudiziari. «Siamo operativi – dice **Francesco Scutellari**, presidente del tribunale di **Bologna** –. Abbiamo ampliato la sezione che si occupa di proprietà industriale. I magistrati, però, non andranno in maniera esclusiva al nuovo tribunale ma si occuperanno anche della sezione di provenienza». A queste condizioni, «non mi aspetto una deflazione del carico, perché non c'è solo un problema di magistrati ma di tutto il personale: anche i cancellieri oggi non sono in numero adeguato».



Con l'impianto fotovoltaico il condominio può diventare società di fatto

Con la ris. n. 84/E del 10 agosto 2012, l'Agenzia delle entrate chiarisce un particolare aspetto - rilevante sia sotto il profilo giuridico, sia in ambito tributario - relativo all'ipotesi del condominio dotato di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW la cui energia prodotta sia ceduta totalmente o parzialmente alla rete oppure di potenza superiore ai 20 kW.

Paolo Duranti e Clementina Cazzaniga, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 30.09.2012, n. 914

Disciplina attuale della tariffa incentivante

La produzione di energia derivante da un impianto fotovoltaico, di potenza non superiore a 20 kW, posto a servizio dell'abitazione o della sede dell'ente non individua un'attività commerciale abituale quando l'energia prodotta è utilizzata essenzialmente per finalità domestiche e l'eccedenza, che non risulta auto-consumata, viene immessa in rete mediante il servizio di scambio sul posto (Ag. entrate, circ. n. 46/E del 19 luglio 2007). Si considera, invece, commerciale la produzione di energia elettrica derivante da impianti di potenza fino a 20 kW non posti a servizio dell'abitazione o della sede dell'ente quando l'energia prodotta viene ceduta - totalmente o parzialmente - alla rete, nonché da impianti di potenza superiore ai 20 kW. Relativamente ai profili tributari dello "scambio sul posto" si rinvia alla ris. n. 13/E del 20 gennaio 2009.

Condominio con impianto di potenza fino a 20 kW

Ipotesi classica

Le somme, che il condominio percepisce dal GSE a titolo di tariffa incentivante in relazione all'energia prodotta con impianti di potenza fino a 20 kW asserviti al condominio stesso e finalizzati a soddisfare le necessità condominiali, non assumono rilevanza fiscale, al pari di quella percepita dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali che gestiscono impianti fotovoltaici della stessa potenza per soddisfare principalmente le esigenze domestiche. In particolare, le Entrate hanno chiarito che il condominio titolare di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW non è considerato soggetto che svolge attività commerciale abituale in relazione all'energia prodotta in misura eccedente il proprio fabbisogno e immessa in rete mediante lo "scambio sul posto". Ne consegue che i proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta e non autoconsumata sono tassabili in capo ai singoli condòmini come reddito diverso ai sensi dell'art. 1, lett. a), del TUIR/67, comma 1, lett. a), in proporzione ai millesimi di proprietà. Il condominio, in altre parole, rimane estraneo all'attività di produzione di energia.

Cessione dell'energia alla rete

Nulla dice, invece, la citata circolare del '97 in merito all'ipotesi del condominio che utilizza un impianto, di potenza pari o inferiore a 20 kW, in relazione al quale opti per la cessione integrale o parziale alla rete dell'energia prodotta. Lo stesso discorso vale per gli impianti condominiali di potenza superiore a 20 kW.

Soluzione fornita dalle Entrate

Nella risoluzione in commento, l'Agenzia delle entrate ha affermato che, nell'ipotesi di realizzazione negli spazi condominiali di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW la cui energia prodotta sia ceduta totalmente alla rete oppure di potenza superiore ai 20 kW, il condominio non può essere considerato come soggetto che svolge l'attività di produzione e vendita dell'energia.

Effetti sul piano civilistico

In presenza di un'intesa verbale tra i condomini oppure di un semplice comportamento concludente, idoneo a dimostrare la volontà delle parti di stipulare un accordo per l'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale e di ricavarne proventi, e se vi è il conferimento di beni o servizi (l'impianto fotovoltaico e gli spazi comuni) finalizzato alla formazione di un fondo comune, per il Fisco si può individuare una società di fatto. Si ricorda che per la dottrina prevalente le società di fatto sono quelle società che nascono implicitamente da un comportamento delle parti che realizzino nei contenuti la fattispecie prevista dall'art. 2247 cod. civ., e cioè l'intenzionale esercizio in comune di un'attività commerciale anche occasionale (*affectio societatis*), a scopo di lucro, e conferimento a tal fine dei necessari beni o servizi. Relativamente alla disciplina civilistica, in particolare, la realizzazione dell'impianto fotovoltaico per finalità commerciali rientra tra le "Innovazioni" di cui all'art. 1120 cod. civ., "dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni". Dalla società di fatto restano esclusi - e pertanto non sono tenuti a sopportarne le spese - i condomini che hanno manifestato il proprio dissenso rispetto alla decisione adottata dalla maggioranza (ai sensi dell'art. 1136 cod. civ.) in quanto non intendono trarre vantaggio dall'investimento.

Effetti sul piano tributario

Sotto il profilo fiscale, ai fini delle imposte dirette la società di fatto è tenuta ad applicare la normativa dettata per le snc; ai sensi dell'art.), del TUIRb5, comma 3, lett. , infatti, "ai fini delle imposte sui redditi le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano per oggetto o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali". Per quanto attiene all'IVA, poi, si tratta di un soggetto passivo d'imposta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633 del 26 ottobre 1972, con il conseguente obbligo di effettuare i relativi adempimenti. In altre parole, siamo in presenza di un soggetto d'imposta autonomo, obbligato a presentare una dichiarazione dei redditi autonoma e una dichiarazione IVA autonoma, a tenere i registri obbligatori nonché a registrare, liquidare e versare l'IVA secondo i principi ordinari. Tali premesse conducono alla conclusione che la società di fatto sorta tra condomini - con le modalità anzidette - al fine di gestire un impianto fotovoltaico, deve essere considerata un ente commerciale e come tale obbligato a emettere fattura nei confronti del GSE in relazione all'energia che immette in rete. Il GSE che eroga la tariffa incentivante deve invece operare nei confronti della società di fatto la ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/1973 sulla tariffa relativa alla parte di energia immessa in rete. La soluzione adottata dall'Agenzia delle entrate risulta anche in linea con l'orientamento giurisprudenziale in base al quale, nel momento in cui il bene è sottratto all'uso comune e destinato esclusivamente a un'utilizzazione economica abituale, non si è più nell'ambito di una comunione, bensì nell'ambito di un'attività di tipo commerciale (Comm. trib. centr., Sez. XXII, sent. n. 8928, 14 ottobre 1981; Comm. trib. reg. Sicilia, sent. n. 220, 8 febbraio 2002).



Smart cities and communities - Istanze dal 20 settembre al 9 novembre

QUADRO NORMATIVO

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con D.M. 5.7.2012, n. 391/Ric. ha disposto i requisiti e le modalità per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, finalizzato allo sviluppo di idee progettuali per *Smart cities and communities and social innovation*.

Parte del Fondo sarà destinata al sostegno di progetti di innovazione sociale proposti da giovani che non abbiano compiuto 31 anni alla data di scadenza della presentazione delle domande.

Le somme stanziare ammontano a complessivi Euro 655,5 milioni, di cui Euro 170 milioni in forma di contributi a fondo perduto e Euro 485,5 milioni in forma di finanziamenti a tasso agevolato, attualmente al tasso fisso dello 0,50%, per un periodo non superiore a 10 anni.

I progetti devono avere una durata non superiore a 36 mesi e devono, in ogni caso, concludersi entro il 30.12.2015. Per i contributi destinati alle idee progettuali, le istanze di accesso al beneficio possono essere presentate a decorrere dal 20 settembre e fino alle ore 17.00 del 9.11.2012. Dalla stessa data e fino alle ore 17.00 del 7.12.2012 possono essere inviate anche le domande relative ai progetti di innovazione sociale.

Miriam Cosmai, Il Sole 24 ORE - La Settimana Fiscale, 28.09.2012, n. 35

PROGETTI PER L'UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE - BANDO: con D.M. 5.7.2012, n. 391/Ric., il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha emanato un bando finalizzato a promuovere l'utilizzo evoluto delle tecnologie da parte di cittadini, imprese e Amministrazioni, attraverso progetti in grado di sviluppare soluzioni tecnologiche, servizi, modelli e metodologie che si collocano sulla frontiera della ricerca applicata di origine industriale ed accademica, nell'ambito delle *Smart cities and communities* ovvero dello sviluppo di modelli innovativi finalizzati a dare soluzione a problemi di scala urbana, metropolitana e più in generale territoriale tramite un insieme di tecnologie, applicazioni, modelli di integrazione e inclusione.

L'iniziativa si sviluppa su tutto il territorio nazionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari di "Horizon 2020", nonché dell'Agenda digitale europea e del Piano nazionale di e-government, ed a completamento del progetto già avviato con precedente bando n. 84/Ric. del 2.3.2012, destinato al Mezzogiorno d'Italia, allo scopo di sostenere interventi finalizzati a introdurre innovazioni attraverso progetti di ricerca fortemente innovativi che, impegnando competenze integrate dei grandi operatori, nonché delle micro, piccole e medie imprese presenti nei territori della convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) potessero contribuire allo sviluppo dei territori e al miglioramento della qualità della vita delle collettività.

AMBITO SOGGETTIVO: le idee progettuali possono essere presentate dai soggetti di cui all'art. 5, co. 1, D.M. 8.8.2000, n. 593, che hanno una sede operativa in Italia (1) o che si impegnano a costituirne una in caso di approvazione del progetto, ovvero:

- a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o di servizi;
- b) imprese che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- c) imprese artigiane di produzione ex L. 8.8.1985, n. 443;
- d) centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da uno o più dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c);

e) consorzi e società consortili con partecipazione finanziaria superiore al 50% di soggetti compresi in una o più delle precedenti lettere a), b), c), d); il limite della partecipazione finanziaria è ridotto al 30% per consorzi e società consortili aventi sede nelle aree economicamente depresse;

f) parchi scientifici e tecnologici.

Sono ammessi anche progetti proposti da gruppi associati in partenariato (2) costituiti al massimo da 8 soggetti a condizione che:

- la componente industriale del partenariato si faccia carico di almeno il 50% dei costi complessivi dell'attività di ricerca e sviluppo sperimentale, inclusi i costi di sperimentazione che devono rappresentare un costo compreso tra il 5% e il 10% del costo totale della proposta; la componente industriale e le Pmi partecipanti al partenariato devono avere al loro interno competenze, profili professionali e strutture adeguate allo svolgimento delle attività previste dall'idea progettuale presentata;
- nell'ambito del predetto 50% dei costi complessivi dell'attività di ricerca e sviluppo sperimentale:
 - una quota non inferiore al 10% sia direttamente sostenuta da una o più Pmi;
 - lo stesso soggetto industriale non sostenga costi per un importo superiore a ? 7,5 milioni per progetti riferiti ad uno stesso ambito;
- una quota non inferiore al 20% del costo totale del progetto sia direttamente sostenuta da Università statali, non statali legalmente riconosciute e da istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e /o enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca vigilati da un'Amministrazione pubblica centrale.

Ogni raggruppamento di soggetti associati può presentare non più di un'idea progettuale. Viceversa, ciascun singolo soggetto può partecipare a differenti raggruppamenti di soggetti associati proponenti.

Sono ammesse al partenariato anche le reti d'impresa che presentano le caratteristiche di Pmi.

CASO PARTICOLARE: gli enti di ricerca, nella forma giuridica di associazioni di diritto privato senza scopo di lucro, possono presentare idee progettuali solo se si configurano quali organismi di ricerca, come definiti all'art. 2, D.M. 2.1.2008, cioè soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dallo status giuridico o dalla fonte di finanziamento, la cui principale finalità statutaria consiste nello svolgimento di attività di ricerca scientifica e/o tecnologica e conseguente diffusione dei risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tali organismi, inoltre, sono tenuti a reinvestire tutti gli utili nelle suddette attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento.

AMBITO OGGETTIVO: il bando è destinato al finanziamento di idee progettuali di ricerca industriale, ovvero attività di sviluppo sperimentale non preponderanti, che abbiano un costo complessivo non inferiore ad Euro 12 milioni e non superiore ad Euro 22 milioni, afferenti agli ambiti schematicamente sintetizzati nella Tabella riportata alle pagg. segg.

CARATTERISTICHE DELLE IDEE PROGETTUALI: i progetti devono avere una durata non superiore a 36 mesi e devono, in ogni caso, concludersi entro il 30.12.2015;devono essere riferiti ad uno solo degli ambiti sopra descritti, sebbene in via secondaria possano interessare anche altri settori (tale ultima caratteristica comporta l'attribuzione di una particolare valutazione premiale). L'idea progettuale proposta deve essere prodotta con una relazione (3) che contenga i seguenti elementi:

- descrizione complessiva dell'idea progettuale che sintetizzi la tipologia di beni e servizi che si intende sperimentare, valorizzando la ricerca riferita ad un ambito prioritario con eventuali riferimenti ad ulteriori ambiti secondari;

- obiettivi di ricerca che si intendono perseguire, specificando le attività di ricerca necessarie per la realizzazione di ciascun obiettivo e la novità e l'utilità delle attività e delle conoscenze acquisibili, in confronto allo stato dell'arte internazionale;
- descrizione delle competenze scientifiche, tecniche e gestionali dei soggetti, le motivazioni della loro partecipazione al progetto, le eventuali esperienze di realizzazione di proposte equivalenti, la tipologia di impegno di ciascun soggetto partecipante;
- programma temporale della proposta, con definizione dettagliata delle fasi realizzative, tenuto conto che la fase di sperimentazione non può essere di durata inferiore a 1/4 della durata complessiva prevista;
- livello di coinvolgimento dei soggetti proponenti in partenariati europei e internazionali, finalizzati a sostenere l'effettiva implementazione sul territorio dei risultati del progetto;
- coordinamento con altre azioni di sviluppo urbano in via di attuazione nell'ambito internazionale, nazionale, regionale;
- indicazione della pubblica Amministrazione presso cui si prevede di svolgere le attività di sperimentazione (all'istanza va allegata la delibera dell'Amministrazione attestante la propria disponibilità alla partecipazione nonché l'interesse ad acquisire il servizio sperimentato, eventualmente secondo le forme e le modalità del *precommercial procurement*);
- descrizione del modello di governance fra il raggruppamento proponente, la P.A. coinvolta e l'eventuale partenariato locale;
- obbligo di includere nel contratto di sviluppo clausole che garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della medesima o di altre P.A.
- capacità di auto-sostenibilità nel medio-lungo periodo delle soluzioni previste, attraverso l'elaborazione di uno specifico business-plan delle attività post-progettuali.

Le idee progettuali e i successivi progetti esecutivi, nonché i progetti di innovazione sociale devono essere elaborati obbligatoriamente in lingua italiana e in lingua inglese (D.M. 2.7.2012, n. 415).

AMBITO DEI PROGETTI E FINALITÀ	
Ambito	Finalità
Sicurezza del territorio	Acquisizione di nuove conoscenze e di tecnologie innovative per la prevenzione dei rischi, la difesa e la messa in sicurezza del territorio, nonché la gestione di catastrofi ambientali attraverso l'impiego di tecnologie Ict
Invecchiamento della società	Individuazione di soluzioni innovative per migliorare la qualità di vita e la cura della popolazione anziana, attraverso lo sviluppo di nuovi sistemi e servizi finalizzati ad agevolare la mobilità e ridurre l'isolamento sociale, nonché la realizzazione di metodi diagnostici e terapeutici innovativi per malattie particolarmente critiche
Tecnologie welfare e inclusione	Tutela di categorie a rischio e prevenzione di forme di disagio sociale, attraverso lo sviluppo di servizi innovativi basati sull'impiego di tecnologie Ict e diretti alla soluzione dei problemi delle persone diversamente abili, all'inserimento sociale e lavorativo degli immigrati, al sostegno delle famiglie a basso reddito, alla diminuzione del fenomeno del <i>drop-out</i> (abbandono anticipato della scuola)
Domotica	Sviluppo di nuove conoscenze, soluzioni tecnologiche innovative, impianti, costruzioni e prodotti altamente innovativi che permettano di ridisegnare l'ambiente di vita domestico in modo da garantire una migliore qualità della vita delle persone, la sicurezza e l'autonomia delle persone diversamente abili
Giustizia	Innalzamento dell'efficienza del sistema giudiziario attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie e sistemi innovativi per l'ottimizzazione e la dematerializzazione della gestione documentale e per l'informatizzazione dei servizi al pubblico anche nell'ottica di contenimento dei costi del sistema

Scuola	<p>Progettazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistemi innovativi destinati agli studenti, per la diffusione della lettura del libro elettronico e l'utilizzo di contenuti digitali multimediali accessibili in rete; - <i>learning management system</i> (Lms) in grado di supportare la personalizzazione dei percorsi di apprendimento con flessibilità degli orari e affiancamento alle attività; - sistemi di <i>content management system</i> (Cms) di ausilio agli insegnanti per lo sviluppo di contenuti digitali multimediali
Waste management	Sviluppo di sistemi tecnologici innovativi integrati per la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti
Tecnologie del mare	Promozione della tutela dell'ambiente e delle risorse marine; innovazione del settore marittimo e della cantieristica navale attraverso lo sviluppo di tecnologie per la sicurezza, il monitoraggio, la bonifica e la conservazione dell'ambiente marino; rafforzamento del settore della pesca mediante un approccio di filiera; ottimizzazione di sistemi e tecnologie innovativi per la navigazione di superficie e subacquea
Salute	Promozione di nuovi modelli del sistema sanitario attraverso lo sviluppo di servizi di e-sanità a livello sovra/regionale, locale e individuale e il miglioramento del modello di interazione tra strutture sanitarie
Trasporti e mobilità terrestre	Sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni Ict nell'ambito della mobilità marittima, urbana, su gomma e/o su rotaia
Logistica last-mile	Promozione di nuovi modelli nel settore della logistica al fine di aumentare l'efficienza nella gestione dei circuiti di distribuzione dei beni
Smart grids	Produzione e gestione integrata a livello locale delle diverse fonti energetiche rinnovabili e dei relativi sistemi di distribuzione
Architettura sostenibile	Incentivazione del settore edilizio in chiave sostenibile attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie e materiali ad alte prestazioni, secondo il principio dello " <i>zero impact building</i> ", per il miglioramento dell'efficienza energetica, della riduzione dell'impatto ambientale, e del miglioramento delle condizioni di salute nei luoghi abitativi e di lavoro
Cultural heritage	Sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche per la diagnostica, il restauro, la conservazione, la digitalizzazione, la fruizione dei beni culturali
Gestione risorse idriche	Tutela delle risorse idriche attraverso lo sviluppo di sistemi e tecnologie innovative per il miglioramento della gestione delle acque attraverso un incremento dell'efficienza della rete e degli impianti di distribuzione esistenti nel territorio, con particolare attenzione all'impiego dell'acqua nei settori agricolo e industriale
Cloud computing technologies per smart government	Sviluppo di servizi di <i>e-government</i> attraverso la diffusione di piattaforme " <i>cloud</i> "

COSTI AMMISSIBILI: come disposto dal D.M. 2.1.2008, conformemente a quanto previsto dalla Comunicazione 2006/C 323/01 Ue in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo ed innovazione, sono ammessi i seguenti costi (al netto di Iva, se detraibile):

- spese per il personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca di cui al progetto) assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, parasubordinato o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio che preveda attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto;
- costi di ammortamento per acquisizione di beni strumentali nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca;
- costi dei servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e in misura non superiore al 10% delle altre spese ammissibili;
- spese generali strettamente dipendenti dal progetto di ricerca, in misura non eccedente il 50% delle spese del personale.

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE: le idee progettuali presentate verranno valutate da un gruppo di esperti indipendenti individuati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in base ai seguenti criteri:

- a) qualità della proposta (max 25 punti);
- b) qualità dei soggetti proponenti (max 25 punti);
- c) rilevanza e significatività delle pubbliche Amministrazioni (max 25 punti);
- d) grado di collegamento con altre azioni proposte nell'ambito di programmi regionali, nazionali e comunitari (max 25 punti).

Nel limite del doppio dei fondi disponibili, i soggetti le cui proposte abbiano conseguito un punteggio complessivo di almeno 70/100, (4) di cui almeno 20 punti per il criterio a), almeno 15 punti per il criterio b), almeno 10 punti per il criterio c), almeno 15 punti per il criterio d), saranno invitati a presentare i progetti esecutivi.

Tali progetti verranno valutati dal gruppo di esperti e, con Provvedimento del Ministero, verranno ammessi al finanziamento i migliori due progetti esecutivi per ciascun ambito.

Al fine di coinvolgere direttamente le giovani generazioni nell'individuazione dei bisogni sociali e delle relative soluzioni tecnologicamente innovative, per tali categorie di soggetti il bando prevede la possibilità di presentare progetti di innovazione sociale, per i quali è stata espressamente destinata una quota dei fondi disponibili.

Tali progetti di innovazione sociale possono essere presentati da soggetti (singoli o in gruppo) che non abbiano compiuto 31 anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e debbono intendersi quali *workpackages* formativi delle idee progettuali.

I progetti di innovazione sociale devono prevedere lo sviluppo di idee tecnologicamente innovative per la soluzione nel breve-medio periodo di specifiche problematiche esistenti nel contesto urbano di destinazione, con riferimento agli ambiti ammessi dal bando.

Il predetto gruppo di esperti valuterà tale tipologia di progetti in base a:

- qualità, innovazione e originalità delle attività progettuali proposte (max 30 punti);
- congruità economica delle attività progettuali (max 30 punti);
- rilevanza del business-plan relativo alle attività post-progettuali, in termini di necessaria autosostenibilità e capacità strutturale nel medio-lungo periodo (max 30 punti).

I progetti che otterranno il punteggio minimo di 60/90 verranno approvati con D.M. entro 30 giorni dal termine di presentazione delle istanze e diventeranno funzionalmente e strutturalmente collegati ai progetti esecutivi ammessi al finanziamento.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE: i fondi stanziati ammontano a complessivi Euro 655,5 milioni, di cui Euro 170 milioni in forma di contributi a fondo perduto e Euro 485,5 milioni in forma di finanziamenti a tasso agevolato, attualmente al tasso fisso dello 0,50%, per un periodo non superiore a 10 anni, comprensivo del periodo di preammortamento e utilizzo fino a un massimo di 5 anni.

Una parte del fondo stanziato (ovvero Euro 25 milioni) verrà destinato al finanziamento di progetti di innovazione sociale, orientati alla messa a punto di soluzioni tecnologicamente innovative, che abbiano un costo massimo di Euro 1 milione.

L'incentivo complessivamente erogato è pari all'80% dei costi giudicati ammissibili, di cui il 20% sotto forma di contributo alla spesa; per eventuali quote aggiuntive di costo giudicato ammissibile l'agevolazione predetta è riconosciuta nella forma del credito agevolato.

In particolare, per l'attività di ricerca industriale verrà concesso un contributo a fondo perduto pari al 20% dei costi ritenuti ammissibili (elevabile a 25% per attività svolte per almeno il 75% nelle aree depresse del Sud) e un credito agevolato pari al 75% degli stessi costi.

Per l'attività di sviluppo sperimentale il contributo alla spesa sarà pari al 10% dei costi ammissibili ed il credito agevolato sarà pari al 70% delle spese ammissibili.

In ogni caso, l'intensità degli aiuti può variare in considerazione delle dimensioni e della natura dei soggetti proponenti. (5)

SMART COMMUNITIES

Ai fini dell'individuazione delle aree di ricerca e delle traiettorie di sviluppo, tale concetto va inteso in senso ampio rispetto alla definizione di "agglomerato urbano di grande e media dimensione", e si riferisce al concetto di "città diffusa" e di "comunità intelligente" (anche attraverso l'aggregazione di piccoli Comuni ovvero sistemi metropolitani), nelle quali sono affrontate congiuntamente tematiche riferibili alle sfide sociali emergenti.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE: le domande di accesso al beneficio potranno essere presentate esclusivamente tramite il servizio telematico Sirio (<http://roma.cilea.it/Sirio>) ed entro le seguenti scadenze:

- idee progettuali - ore 17.00 del 9.11.2012;
- progetti di innovazione sociale - ore 17.00 del 7.12.2012.

Il servizio telematico sarà disponibile a decorrere dal 20.9.2012; tuttavia la modulistica e la guida alla compilazione sono già disponibili in una apposita sezione del predetto sito Internet, a decorrere dal 6 settembre.

Si evidenzia che sul sito Internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, all'indirizzo <http://www.istruzione.it/web/ricerca/smart-cities-andcommunities-and-social-innovation> è disponibile un servizio Faq, aggiornato settimanalmente il venerdì, ove è possibile consultare tutte le risposte ai quesiti formulati dagli interessati. Tali quesiti possono essere inviati al Ministero a mezzo posta elettronica, all'indirizzo: smartcitiesnazionali@miur.it.

(1) Sono, pertanto, ammesse al bando anche le società estere che hanno una sede operativa in Italia o che si impegnano a costituirne una in caso di approvazione del progetto.

(2) Il partenariato deve risultare già costituito alla data di presentazione del bando, pertanto non è possibile subordinare la sua costituzione all'approvazione del progetto.

(3) Massimo 4.000 caratteri per ciascun punto.

(4) Ai fini dell'ammissione, non è quindi sufficiente conseguire il punteggio minimo relativamente a ciascun criterio, atteso che tale somma sarebbe pari a 60 punti.

(5) Per maggiori dettagli si rinvia alla domanda n. 1 delle Faq - Paragrafo 4 - "Intensità dell'aiuto".



Iva per "cassa": novità del decreto "Sviluppo"

Analisi del "nuovo" regime Iva per cassa previsto dal decreto "Sviluppo".

Analogie e differenze tra l'attuale disciplina e quella precedente, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Sandro Cerato, Michele Bana, Il Sole 24 ORE - I Focus fiscali, settembre 2012, n. 5

L'art. 32-bis, D.L. 25 giugno 2012, n. 83 (1), inserito nel corso dell'*iter* di conversione in legge, rubricato "*Liquidazione dell'Iva secondo la contabilità di cassa*", sostituisce *in toto* il precedente regime Iva ad esigibilità differita di cui all'art. 7, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modif. con L. 28 gennaio 2009, n. 2. Tale ultima disposizione, come noto, ha introdotto, nell'ambito Iva, una disposizione "generale" che consente il differimento dell'esigibilità dell'imposta al momento in cui avviene l'effettivo pagamento dell'Iva, sia pure limitatamente ai soggetti con volume d'affari non superiore ad Euro 200.000, e non sarà più efficace a far data dall'entrata in vigore dell'art. 32-bis, D.L. 83/2012, che dovrà essere individuata da un apposito decreto attuativo.

La tecnica legislativa, quindi, non è stata quella di modificare l'art. 7, D.L. 185/2008, bensì di riscrivere *in toto* una disposizione normativa che disciplini il differimento dell'esigibilità dell'Iva al momento del pagamento del corrispettivo.

Obiettivo del presente capitolo è di analizzare il "nuovo" regime Iva per cassa, offrendo altresì un raffronto con l'attuale disposizione vigente, cercando di evidenziare analogie e differenze tra le due normative, anche riprendendo i chiarimenti D.L. 185/2008 (in particolare, con la C.M. 30 aprile 2009, n. 20/E).

REGOLE GENERALI: MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE ED ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA

Nel nostro sistema dell'Iva, in base alle indicazioni contenute nell'art. 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, all'atto in cui si verifica il momento di effettuazione dell'operazione, si determina altresì l'esigibilità del tributo, ossia l'obbligo per il cedente o prestatore di versare l'imposta, ed il correlato diritto alla detrazione in capo al cessionario o committente.

Nella tabella illustrata di seguito, sono schematizzate le diverse fattispecie previste nell'art. 6, D.P.R. 633/1972.

Rispetto a quanto indicato nella tabella, per completezza, si precisa che, in base al disposto dell'ultimo periodo dell'art. 6, co. 6, D.P.R. 633/1972, le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter, D.P.R. 633/1972, "*se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime*".

In ogni caso, se antecedentemente al momento indicato nella tabella precedente, avviene il pagamento parziale o totale, ovvero è emessa fattura, l'operazione si considera effettuata limitatamente all'importo pagato o fatturato.

Momento di effettuazione dell'operazione (art. 6, Dpr 633/1972)

Fattispecie	Effettuazione dell'operazione	Esigibilità dell'imposta
Cessione di beni immobili	Rogito notarile	Rogito notarile
Cessione di beni mobili	Consegna o spedizione	Consegna o spedizione
Cessione di beni con effetti traslativi: - vendita in prova - vendita con riserva di gradimento - conto deposito	Al verificarsi della condizione e, comunque, decorso non oltre un anno dalla consegna o spedizione	Al verificarsi della condizione e, comunque, decorso non oltre un anno dalla consegna o spedizione
Cessione di beni per atto della pubblica autorità	Pagamento del corrispettivo	Pagamento del corrispettivo
Cessione di beni in esecuzione di contratti di somministrazione	Pagamento del corrispettivo	Pagamento del corrispettivo
Passaggi dal committente al commissionario	Vendita dei beni dal commissionario al terzo	Vendita dei beni dal commissionario al terzo
Passaggi dal commissionario al committente	Vendita dei beni al committente	Vendita dei beni al committente
Autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa	Prelievo dei beni dall'impresa	Prelievo dei beni dall'impresa
Cessione di beni in esecuzione di contratti estimatori	Rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine e, comunque, decorso un anno dalla consegna o spedizione	Rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine e comunque decorso un anno dalla consegna o spedizione
Assegnazione di alloggi ai soci di cooperativa edilizia	Rogito notarile	Rogito notarile
Prestazioni di servizi	Pagamento del corrispettivo	Pagamento del corrispettivo
Autoconsumo di servizi	Momento in cui la prestazione è resa	Momento in cui la prestazione è resa
Autoconsumo di servizi a carattere periodico e continuativo	Mese successivo a quello in cui la prestazione è resa	Mese successivo a quello in cui la prestazione è resa
Prestazioni di servizi art. 7-ter rese da un soggetto passivo non residente in Italia a favore di un soggetto passivo stabilito in Italia	Momento di ultimazione della prestazione (se di carattere periodico e continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi)	Momento di ultimazione della prestazione (se di carattere periodico e continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi)

"NUOVA" IVA PER CASSA

Ambito applicativo

Il comma 1 dell'art. 32-bis, D.L. 83/2012 contiene le regole generali di funzionamento della "nuova" Iva per cassa, che in alcuni aspetti divergono in maniera sostanziale rispetto a quelle contenute nell'art. 7, D.L. 185/2008.

A tale proposito, è opportuno premettere che le novità introdotte sono frutto della facoltà accordata agli Stati membri dalla Direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010, esplicitamente richiamata nel corpo del testo normativo.

Soggetti interessati

La nuova versione dell'Iva per cassa (*"l'imposta diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi"*) si applica, secondo quanto stabilito dal predetto co. 1, *"per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione (...)"*.

Il dettato normativo riportato, nel richiedere la qualità di soggetto passivo in capo al cessionario/committente dell'operazione, quale requisito per il differimento dell'Iva all'atto del pagamento del corrispettivo, consente di individuare i primi casi per cui non trova applicazione la disciplina in esame, e più precisamente non rientrano nel perimetro di applicazione della normativa in commento le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori.

Con riferimento all'attuale regime vigente (art. 7, D.L. 185/2008), secondo quanto precisato al par. 2.1. della C.M. 20/E/2009, possono essere emesse fatture con Iva ad esigibilità differita anche per operazioni effettuate a favore di soggetti passivi non residenti, se rilevanti territorialmente in Italia; secondo l'Agenzia, infatti, il soggetto passivo nazionale, fatturando l'operazione con Iva, ha la facoltà di esercitare il differimento poiché debitore d'imposta.

Si ritiene che tale chiarimento possa essere applicabile anche per il futuro regime in commento, in quanto in tale ambito i requisiti richiesti sono i medesimi.

Limite del volume d'affari

A proposito del limite di volume d'affari ad Euro 2.000.000, è opportuno evidenziare che ciò comporta un ampliamento notevole dei soggetti interessati rispetto all'attuale disciplina vigente, il cui limite di Euro 200.000 è stato una delle motivazioni per cui i soggetti passivi non hanno utilizzato più di tanto tale possibilità.

In merito al riferimento temporale per la determinazione del volume d'affari, l'Agenzia delle Entrate, nella C.M. 20/E/2009 ha confermato quanto già previsto nel D.M. 26 marzo 2009, vale a dire che si deve aver riguardo al volume d'affari realizzato nell'anno solare precedente, ovvero, in caso di inizio attività, a quello che si presume di realizzare in corso d'anno. Tali precisazioni si dovrebbero rendere applicabili anche per il nuovo regime di Iva per cassa, che in tale ambito si è limitato ad innalzare ad Euro 2.000.000 il parametro di riferimento.

Diritto alla detrazione

In merito alla nascita del diritto alla detrazione, il regime di Iva per cassa previsto dall'art. 32-bis, D.L. 83/2012 contiene importanti e sostanziali novità, ed in particolare:

- l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti, in capo ai soggetti che si avvalgono dell'esigibilità differita, sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;
- il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

Tale disposizione, come detto frutto di un emendamento inserito in sede di conversione in legge, è stato oggetto di pesanti critiche, soprattutto in considerazione di una possibile violazione del principio di "simmetria", previsto dall'art. 167 della Direttiva 2006/112, nella parte in cui consente di differire il versamento dell'Iva, da parte del cedente o prestatore, al momento dell'incasso del corrispettivo, fermo restando l'esercizio del diritto alla detrazione in capo al cessionario o committente sin dal momento di effettuazione dell'operazione e, quindi, a prescindere dal pagamento del corrispettivo.

Tuttavia, tale "stortura", che come detto non è scevra da critiche in ambito comunitario, sembra il frutto della possibilità di deroga ai principi comunitari, in virtù di una dichiarazione a verbale allegata alla Direttiva 2010/45/UE (cd. "direttiva fatturazione", in vigore dal prossimo 1° gennaio 2013), secondo cui il diritto alla detrazione di un soggetto passivo che si avvale di un regime di esigibilità differita dell'Iva, qual è quello in questione, può essere posticipato fino al momento in cui tale soggetto procede al pagamento dell'imposta nei confronti del proprio fornitore o prestatore.

In altre parole, quello che fino a ieri era la caratteristica dell'Iva per "cassa", ossia una simmetria "intersoggettiva" tra cedente/prestatore e cessionario/committente in relazione rispettivamente al versamento ed alla detrazione dell'imposta, il D.L. 83/2012 propone una simmetria "intrasoggettiva", in quanto consente di posticipare il versamento dell'imposta addebitata per rivalsa all'atto dell'incasso della stessa, ma nel contempo differisce il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti all'atto dell'effettivo pagamento. A fronte di ciò, in capo al committente/cessionario del soggetto che si avvale dell'Iva per cassa, l'emendamento approvato consente, come detto, di detrarre l'Iva secondo le regole ordinarie, ossia sin dal momento di effettuazione dell'operazione, ed a prescindere quindi dall'effettivo pagamento dell'imposta.

Limite temporale all'esigibilità differita

Al pari di quanto previsto dall'art. 7, D.L. 185/2008, gli ultimi due periodi del co. 1, art. 32-bis, D.L. 83/2012, stabiliscono che:

- in ogni caso l'imposta diviene esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, in modo tale da evitare un eccessivo differimento nel pagamento del tributo (il termine di un anno, ha precisato la C.M. 20/E/2009, decorre dal momento di effettuazione dell'operazione, individuato a norma dell'art. 6, D.P.R. 633/1972);
- in deroga alla suddetta "interruzione" del differimento, il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

A proposito di tale ultima "deroga", già presente nell'art. 7, D.L. 185/2008, che a differenza dell'attuale regime vigente, l'art. 32-bis, D.L. 83/2012 non richiama più, quale evento che legittima il differimento dell'imposta *sine die*, l'assoggettamento a procedure esecutive del cessionario/committente. A proposito delle procedure concorsuali, che anche nella "nuova" Iva per cassa costituiscono motivo per il differimento dell'imposta anche oltre l'anno, è opportuno ricordare i precedenti chiarimenti espressi dall'Agenzia delle Entrate, ed in particolare:

- riguardo al momento di avvio della procedura concorsuale, si deve aver riferimento alla data in cui l'organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura;
- l'esigibilità differita si applica a tutti i cedenti e prestatori che abbiano emesso fatture con Iva nei confronti del cessionario o committente assoggettato alla procedura;
- in caso di revoca della procedura, l'imposta diviene esigibile nella prima liquidazione periodica successiva alla data di revoca.

Regime di opzione

Secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 32-bis, il regime in questione *"si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate"*. Sul punto, sarà necessario comprendere se tale opzione sia applicabile in relazione a ciascuna singola operazione (al pari di quanto accade in vigore dell'art. 7, D.L. 185/2008), ovvero, come sembra, se la stessa debba riguardare tutte le operazioni poste in essere dal soggetto passivo che ha esercitato l'opzione (escluse, ovviamente, quelle effettuate nei confronti di privati).

In attesa di opportuni chiarimenti, si ritiene che tale ultima impostazione sembrerebbe quella più corretta, atteso che, come già detto in precedenza, a differenza dell'attuale regime, in cui a fronte del differimento del debito in capo al cedente/prestatore, si determina un simmetrico rinvio del momento in cui è esercitabile il diritto alla detrazione in capo al cessionario/committente, con conseguente "neutralità" dell'operazione nei confronti dell'Erario, nel sistema delineato dall'art. 32-bis, D.L. 83/2012 il diritto alla detrazione in capo al cessionario/committente si esercita nei modi ordinari ed a prescindere dal pagamento dell'imposta. A fronte di ciò, tuttavia, in capo al cedente o prestatore, si legge nel comma 1 dell'art. 32-bis, *"l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi"*.

Come si desume dal contenuto della riportata disposizione, poiché il differimento del diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti in capo al soggetto che opta per l'Iva per "cassa" coinvolge necessariamente tutti gli acquisti, è inevitabile che, anche sul fronte delle operazioni attive, il differimento dell'esigibilità dell'imposta all'atto dell'incasso del corrispettivo dovrà necessariamente riguardare tutte le operazioni effettuate.

Resta fermo che, in presenza di operazioni attive effettuate con soggetti "privati", o di altre operazioni per le quali è preclusa l'applicazione del regime in questione e, quindi, soggette al regime ordinario di esigibilità dell'imposta, sarà necessario operare un calcolo proporzionale dell'Iva sugli acquisti, al fine di determinare la percentuale di tale Iva soggetta al differimento della detrazione.

Operazioni escluse

Il regime di Iva per cassa, precisa il comma 1 dell'art. 32-bis, non è applicabile, al pari di quanto previsto dall'art. 7, D.L. 185/2008, nei seguenti casi:

- operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva (regime monofase ex art. 74, co. 1, D.P.R. 633/1972, regime del margine per i beni usati di cui all'art. 36, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. con modif. con L. 22 marzo 1995, n. 85 e regime delle agenzie di viaggi e turismo di cui all'art. 74-ter, D.P.R. 633/1972);
- operazioni effettuate in regime di inversione contabile Iva (*reverse charge*), in quanto per tali operazioni il soggetto tenuto al versamento dell'imposta a debito è colui che ha ricevuto il bene o il servizio nell'esercizio di impresa, arte o professione.

Adempimenti del cedente/prestatore e del cessionario/committente

Da un punto di vista procedurale, il cedente o prestatore che compie un'operazione di cessione di beni o prestazione di servizi, relativamente alle quali rispetta tutti i requisiti per l'applicazione del regime di esigibilità differita e di cui intende beneficiare, deve emettere la fattura secondo le modalità e nei termini generali di cui all'art. 21, D.P.R. 633/1972, procedendo alla relativa registrazione.

Sulla fattura, relativa all'operazione per la quale il cedente o prestatore intende avvalersi del differimento dell'imposta, deve essere riportata un'apposita annotazione, che assume particolare rilevanza in quanto costituisce condizione necessaria per avvalersi del regime in esame. Il cedente o prestatore deve, quindi, evidenziare nel documento che si tratta di un'operazione con imposta ad esigibilità differita, facendo espresso riferimento all'articolo del D.L. 185/2008, ovvero all'art. 32-bis, D.L. 83/2012.

Si ricorda, inoltre, che l'operazione per la quale il cedente o prestatore ha optato per il differimento dell'esigibilità dell'imposta concorre a formare il volume d'affari e partecipa alla determinazione del pro-rata di detraibilità di cui all'art. 19-bis, D.P.R. 633/1972, con riferimento all'anno in cui l'operazione si intende effettuata ex art. 6, D.P.R. 633/1972.

Considerando che nella "nuova" Iva per cassa, come visto in precedenza, in capo al soggetto che esercita l'opzione per avvalersi di tale regime si determina un rinvio del diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti all'atto del pagamento del corrispettivo, è evidente che il soggetto in questione dovrà evidenziare tale aspetto nella compilazione del Quadro VF della dichiarazione, con modalità che saranno stabilite dal provvedimento attuativo previsto dall'art. 32-bis, D.L. 83/2012.

Sul fronte del cessionario o committente che riceve una fattura emessa dalla controparte con esigibilità differita, come detto, nel sistema delineato dall'art. 32-bis, D.L. 83/2012 non si produce alcun riflesso sul momento di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, che rimane ancorato al momento di effettuazione dell'operazione, individuato a norma dell'art. 6, D.P.R. 633/1972.

Disposizioni attuative e abrogazione dell'art. 7, D.L. 185/2008

Si segnalano, infine, i seguenti aspetti:

- con apposito decreto attuativo, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione al D.L. 83/2012, sono stabilite le disposizioni per l'applicazione del regime in questione (comma 4);
- come già anticipato, dalla data di efficacia del "nuovo" regime di Iva per cassa, di cui alla disposizione in commento, è abrogato l'attuale regime vigente, disciplinato dall'art. 7, D.L. 185/2008 (comma 5).

PRODOTTI CORRELATI

Le nuove agevolazioni fiscali
(S. Cerato e M. Bana)

L'edicola di La Settimana fiscale, settembre 2012, in edicola con il Sole 24 Ore

(1) Si tratta del cd. decreto "Sviluppo" conv. con modif. con L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata sul S.O. n. 171 alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187).

Energia



Quinto Conto Energia: chiarimenti sulla definizione di edificio energeticamente certificabile

*Il Gestore dei Servizi Energetici, in relazione ai numerosi quesiti pervenuti sulla definizione di **edificio energeticamente certificabile** e sulle **certificazioni/attestazioni** richieste per i **moduli** e gli **inverter** ai sensi del D.M. 5 luglio 2012, ha predisposto un documento nel quale vengono forniti agli operatori alcuni chiarimenti da tenere in considerazione per l'ammissione alle tariffe incentivanti.*

GSE, Il Sole 24 ORE - www.immobili24.ilsole24ore.com, 26.09.2012

Il GSE, ai sensi del D.M. 5 luglio 2012, precisa quanto segue:

Edificio energeticamente certificabile

In merito alla definizione di edificio (di cui al D.P.R. 412/93) "energeticamente certificabile" si precisa quanto segue:

1. gli edifici devono essere provvisti di un impianto termico destinato ad una adeguata climatizzazione invernale, così come definito nel D. lgs. 192/05 e s.m.i.;
2. le altezze minime interne e le superfici utili dei locali devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia (Decreto Ministero Sanità 5 luglio 1975 e s.m.i.).

In caso di installazione di impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative su edifici di nuova costruzione, tali edifici devono rispettare i requisiti energetici [1] previsti dalla normativa vigente in materia [2].

In caso di installazione di un impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative su un edificio esistente, in sostituzione di elementi edilizi preesistenti, l'intervento si configura come un intervento di ristrutturazione così come definito al comma 4, art. 4 del D.P.R. 59/09 e pertanto devono essere rispettati i requisiti energetici [1] previsti dalla normativa vigente in materia [2].

Certificazioni/Attestazioni moduli fotovoltaici

Per attestare il rispetto dei requisiti previsti per i moduli fotovoltaici deve essere prodotta adeguata documentazione a dimostrazione di quanto segue.

1. I moduli fotovoltaici sono stati testati da un laboratorio di prova accreditato [3] per le specifiche prove indicate nelle norme CEI-EN 61215/61646/62108 e 61730-2.

Questo requisito è dimostrato mediante il possesso dei seguenti documenti:

- (Doc.1) Attestazione di approvazione di tipo (Type approval certificate), rilasciata dal laboratorio di prova accreditato che ha effettuata le prove;
- (Doc.2) Certificato di conformità (Conformity certificate) alla norma CEI-EN 61215 o 61646 o 62108, rilasciato da un Organismo di certificazione avente i requisiti indicati nella Guida CEI 82-25 [4], in seguito a prove di tipo eseguite da un Laboratorio di prova accreditato [3];
- (Doc.3) Certificato di conformità (Conformity certificate) alla norma CEI-EN 61730-2, rilasciato da un Organismo di certificazione avente i requisiti indicati nella Guida CEI 82-25 [4], in seguito a prove di tipo eseguite da un Laboratorio di prova accreditato.

NOTE:

- i documenti Doc.1 e Doc.2 sono fra loro alternativi;
- i documenti Doc.2 e Doc.3 possono essere compresi in un unico certificato.

2. E' stato eseguito il controllo del processo produttivo in fabbrica per verificare che i livelli qualitativi si mantengano costanti nel tempo e uguali a quelli rilevati in sede di prove di tipo, con riferimento alle norme CEI-EN 61215/61646/62108, su tutti gli stabilimenti di produzione dei modelli di moduli oggetto della certificazione, dando evidenza degli stessi. In tale caso si può derogare dal riportare nel documento la regola sequenziale per identificare il sito produttivo attraverso il numero seriale dei moduli.

Questo requisito è dimostrato mediante il possesso del seguente documento:

- (Doc.4) Certificato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Certificate) rilasciato da un Organismo di certificazione avente i requisiti indicati nella nota numero 4.

NOTA: i documenti Doc.2, Doc.3 e Doc.4 possono essere compresi in un unico documento, purché in esso siano riportate tutte le indicazioni richieste per i singoli certificati.

3. Il sito produttivo dei moduli fotovoltaici oggetto dell'ispezione di fabbrica risulta certificato in conformità ai requisiti delle normative ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale).

Questo requisito è dimostrato mediante il possesso dei seguenti documenti:

- (Doc.5) Certificato di conformità ai requisiti della norma ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), rilasciato da un Organismo di certificazione [5];
- (Doc.6) Certificato di conformità ai requisiti della norma OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro), rilasciato da un Organismo di certificazione [5];
- (Doc.7) Certificato di conformità ai requisiti della norma ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale), rilasciato da un Organismo di certificazione [5].

NOTA: i documenti Doc.5, Doc.6 e Doc.7 possono essere compresi in un unico documento, purché in esso siano riportate tutte le indicazioni richieste per i singoli certificati

4. I moduli fotovoltaici sono realizzati in Paesi UE/SEE (solo nel caso in cui s'intenda richiedere la maggiorazione tariffaria prevista per gli impianti che utilizzano tali moduli).

Questo requisito è dimostrato mediante il possesso del seguente documento:

- (Doc.8) Attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation) ai fini dell'identificazione dell'origine del prodotto che contenga le informazioni descritte nelle "Regole applicative per l'iscrizione ai registri e per l'accesso alle tariffe incentivanti DM 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia)", paragrafo 4.4.

Questo documento è rilasciato da un Organismo di certificazione avente i requisiti indicati nella nota numero 4.

NOTA: il documento Doc.8 può essere fornito in allegato al documento Doc.4, purché siano riportate tutte le indicazioni richieste.

5. I moduli fotovoltaici presentano caratteristiche tali da essere considerati "moduli non convenzionali" (solo nel caso in cui s'intenda richiedere la maggiorazione tariffaria prevista per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative che utilizzano tali moduli).

Questo requisito è dimostrato mediante il possesso del seguente documento:

- (Doc.9) Attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation) ai fini del riconoscimento delle caratteristiche necessarie per essere considerati "moduli non convenzionali" in riferimento alle indicazioni al DM 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia)".

Questo documento è rilasciato da un Organismo di certificazione avente i requisiti indicati nella nota numero 4.

NOTA: il documento Doc.9, insieme con il documento Doc.8, possono essere forniti in allegato al Certificato Doc.4, purché siano riportate tutte le indicazioni richieste.

Certificazioni/Attestazioni gruppi di conversione (inverter)

Per attestare il rispetto dei requisiti previsti per gli inverter, deve essere prodotta adeguata documentazione a dimostrazione di quanto segue.

1. E' stato eseguito il controllo del processo produttivo in fabbrica per verificare che i livelli qualitativi si mantengano costanti nel tempo e uguali a quelli rilevati in sede di prove di tipo, previste dalla norma CEI 0-21, per impianti collegati alla rete BT, e dalla norma CEI 0-16, per impianti collegati alla rete MT/AT, su tutti gli stabilimenti di produzione dell'inverter oggetto della certificazione.

Questo requisito è dimostrato mediante il possesso del seguente documento:

- (Doc.10) Certificato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Certificate), rilasciato da un Organismo di certificazione [6]

NOTE:

- poiché la Factory Inspection non può prescindere dalla verifica dell'utilizzo dei materiali esaminati, questa certificazione deve essere correlata alle prove di tipo e in particolare alla descrizione del processo produttivo e dei materiali, contenuta nel Rapporto di prova rilasciato dal Laboratorio di prova accreditato [3] che ha effettuato le prove di tipo;

- nei caso in cui il Rapporto di prova del laboratorio non sia stato ancora emesso (come consentito dalla Delibera AEEG n. 84/2012/R/eel), nel periodo transitorio fino al 31/12/2012 la Factory Inspection potrà essere rilasciata sulla base di una dettagliata descrizione del processo produttivo e dei materiali utilizzati per l'inverter in oggetto, fornita all'Organismo di Certificazione da parte del Costruttore.

2. Gli inverter sono realizzati in Paesi UE/SEE (solo nel caso in cui s'intenda richiedere la maggiorazione tariffaria prevista per gli impianti che utilizzano tali inverter).

Questo requisito è dimostrato mediante il possesso del seguente documento:

- (Doc.11) Attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation) ai fini dell'identificazione dell'origine del prodotto che contenga le informazioni descritte nelle "Regole applicative per l'iscrizione ai registri e per l'accesso alle tariffe incentivanti DM 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia)", paragrafo 4.4.

Questo documento è rilasciato da un Organismo di certificazione, avente i requisiti indicati nota numero 6.

NOTA: il documento Doc.11 può essere fornito in allegato al documento Doc.10 purché siano riportate tutte le indicazioni richieste.

[1] Trasmittanza massima, indice di prestazione energetica dell'involucro, ecc.

[2] Allegato C del D. Lgs. 192/05 e s.m.i. e art. 4 del D.P.R. 59/09.

[3] Il laboratorio di prova deve essere accreditato, per le specifiche prove indicate dalle norme, da Organismi di accreditamento appartenenti all'EA (European Accreditation Agreement) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento in ambito EA o in ambito ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) secondo la norma EN 17025.

[4] L'Organismo di certificazione deve avere entrambi i seguenti requisiti:

- essere accreditato secondo la EN 45011, per i moduli fotovoltaici, da organismi di accreditamento appartenenti ad EA (European Accreditation Agreement) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento in ambito EA o IAF (International Accreditation Forum);

- essere membro della IECEE (IEC System for Conformity testing and Certification of Electrotechnical Equipment and Components) nell'ambito fotovoltaico.

[5] Organismo di Certificazione accreditato secondo la norma UNI CEI ISO/IEC 17021, per i sistemi di gestione, da organismi di accreditamento appartenenti ad EA (European Accreditation Agreement) o che abbia stabilito accordi di mutuo riconoscimento in ambito EA o IAF (International Accreditation). La certificazione deve riguardare, almeno, la "Produzione di moduli fotovoltaici".

[6] L'Organismo di certificazione deve essere accreditato secondo la norma EN 45011 per le prove sugli inverter, in seguito a controlli periodici eseguiti in fabbrica, per verificare che i livelli qualitativi del processo produttivo e dei materiali utilizzati si mantengano costanti nel tempo e uguali a quelli rilevati in sede delle relative prove di tipo.



NORME TECNICHE - Zone sismiche: le regioni non possono derogare alle NTC

Con la sent. n. 201 del 20 luglio 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della L.R. Molise 25 del 9 settembre 2011, nella parte in cui richiedeva l'obbligo di redazione della variante al progetto originario nella sola ipotesi di modifica architettonica comportante un aumento dei carichi superiore al 20% in deroga, quindi, al limite del 10% previsto dal D.M. 14 gennaio 2008, considerata normativa di principio dalla Corte Costituzionale. Le regioni, infatti, nell'esercitare la loro potestà legislativa concorrente, hanno sempre l'obbligo di rispettare i principi dettati dalla legislazione dello Stato.

Brunello De Rosa, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 30.09.2012, n. 914

Il caso all'esame della Corte

Nel caso all'esame della Corte il Governo, dubitando della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, comma 3, della Costituzione, dell'art. 4, comma 3, della L.R. Molise 25 del 9 settembre 2011 (Procedure per l'autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica) sollevava la questione di legittimità avanti al Giudice delle leggi.

In particolare, veniva censurata la seconda parte della disposizione la quale, nei periodi terzo e quarto, prevedeva, in caso di modifica architettonica che comporti un aumento dei carichi superiore al 20%, l'obbligo di redazione di una variante progettuale, da depositare preventivamente con riferimento al progetto originario, restando le modifiche inferiori a detto limite soggette al deposito della sola verifica strutturale nell'ambito delle responsabilità proprie della direzione dei lavori. Tale disposizione sarebbe stata in contrasto con il principio fondamentale di cui all'art. 88 del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 (T.U. edilizia) che consente soltanto al ministro per le infrastrutture e i trasporti, all'esito di apposita istruttoria, la possibilità di concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche; norme tecniche le quali, dettate con D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), impongono di procedere alla preventiva valutazione della sicurezza in presenza di variazioni che comportino incrementi dei carichi globali superiori al 10% (punto 8.4.1., lett. c).

La Corte Costituzionale ha ritenuto la questione fondata considerando che la normativa regionale impugnata, occupandosi degli interventi edilizi in zone sismiche e della relativa vigilanza, rientrasse nella materia della protezione civile, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. Da tale considerazione discendeva l'obbligo della regione di rispettare i principi fondamentali dettati in materia dalla legislazione statale tra cui, appunto, la disposizione dell'art. 88 del D.P.R. 380/2001 che, come visto, riconosce soltanto al ministro per le infrastrutture e i trasporti la possibilità di concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche. Simile previsione - dettata allo scopo di garantire «una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale» - costituisce dunque la chiara espressione di un principio fondamentale vincolante anche per le regioni. Ne consegue l'affermazione del principio, di portata più generale, secondo cui le previsioni dettate dalle norme tecniche contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 non sono derogabili da parte delle regioni.

Più nello specifico, non è affatto derogabile il punto 8.4.1, lett. c), di tale decreto, relativo alle costruzioni esistenti nelle aree sismiche, il quale fissa il limite del 10% per le variazioni che comportino incrementi di carico globali, al di sopra del quale occorre procedere alla valutazione della sicurezza. La disposizione regionale impugnata, invece, impone, nel suo terzo periodo, l'obbligo della variante progettuale, da denunciare preventivamente con espresso riferimento al progetto principale, soltanto per le modifiche architettoniche che comportino un incremento dei carichi superiore al 20% e, nel quarto periodo, prevede che, al di sotto o nell'ambito dei limiti indicati, sia sufficiente, «nell'ambito delle responsabilità proprie della direzione dei lavori», il deposito della verifica strutturale. La norma, in tal modo, si pone in contrasto con un principio fondamentale dettato dalla normativa statale.

La disposizione censurata, contenuta nel terzo e nel quarto periodo dell'impugnato comma 3 dell'art. 4, è stata, quindi, dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

I limiti alla competenza delle regioni

Nel regime di riparto delle competenze e funzioni tra Stato e regioni la riforma dell'art. 117 della Costituzione, apportata con la legge costituzionale 3/2001, ha attribuito alle regioni competenze legislative in parte esclusive e in parte concorrenti.

La legislazione delle costruzioni in zona sismica viene fatta rientrare, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, nella materia afferente alla protezione civile per la quale le regioni vantano, ai sensi del citato art. 117, una potestà legislativa concorrente. Tale principio è stato affermato per la prima volta con la sent. n. 182 del 5 maggio 2006 della Corte Costituzionale. In quell'occasione la Corte aveva sancito la necessità dell'obbligo di autorizzazione preventiva rispetto al controllo successivo da eseguire anche mediante controlli a campione che la regione Toscana intendeva introdurre con propria legge.

Nel far ciò, la Corte aveva ritenuto che l'intento unificatore della legislazione statale fosse palesemente orientato a eseguire una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui, ugualmente, compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali, e che tale scopo non consentisse quindi l'introduzione di modalità di "controllo successivo o semplificato" ove fossero coinvolti interessi primari della collettività.

Con tale sentenza, di fondamentale importanza per lo studio della evoluzione della normativa antisismica, veniva anche sancito il principio secondo il quale la normativa tecnica per le costruzioni in zone considerate sismiche rientrasse nella materia della "protezione civile" oltre che in quella del "Governo del territorio" e, dunque, nel novero delle materie di legislazione concorrente per le quali, ai sensi dell'art. 117 Cost., spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. L'individuazione di un principio fondamentale della legislazione statale, quale limite alla potestà legislativa concorrente delle regioni, involge, seppure a margine della presente disamina, il problema del metodo per l'individuazione dei principi fondamentali di fonte statale. La Corte Costituzionale, con sent. n. 282/2002, aveva avviato la riflessione sul tema in esame indicando alcuni criteri per l'identificazione dei principi: in primo luogo enunciando il criterio della "desumibilità" dei principi i quali non necessariamente devono essere tratti da leggi statali nuove appositamente redatte, ma anche da leggi già in vigore. Nella sent. n. 201/2012, che si annota, la Corte Costituzionale ha individuato nell'art. 88 del D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia) il principio oggetto di tutela. Tale norma prevede che: possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche dal ministro per le infrastrutture e i trasporti, previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.

La possibilità di deroga deve essere prevista nello strumento urbanistico generale e le singole deroghe devono essere confermate nei piani particolareggiati.

Una «chiara espressione di un principio fondamentale, come tale vincolante anche per le Regioni» in quanto dettato allo scopo di «garantire una disciplina unitaria a tutela della incolumità pubblica, mirando a garantire per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida su tutto il territorio nazionale».

Alla qualificazione della disposizione statale come "principio fondamentale" consegue l'effetto che tutte le previsioni dettate dalle norme tecniche contenute dal D.M. 14 gennaio 2008 non sono derogabili da parte delle regioni.

La normativa nazionale antisismica

Delineati così i limiti alla potestà normativa regionale in materia antisismica, appare opportuno verificare l'evoluzione della normativa tecnica antisismica nazionale. L'individuazione delle zone sismiche, in Italia, è avvenuta agli inizi del '900 attraverso lo strumento del regio decreto, emanato a seguito dei terremoti distruttivi di Reggio Calabria e Messina del 28 dicembre 1908. Dal 1927 le località colpite sono state distinte in due categorie, in relazione al loro grado di sismicità e alla loro costituzione geologica. Pertanto, la mappa sismica in Italia non era altro che la mappa dei territori colpiti dai forti terremoti avvenuti dopo il 1908, mentre tutti i territori colpiti prima di tale data - la maggior parte delle zone sismiche d'Italia - non erano classificati come sismici e, conseguentemente, non vi era alcun obbligo di costruire nel rispetto della normativa antisismica. La lista originariamente consisteva, quindi, nei comuni della Sicilia e della Calabria gravemente danneggiati dal terremoto del 1908, che veniva modificata dopo ogni evento sismico aggiungendovi semplicemente i nuovi comuni danneggiati.

La disciplina delle costruzioni in zone considerate sismiche viene avviata all'inizio degli anni Settanta del secolo scorso con l'emanazione della legge 1086 del 5 novembre 1971 recante norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica. Solamente nel 1974, però, viene approvata la legge 64 recante una normativa sismica nazionale, la quale ha stabilito il quadro di riferimento per le modalità di classificazione sismica del territorio nazionale, oltre che di redazione di norme tecniche.

Fa seguito una serie di decreti del Ministero dei lavori pubblici approvati tra il 1980 e il 1984.

Il 6 giugno 2001 viene approvato il D.P.R. 380, Testo Unico delle disposizioni e regolamenti in materia edilizia, il cui Capo IV reca "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche", con disposizioni specifiche relative alle norme per le costruzioni in zone sismiche, alla relativa vigilanza, nonché alle modalità di repressione delle violazioni.

Immediatamente dopo il terremoto del 31 ottobre 2002 viene adottata l'Ord.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 con la quale sono stati fissati i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche dando mandato alle regioni per l'individuazione delle zone sismiche.

La legge 186 del 17 luglio 2004, di conversione del D.L. 136 del 28 maggio 2004, che all'art. 5, comma 1, prevedeva, quindi, la redazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, di normative tecniche, anche per la verifica sismica e idraulica, relative alle costruzioni, nonché per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico e idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di sicurezza. Il 14 settembre 2005, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approva il decreto recante "Norme tecniche per le costruzioni".

Il 14 gennaio 2008 viene, infine, emanato il decreto ministeriale contenente le nuove norme tecniche per le costruzioni, che definiscono i principi per il progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni, le prestazioni richieste in termini di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di curabilità. Forniscono i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti detta, con la circ. n. 617/2009, le istruzioni per l'applicazione delle nuove NTC di cui al D.M. 14 gennaio 2008, che rappresenta «la più avanzata espressione normativa a tutela della pubblica incolumità nel settore delle costruzioni».

Illegittimità costituzionale consequenziale della decisione

Vi è, infine, da rimarcare come la Corte Costituzionale, nella sent. n. 201/2012 abbia dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 87/1953, la illegittimità costituzionale non solo della disposizione espressamente censurata dal presidente del Consiglio dei ministri, contenuta nel terzo e nel quarto periodo, dell'impugnato comma 3 dell'art. 4, ma anche del primo e secondo periodo del medesimo comma 3 che, privati del riferimento al quarto periodo, rimarrebbero incompleti e privi di possibilità di applicazione e, comunque, perché anche detti periodi dispongono nell'ambito di previsioni derogatorie riservate alla competenza statale.

La possibilità di dichiarare la illegittimità costituzionale "consequenziale" è espressamente prevista dall'art. 27 della legge 87 dell'11 marzo 1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale) il quale nella sua prima parte dispone che la Corte Costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Tale tecnica, che costituisce il principio processuale della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, subisce però una deroga poiché la Corte ha il dovere di dichiarare, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata.

Lo scopo della norma è quello di evitare che una legge resti in vigore quando un'altra, che ne costituisce il necessario presupposto o fondamento, sia dichiarata illegittima. Per queste ragioni la Corte ha esteso la declaratoria di illegittimità costituzionale ben oltre quanto espressamente richiesto dall'Avvocatura dello Stato.

Lavoro, previdenza e professione



Progetti con tariffe fai-da-te

Arbitrarietà favorita dal caos normativo - Infrastrutture al lavoro su un nuovo decreto

Massimo Frontera, Alessandro Lerbini, Mauro Salerno, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 24.09.2012, n. 37

Dalle tariffe minime alle tariffe fai-da-te. Nonostante i tentativi di dare una bussola alle stazioni appaltanti, sulla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nei servizi di progettazione si rischia il caos. Al momento l'arbitrarietà sembra regnare sovrana. Anzi, l'impressione è proprio che la successione di interventi mirati a dare punti di riferimento alle amministrazioni – a partire dalla deliberazione dell'Autorità di vigilanza numero 49/2012, con l'indicazione di un metodo di calcolo basato sulle gare pregresse – abbia finito per accentuare la confusione.

In realtà una base per calcolare i compensi ci sarebbe: si tratta del decreto del ministero della Giustizia che fissa i parametri per la liquidazione dei compensi giudiziali (Dm giustizia 140/2012). In base a quanto previsto dal decreto sviluppo (DI 83/2012, articolo 5) il decreto «parametri» avrebbe dovuto dare la linea alle stazioni appaltanti alle prese con l'individuazione degli onorari professionali da indicare nei bandi. Peccato che solo poche amministrazioni conoscono il Dm 140, in vigore dal 23 agosto. Ma non basta. Nel frattempo il ministero delle Infrastrutture si è infatti messo al lavoro per mettere a punto un nuovo decreto sui compensi professionali.

Un atto dovuto per ingegneri e architetti, secondo cui il decreto pubblicato dal ministero della Giustizia, sarebbe stato emanato senza il previsto consenso delle Infrastrutture. Nella nuova bozza tornerebbe un rimborso spese forfetario per i progettisti (20%) e verrebbe eliminata la possibilità di aumentare o ridurre gli onorari del 60% prevista dal Dm giustizia sui compensi giudiziari, come richiesto dai progettisti.

Per ora, ogni amministrazione viaggia per conto suo. Tanto che basta una rapida indagine sugli ultimi bandi pubblicati per scoprire che solo due Pa hanno applicato il nuovo decreto, mentre altre hanno fatto riferimento alla delibera dell'Autorità e altre ancora al vecchio tariffario.

I BANDI

Tra chi ha «scelto» il metodo dell'Autorità – in realtà superato dal DI sviluppo che impone di fare riferimento al decreto parametri (o eventualmente alle tariffe) – c'è l'Arcispedale di **Reggio Emilia**, per la gara di progettazione di un nuovo padiglione. Il bando mette all'asta un compenso di 475mila euro, che a fronte di lavori previsti per circa 21 milioni vale appena il 2,26% dell'importo delle opere. Anche ad **Alghero** nessuno conosceva l'esistenza del decreto previsto dal DI sviluppo. Ma poco importa. Il bando, spiegato in Comune, sarà comunque ritirato per scindere in due fasi l'affidamento dello studio di fattibilità e del progetto relativo alla realizzazione del «polo della creatività».

Il **Comune di Vercelli** è stato precursore nella nuova regolamentazione delle tariffe: «Abbiamo tenuto conto del decreto – afferma dall'ufficio appalti Stefania Franchino – anche quando il testo era in bozza. Siamo rimasti un po' nel limbo ma l'importante era avere dei riferimenti per i nuovi calcoli. Ora le procedure sono più semplificate e avendo seguito i prezzi tutto l'anno non notiamo un discostamento troppo elevato. Alla fine comunque uno sconto come ente ce lo facciamo. Nelle ultime gare siamo intorno al 20-25%».

Anche a **Porcia** (Pordenone) il Comune procede con le nuove tariffe. «Nei documenti di gara – dichiara Michelina Rossi, responsabile Uoc Lavori pubblici – riportiamo sempre il riferimento all'articolo 5 della legge 134/2012 relativo alla determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi di architettura e ingegneria. Prima dell'entrata in vigore del decreto abbiamo avuto qualche difficoltà ma abbiamo visto come si comportavano gli altri enti e abbiamo scelto di calcolare un costo orario. Ora nella lettera d'invito scriviamo il ribasso massimo che si può effettuare. In ogni caso non vogliamo sminuire la professionalità e il lavoro di chi partecipa a queste gare. Si tratta solo di dare più equilibrio al valore dell'intervento e a chi lo progetta».

Non hanno tenuto conto dei cambiamenti ad **Afragola** (Napoli) per il bando del centro polifunzionale «La fattoria della legalità». «La procedura l'abbiamo conclusa il 16 agosto – afferma il responsabile del procedimento Nunzio Boccia –. La pubblicazione del bando è successiva all'entrata in vigore del decreto ma abbiamo lasciato tutto così e siamo andati avanti. È il primo avviso di progettazione che diamo all'esterno, di solito con il nostro ufficio tecnico facciamo tutto in-house».

Anche **Centuripe** (Enna) è sulla stessa linea per la direzione lavori della zona artigianale: «È un appalto già pubblicato nel 2009 e poi bloccato – dichiara dall'ufficio appalti Salvatore Giugliano –. La Regione Sicilia e la comunità europea ci finanziano l'intervento con prezzi stabiliti e il bando non l'abbiamo voluto modificare».

Anche a Torino, la centrale appalti regionale (**Scr Piemonte**) ha fatto la scelta di attenersi alle indicazioni dell'Autorità di vigilanza. Indicazioni che sono state interpretate nel senso di – spiega la stazione appaltante – «mantenere i vecchi parametri del 2001». Implicitamente, la stazione appaltante si schiera con coloro che aspettano il Dm di concerto Giustizia-Infrastrutture con le nuove tariffe. Nel caso specifico Torino ha lanciato un pacchetto di servizi legati alla realizzazione del nuovo polo ospedaliero di Ivrea, appalto che vale oltre 600mila euro.

Ben più consistente il valore degli appalti mandati in gara a Napoli, sempre in tema di edilizia sanitaria. In questo caso gli appalti di progettazione sono stati mandati in pubblicazione (e usciti il 17 settembre scorso) dall'**Istituto tumori Fondazione Pascale**.

Anche in questo caso, la stazione appaltante assicura che «le analisi effettuate per determinare i compensi per le attività e servizi di ingegneria compresi nei bandi, sono state elaborate secondo le indicazioni dell'Autorità di vigilanza». Le analisi sono state poi verificate secondo la modalità di calcolo riportate nel Dm giustizia uscito il 22 agosto (anche se la stazione appaltante non specifica cosa è emerso dal confronto).

Più tradizionali le scelte di altre due piccole stazioni appaltanti del Mezzogiorno. Si tratta dei due Comuni siciliani di **Licata** (Agrigento) e **Castel di Iudica** (Catania). I due Comuni hanno rispettivamente mandato in gara servizi da circa 364mila e 200mila euro.

In entrambi i casi i Comuni dicono di aver scelto i vecchi tariffari, senza troppi imbarazzi, anche per non avere preso conoscenza dell'uscita estiva del Dm 140.

Paura di ricorsi? «In 23 anni di servizio – racconta il responsabile dell'area tecnica di Castel di Iudica – non abbiamo mai avuto nessun contenzioso».

SENZA BUSSOLA: Criterio di determinazione dei compensi negli ultimi bandi

Stazione appaltante	Oggetto	Importo	Criterio usato
Scr - Regione Piemonte	Direzione dei lavori di realizzazione del nuovo Poliambulatorio di Ivrea	609.407,38	Deliberazione Avcp 49/2012
Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia	Progetto preliminare, definitivo, sicurezza e relazione geologica per la realizzazione del nuovo padiglione «Ospedale della donna e del bambino»	475.000,00	Deliberazione Avcp 49/2012
Comune di Licata (Agrigento)	Direzione lavori e sicurezza per la realizzazione di un'area polifunzionale per la valorizzazione dei prodotti tipici	364.246,65	Vecchio tariffario
Comune di Alghero	Studio di fattibilita e progettazione preliminare di «Alghero Creativity»: riqualificazione delle strutture dell'ex cotonificio e dell'ex caserma dei carabinieri	223.458,00	Vecchio tariffario
Comune di Centuripe (En)	Direzione lavori per il completamento della zona artigianale - 1° lotto	207.508,00	Vecchio tariffario
Comune di Castel di Iudica (Ct)	Progettazione esecutiva, direzione lavori, sicurezza, per la realizzazione della rete fognaria della frazione Giumarra	197.825,53	Vecchio tariffario
Comune di Vercelli	Incarico Csp-Cse, interventi ambito Pisu ex ospedale Sant'Andrea	170.000,00	Dm Giustizia 140/2012
Istituto nazionale tumori Fondazione G. Pascale di Napoli	Direzione lavori e sicurezza dei lavori relativi al Programma operativo interregionale Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013	165.000,00	Deliberazione Avcp 49/2012
Comune di Afragola (Na)	Servizi di progettazione per la realizzazione di un centro polifunzionale	126.338,00	Vecchio tariffario
Comune di Porcia (Pn)	Progettazione e direzione lavori per l'asse ciclopedale sopra il canale Brentella	99.693,00	Dm Giustizia 140/2012



Liquidazione giudiziale dei compensi professionali - Novità

QUADRO NORMATIVO

Il D.M. 20.7.2012, n. 140 (pubblicato nella *G.U.* del 22.8.2012, n. 195, ed in vigore dal 23.8.2012), dà attuazione alle disposizioni contenute all'art. 9, co. 2, D.L. 24.1.2012, n. 1, conv. con modif. dalla L. 24.3.2012, n. 27, secondo cui, ferma restando l'abrogazione delle tariffe professionali, la liquidazione del compenso professionale, in assenza di specifico accordo tra le parti, è affidata ad un organo giurisdizionale; quest'ultimo, ai fini della corretta determinazione del compenso, dovrà fare riferimento a precisi parametri stabiliti con apposito decreto del Ministro vigilante.

Oltre ad individuare i parametri generali e particolari per alcune professioni regolamentate, il D.M. 140/2012 chiarisce, tra l'altro, che l'assenza di prova del preventivo di massima costituisce "elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso": la mancanza del preventivo potrebbe, cioè, indurre il giudice a fissare un compenso inferiore rispetto a quello che il professionista avrebbe potuto concordare con il cliente.

Sandro Cerato, *Il Sole 24 ORE - La Settimana Fiscale*, 28.09.2012, n. 35

STRUTTURA DEL D.M. 140/2012: il D.M. 140/2012 (*"La Settimana fiscale"* n. 32/2012) si compone di 42 articoli e di alcune tabelle ed è strutturato in sette capi contenenti disposizioni generali (Capo I, art. 1) e disposizioni particolari per alcune professioni regolamentate: avvocati (Capo II, artt. 2-14), dottori commercialisti ed esperti contabili (Capo III, artt. 15-29), notai (Capo IV, artt. 30-32), professionisti dell'area tecnica, quali agrotecnici e agrotecnici laureati, architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, biologi, chimici, dottori agronomi e dottori forestali, geometri e geometri laureati, geologi, ingegneri, periti agrari e periti agrari laureati, periti industriali e periti industriali laureati, tecnologi alimentari (Capo V, artt. 33-39).

E' stabilito, inoltre, che il compenso relativo alle prestazioni di altre professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, diverse da quelle sopra commentate (agente di cambio, assistente sociale, attuario, giornalista, psicologo, revisore legale e consulente del lavoro), sia liquidato dal giudice applicando, per analogia, le disposizioni contenute nel D.M. 140/2012 (Capo VI, art. 40).

Sono definite, infine, la normativa sulla disciplina transitoria e l'entrata in vigore delle suddette disposizioni (Capo VII, artt. 41 e 42).

Seguono - in allegato - alcune tabelle di riferimento, recanti soglie numeriche o percentuali relative alle varie prestazioni professionali.

DISPOSIZIONI GENERALI: è stabilito che, in difetto di accordo tra le parti circa la quantificazione del compenso per prestazioni professionali, spetti all'organo giurisdizionale liquidarlo, tenuto conto delle disposizioni (parametri generali e particolari) previste per alcune professioni regolamentate. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le predette disposizioni anche ai casi non espressamente individuati nel D.M. 140/2012. Si pensi, ad esempio, all'avvocato che esercita l'attività accessoria di revisore legale dei conti. Nel caso in esame si applicheranno, per analogia, i parametri previsti per l'attività di revisione legale, riconosciuti più adeguati rispetto a quelli concernenti la generica attività stragiudiziale forense.

La determinazione giudiziale dei compensi - che comprende l'intero corrispettivo per la prestazione professionale (incluse le attività accessorie e i costi degli ausiliari del professionista) - non riguarda le spese da rimborsare (comprese quelle concordate in modo forfettario) e gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo; tali costi dovranno, invece, essere liquidati autonomamente sulla base della documentazione prodotta dal professionista, che attesti l'effettivo sostenimento degli stessi.

Altra importante previsione è quella secondo cui l'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'art. 9, co. 4, terzo periodo, D.L. 24.1.2012, n. 1, conv. con modif. dalla L. 24.3.2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. Ciò indurrà i professionisti a concordare (in anticipo e per iscritto) i compensi dovuti, con il solo fine di sottrarsi al rischio della liquidazione giudiziale: la mancanza del preventivo potrebbe, infatti, indurre il giudice a fissare un compenso più basso rispetto a quello che il professionista avrebbe potuto concordare con il cliente.

Nel caso di incarico assunto collegialmente, il compenso è uno solo, ma potrebbe, a discrezione del giudice, essere incrementato fino al doppio.

Analogamente, per gli incarichi svolti dalle società tra professionisti, il compenso è determinato nella misura spettante ad uno solo dei soci, anche quando la prestazione è eseguita collegialmente. Per gli incarichi non conclusi o assunti in corso d'opera, si terrà conto dell'attività professionale effettivamente svolta. Ad ogni modo, le soglie numeriche o percentuali relative alle varie prestazioni professionali, non sono vincolanti per la liquidazione del compenso, sicché il giudice potrà accordare compensi diversi da quelli che risulterebbero applicando i parametri (generali e particolari) contenuti nel D.M. 140/2012.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI AVVOCATI: il Capo II, artt. 2 a 14, D.M. 140/2012, è dedicato alla liquidazione dei compensi spettanti, in ambito giudiziario, agli avvocati per lo svolgimento delle attività legali sia a carattere stragiudiziale che a carattere giudiziale; per quest'ultima viene fornita un'ulteriore distinzione in attività penale e attività civile, amministrativa e tributaria.

L'attività stragiudiziale è liquidata dal giudice tenuto conto, oltre che delle ore complessivamente impiegate per la prestazione, anche del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, o dell'eventuale urgenza della prestazione.

Viene prevista una norma di favore per le attività stragiudiziali concluse con una conciliazione: al verificarsi di tale situazione, il compenso è aumentato del 40% rispetto a quello altrimenti liquidabile. Per quanto attiene, invece, all'attività giudiziale - contraddistinta da definite fasi (introduzione del procedimento, istruttoria, decisoria ed esecutiva) - questa è liquidata dall'organo giurisdizionale, al pari di quanto previsto per l'attività stragiudiziale, in relazione al valore e alla natura e alla complessità della controversia, al pregio dell'opera prestata, ai risultati del giudizio e ai vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

Costituisce comunque elemento di valutazione negativa l'adozione di condotte abusive che ostacolano la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli: in caso di condanna per lite temeraria, il compenso all'avvocato della parte soccombente è ridotto, di regola, del 50%. Per l'attività penale, nel caso in cui il procedimento o il processo non vengano portati a termine per qualsiasi motivo o sopravvengano cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DOTTORI COMMERCIALISTI: il Capo III, artt. 15 a 29 è dedicato alla liquidazione giudiziale dei compensi spettanti agli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili (dottori commercialisti, ragionieri commercialisti, esperti contabili) per lo svolgimento di determinate attività.

Rispetto al passato, sono superati i criteri che prevedevano rimborsi di spese, indennità, onorari specifici e graduali, preconcordati e a tempo.

Il compenso del professionista deve ora essere determinato con riferimento a parametri generali (Sezione I del Capo III), quali:

- valore e natura della pratica;
- importanza, difficoltà e complessità della pratica;
- condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
- pregio dell'opera prestata.

Ai fini della corretta determinazione del compenso, l'organo giurisdizionale dovrà attenersi, oltre che alle indicazioni circa i suddetti parametri generali, anche alle disposizioni e ai parametri specifici indicati per le seguenti funzioni professionali (Sezione II del medesimo Capo):

- amministrazione e custodia;
- liquidazione di aziende;
- valutazioni, perizie e pareri;
- revisioni contabili;
- tenuta della contabilità;
- formazione del bilancio;
- operazioni societarie;
- consulenza contrattuale ed economico-finanziaria;
- assistenza in procedure concorsuali;
- assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria;
- sindaco di società.

ESEMPIO - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL COMPENSO

Si propone un esempio di liquidazione giudiziale del compenso di un dottore commercialista che svolge la funzione di sindaco di società.

Ferma restando l'applicazione dei parametri generali (risultati ottenuti, impegno profuso), il compenso è determinato, di regola, applicando, alla sommatoria dei componenti positivi lordi e delle attività (valore della pratica), i seguenti criteri e percentuali di compenso (riquadro 11 della Tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili):

- per valori fino ad Euro 5.000.000, compenso compreso tra Euro 6.000 ed Euro 8.000;
- per la parte che eccede Euro 5.000.000 e fino ad Euro 100.000.000, un ulteriore compenso compreso tra lo 0,009% e lo 0,01%;
- per la parte che eccede Euro 100.000.000 e fino ad Euro 300.000.000, un ulteriore compenso compreso tra lo 0,006% e lo 0,009%;
- per la parte che eccede Euro 300.000.000 e fino ad Euro 800.000.000, un ulteriore compenso compreso tra lo 0,005% e lo 0,006%;
- per ogni Euro 100.000.000 (o frazione) che eccede l'importo di Euro 800.000.000, un ulteriore compenso compreso tra Euro 7.500 ed Euro 10.000.

Nella determinazione del compenso, l'organo giurisdizionale dovrà tenere conto delle seguenti situazioni che modificano, in maniera sostanziale, le predette percentuali:

- percentuali ridotte del 50% nel caso in cui la funzione di sindaco sia svolta in società che operano la semplice amministrazione di beni immobili di proprietà, in società dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, in società in liquidazione o in procedura concorsuale;
- percentuali aumentate fino al 100% nel caso di sindaco unico;
- percentuali aumentate fino al 50% nel caso di presidente del Collegio sindacale.

Ciò detto, si ipotizzi un parametro di riferimento di liquidazione del compenso (valore della pratica) pari ad Euro 8.500.000 così composto:

- attivo di bilancio = Euro 3.500.000, e
- ammontare dei ricavi lordi = Euro 5.000.000

Scaglione	Compenso minimo	Compenso massimo
Euro 5.000.000	Misura fissa: Euro 6.000	Misura fissa: Euro 8.000
Da Euro 5.000.001 a 8.500.000	Misura proporzionale: Euro 315 = (Euro 3.500.000 * 0,009%)	Misura proporzionale: Euro 350 = (Euro 3.500.000 * 0,01%)
Compenso per ciascun membro del collegio sindacale	Euro 6.315 = (Euro 6.000 + Euro 315)	Euro 8.350 = (Euro 8.000 + Euro 350)
Compenso per il presidente del Collegio sindacale	Euro 6.472,50 = [Euro 6.000 + Euro 315 + (Euro 315 * 50%)]	Euro 8.525 = [Euro 8.000 + Euro 350 + (Euro 350 * 50%)]
Compenso per il sindaco unico	Euro 6.630 = [Euro 6.000 + Euro 315 + (Euro 315 * 100%)]	Euro 8.700 = [Euro 8.000 + Euro 350 + (Euro 350 * 100%)]

Operativamente, quindi, a seconda delle varie funzioni esercitate, il compenso del professionista dovrà essere liquidato applicando, al valore della pratica, le percentuali variabili stabilite nella Tabella C allegata al D.M. 140/2012, nonché utilizzando gli ulteriori valori monetari contenuti nella medesima Tabella.

Nel caso in cui l'attività svolta non rientri in una delle predette categorie, il giudice potrà fare riferimento, per analogia, ai parametri previsti per altre categorie professionali.

Inoltre, per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista come sopra determinato potrà essere accordata una maggiorazione fino al 100% rispetto a quello altrimenti liquidabile; di contro, nel caso in cui la prestazione possa essere eseguita in modo spedito e non implichi la soluzione di questioni rilevanti, potrà applicarsi una riduzione fino al 50% del compenso altrimenti liquidabile.

D.M.140/2012 LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEI COMPENSI	
Disposizioni generali	L'assenza di prova del preventivo di massima costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso
Disposizioni particolari	Sono previste disposizioni particolari per le categorie professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei notai e per le professioni dell'area tecnica
Decorrenza	Liquidazioni successive al 23.8.2012

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I NOTAI: ai fini dell'applicazione delle tariffe, il Capo IV, artt. da 30 a 32, D.M. 140/2012, distingue l'attività notarile in relazione alle seguenti tipologie di atti:

- atti relativi a beni immobili;
- atti relativi a beni mobili (inclusi i beni mobili registrati);
- atti societari (costituzione, trasformazione, modifica societaria);
- altri atti non riconducibili a una delle tipologie di atti appena indicate, o attività di valore indeterminato o indeterminabile quali, ad esempio, l'autentica di firma.

Per ciascuna categoria di atti, l'organo giurisdizionale deve tener conto della percentuale riferita al valore medio dell'atto, indicata nelle Tabelle A-Notai, B-Notai, C-Notai, allegate al D.M. 140/2012; la predetta percentuale, riferita al valore medio, potrà aumentare o diminuire, in misura inversamente proporzionale all'aumento o alla diminuzione del valore reale dell'atto. In buona sostanza, il dato di partenza della liquidazione sarà, per ciascuna categoria di atti, il valore medio di riferimento: nel caso di atti mobiliari (inclusi quelli registrati), ad esempio, si è individuato quale valore medio di riferimento quello di un atto relativo a un bene mobile del valore commerciale di Euro 105.000 all'interno di uno scaglione che va da Euro 10.000 a Euro 200.000. La forbice dell'aumento o diminuzione riferita al valore medio percentuale opererà invece rispetto al valore concreto dell'atto, tenendo conto che più alto è tale valore reale, più bassa dovrà essere la percentuale di aumento. Numericamente, quindi, la percentuale prevista per il valore medio, pari allo 0,62%, potrà oscillare tra un *range* di valori compreso tra lo 0,35% (per un bene di valore pari ad Euro 200.000) e l' 1,790% (per un bene di valore pari ad Euro 10.000).

E' comunque possibile derogare al commentato meccanismo di determinazione del compenso qualora l'attività svolta si sia contraddistinta per un maggiore o minore impegno profuso dal professionista, ovvero per l'urgenza o meno della prestazione professionale.

Più semplice, invece, la quantificazione del compenso per il rilascio di copie, estratti e certificati: in questo caso è liquidato al notaio quanto dovuto all'archivio notarile.

DISPOSIZIONI PER LE ALTRE PROFESSIONI REGOLAMENTATE - PROFESSIONI TECNICHE: il Capo V, artt. da 33 a 39, D.M. 140/2012 fissa, per le professioni tecnicoscientifiche, criteri strettamente correlati alle opere realizzate, con coefficienti di abbattimento fissi e inversamente proporzionali alla crescita del valore del bene.

In altri termini, il compenso del professionista (CP) è determinato applicando la seguente formula matematica:

$$CP = V \times G \times Q \times P,$$

dove il parametro "V" corrisponde al valore dell'opera;

il parametro "G" corrisponde al grado di complessità delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro "Q" corrisponde alla specificità della prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro "P" corrisponde ad un coefficiente di base che si applica al predetto parametro "V". In particolare, il parametro "P" individua una curva decrescente in rapporto al valore dell'opera "V". Esso consente di riconoscere, come detto, percentuali di compenso inversamente proporzionali al valore dell'opera. In termini matematici, il valore dell'opera è determinato dalla seguente espressione: $P=0,03+10/V$ alla 0,4, applicato all'importo delle singole categorie prestazionali componenti l'opera. Per chiarire, si rappresenta quanto appena esposto nello schema soprariportato.

In ogni caso, andrà verificata la prestazione del professionista in tutte le sue componenti, compresa quella temporale.

Anche per le professioni tecniche, la determinazione del compenso potrà motivatamente discostarsi in eccesso o in difetto fino al 60% del valore matematico medio.

Per quanto concerne consulenze, analisi e accertamenti, il compenso è liquidato tenendo conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, qualora non sia possibile determinare lo stesso per via analogica, fermo restando che, in tutti i casi, il giudice - in ossequio alla norma più generale della determinazione dei compensi - può discostarsi dai risultati ottenuti con i parametri numerici in funzione di "parametri generali diversi".

ESEMPLIFICAZIONE DI VARIABILITA' DEL PARAMETRO "P" RISPETTO AL COSTO DELLA CATEGORIA D'OPERA

Importo opere "V"	Euro 25	Euro 50	Euro 100	Euro 500	Euro 1.000	Euro 5.000	Euro 10.000	Euro 25.000	Euro 50.000
"P"	0,2041	0,1620	0,1300	0,0825	0,0698	0,0509	0,0458	0,0410	0,0383

DISPOSIZIONI PREVISTE PER LE ALTRE PROFESSIONI: il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, non rientranti in quelle appena commentate, è liquidato dall'organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del D.M. 140/2012, tenuto conto dei seguenti elementi (Capo V, art. 40):

- valore e natura della prestazione;
- numero ed importanza delle questioni trattate;
- pregio dell'opera prestata;
- risultati e vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente;
- eventuale urgenza della prestazione.

DECORRENZA: le predette disposizioni si applicano alle liquidazioni successive al 23.8.2012, data di entrata in vigore del D.M. 140/2012 (Capo VI, artt. 41 e 42).

Rifiuti e bonifiche

**Sistri - La nuova modifica alle norme di disciplina**

Registri e formulari continuano a essere gli strumenti per documentare la corretta gestione dei rifiuti, ma alcune delle semplificazioni procedurali richieste dalle imprese sono state, sia pur in modo intempestivo, recepite dal Ministero dell'Ambiente. Questo, in estrema sintesi, il bilancio dopo la pubblicazione del decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141, ennesimo provvedimento ministeriale di modifica del regolamento che disciplina gli obblighi connessi al SISTRI. In particolare, restano irrisolti alcuni dei problemi cruciali, in attesa che sul destino del sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti si pronunci l'ultima parola.

Paolo Pipere, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 18.09.2012, n. 17

La conversione del D.L. n. 83/2012 [1], avvenuta con legge 7 agosto 2012, n. 134, ha confermato il rinvio della fase di piena ed esclusiva operatività del sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Fino al compimento delle verifiche "amministrative e funzionali" sul funzionamento del discusso sistema e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, il SISTRI non dovrà essere obbligatoriamente utilizzato dalle oltre trecentomila imprese che hanno già sostenuto per due anni gli oneri per l'impiego del *software*.

In attesa dell'esito di questi accertamenti, resisi necessari per ovviare alle molte e ben note lacune del sistema telematico, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 2012, n. 196, il *decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141*, ennesimo provvedimento ministeriale di modifica del regolamento che disciplina gli obblighi connessi al SISTRI.

Il preambolo del *D.M. n. 141/2012*, inspiegabilmente giunto a pubblicazione con mesi di ritardo rispetto alla sua approvazione, chiarisce che questa nuova disposizione è motivata dalla necessità, comprovata dai *test* effettuati secondo modalità concertate con le associazioni imprenditoriali, di dar luogo ad alcune modifiche del *software* e delle procedure operative previste.

Il nuovo regolamento è, quindi, volto a introdurre semplificazioni procedurali ma, come si avrà modo di verificare con un'analisi puntuale delle modifiche apportate al sistema, sembra essere riuscito a raggiungere questo risultato solo molto parzialmente e su questioni non certo centrali per garantire quel deciso miglioramento della funzionalità e della facilità d'uso del sistema da tempo invocato dalle imprese e dalle loro associazioni. In alcuni casi, le innovazioni sembrano essere addirittura in controtendenza; in particolare, invece di unificare le oltre 15 procedure *non standard* già in precedenza previste nei casi in cui, per diversi motivi, produttore del rifiuto, trasportatore e gestore dell'impianto non possono tutti operare nel sistema telematico, si aggiungono nuovi casi particolari e ulteriori specifiche modalità di assolvimento degli obblighi.

Contributi SISTRI

Nessuna novità sui contributi SISTRI; se da un lato, infatti, è vero che il *D.M. n. 141/2012*, dispone che "*per l'anno 2012 il pagamento del contributo deve essere effettuato entro il 30 novembre*", è altrettanto vero che la legge 7 agosto 2012, n. 134, norma di rango superiore al regolamento SISTRI, ha in precedenza sancito che è "*sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012*".

Centri di raccolta e impianti

I centri di raccolta comunali e intercomunali, di norma esonerati dall'obbligo di adesione al SISTRI se ubicati in Campania, sono ora invece tenuti all'iscrizione al sistema. La modifica è stata introdotta per rimediare alle conseguenze, evidentemente in precedenza non considerate, della variazione dell'insieme dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI operata con il D.M. 10 novembre 2011, n. 219 [2].

Se in passato l'obbligo era previsto per i comuni della regione Campania e per le *"imprese che gestiscono i rifiuti urbani del territorio della Regione Campania"*, una formulazione che comprendeva anche i gestori dei centri di raccolta comunali, con il D.M. n. 219/2011 si era limitato l'obbligo esclusivamente alle *"imprese di trasporto di rifiuti urbani"* operanti in quella regione, escludendo di fatto i gestori dei centri di raccolta.

Il più recente regolamento SISTRI corregge anche un'incongruenza da sempre presente nella disciplina del sistema per la tracciabilità dei rifiuti, ovvero la previsione dell'obbligo di iscrizione al SISTRI sia per i gestori degli impianti di messa in riserva o di deposito preliminare dei rifiuti urbani sia per i comuni titolari dell'autorizzazione di questo genere di impianti. La nuova disposizione precisa che gli enti titolari dell'autorizzazione di impianti pubblici di trattamento dei rifiuti possono, in attesa della voltura dell'autorizzazione, delegare l'iscrizione e le procedure SISTRI ai gestori dandone comunicazione al ministero dell'ambiente. Superflua, invece, la precisazione secondo la quale i gestori devono essere *"in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione di impianti in conto terzi"*, perché non si comprende come gli enti titolari di impianti pubblici potrebbero affidarne la conduzione a imprese prive di questi requisiti.

Nuova anche la previsione secondo la quale gli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti urbani possono effettuare *"al termine di ciascuna giornata lavorativa, un'unica registrazione di carico per ciascuna tipologia di rifiuti conferita da ciascun comune"*.

Avvio facilitato per le nuove unità locali

Rimediando alla svista contenuta nella precedente versione del regolamento SISTRI, secondo la quale si sarebbe potuta verificare una *"ritardata consegna"* dei dispositivi in fase di prima iscrizione, il D.M. n. 141/2012, prevede un regime particolare nel periodo di *"attesa della consegna dei dispositivi"* e nei sette giorni successivi alla consegna delle chiavette USB. In questo lasso di tempo *"l'inserimento delle informazioni nel sistema non è obbligatorio"* - e d'altronde non si capisce come i soggetti obbligati avrebbero potuto immettere i dati essendo ancora privi dei dispositivi necessari ad accedere al sistema telematico - con il vantaggio di poter utilizzare i sette giorni successivi alla ricezione delle chiavette USB per comprenderne le modalità d'uso. In questo periodo, però, i soggetti tenuti a compilare le schede sistri "area movimentazione" devono conservarne le copie cartacee (stampate dai trasportatori e dai gestori) e compilare, solo per i rifiuti ancora in carico, l'"area registro cronologico" entro quindici giorni dalla consegna dei dispositivi.

Procedure per il crash del sistema

In luogo delle 24 ore, in seguito prolungate a 72 fino al 30 giugno 2012, precedentemente prescritte per l'inserimento nel sistema delle annotazioni riportate sulle schede cartacee nei casi di interruzione del funzionamento del SISTRI, il D.M. n. 141/2012, prevede che questo termine divenga di cinque giorni lavorativi. Non viene risolto, però, il problema di fondo, cioè come verrà data ufficialmente notizia della ripresa del funzionamento del sistema telematico agli oltre trecentomila soggetti obbligati.

Nuovi termini per le registrazioni

Il recente regolamento consente di effettuare la registrazione e la firma elettronica del movimento di scarico del rifiuto nell'"area registro cronologico" del produttore entro dieci giorni lavorativi "dall'effettuazione del trasporto". Non viene chiarito, però, se il termine decorre dalla data di presa in carico del rifiuto da parte del trasportatore o, come sembrerebbe di capire dal tenore letterale della norma, dalla conclusione della fase di movimentazione. Analogamente, non è dato di capire se la registrazione del movimento di scarico dovrà avvenire facendo riferimento al peso verificato presso l'impianto di destinazione (e nel frattempo già ufficialmente comunicato al produttore) o a quello, eventualmente stimato, precedentemente riportato sulla scheda "area movimentazione" del rifiuto. La prima ipotesi comporterebbe il vantaggio di evitare di dover correggere in una seconda fase nell'"area cronologica" il peso del rifiuto originariamente stimato. In proposito, deve essere, però, ricordato che nel manuale operativo SISTRI si sostiene che, in caso di difformità tra peso stimato e peso rilevato presso l'impianto di destinazione, non deve essere operata nessuna correzione delle registrazioni effettuate nell'"area registro cronologico" [3], a differenza di quanto è necessario fare oggi sul registro di carico e scarico. Resta, infine, da comprendere perché, in una disposizione che si propone di semplificare le procedure SISTRI, non si sia colta l'occasione di eliminare l'obbligo di firma elettronica del movimento di scarico del produttore. Questa annotazione, infatti, trova adeguato e completo riscontro nelle registrazioni di carico del trasportatore e del gestore e potrebbe, quindi, essere automaticamente predisposta dal sistema. A maggior ragione, la nuova possibilità per il trasportatore di firmare elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla consegna dei rifiuti le righe della scheda area registro cronologico "generate automaticamente dal sistema", non sembra costituire una reale semplificazione, in quanto, se il SISTRI ha già gestito autonomamente queste informazioni, non si vede come l'intervento successivo di sottoscrizione elettronica delle stesse possa essere di qualche utilità.

Nuovo anche il termine di quarantacinque giorni, in luogo dei precedenti trenta, per le registrazioni nell'area cronologica SISTRI effettuate dalle associazioni imprenditoriali per conto dei produttori di rifiuti. Anomala, però, la formulazione della norma: la compilazione della scheda SISTRI area registro cronologico "**può essere effettuata**" ogni 45 giorni.

Scheda movimentazione: unità di misura e termini per la compilazione

Il D.M. n. 141/2012 accoglie anche la richiesta, da tempo avanzata dalle imprese, di poter utilizzare per la compilazione dell'area registro cronologico anche i metri cubi come unità di misura del rifiuto conferito al trasportatore. Questa possibilità viene presentata come residuale e perciò da utilizzare esclusivamente nel caso in cui non sia disponibile il peso del rifiuto movimentato.

Finora era possibile, nel sistema informatico e senza che ciò trovasse legittimazione nel regolamento che disciplina l'applicazione del SISTRI, utilizzare l'unità di misura del volume esclusivamente per la compilazione della scheda "area movimentazione" del rifiuto, con l'ovvia conseguenza di non poter annotare correttamente la registrazione di scarico nell'area registro cronologico del produttore.

Termini di preavviso per il trasporto di rifiuti pericolosi

Per un periodo di dodici mesi dalla data di piena operatività del SISTRI, i dati relativi alla prevista movimentazione di un rifiuto pericoloso dovranno essere immessi nel sistema e firmati elettronicamente dal produttore del rifiuto con un anticipo di due ore sul momento di effettivo inizio del trasporto; trascorso questo periodo, il termine tornerà a essere di quattro ore. Per i trasportatori nel periodo transitorio l'anticipo sarà di un'ora; in seguito tornerà a essere di due ore. L'inserimento anticipato delle informazioni non sarà più necessario, oltre che nel caso in cui il trasportatore stia effettuando una "microraccolta", anche qualora vi sia movimentazione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche "*in uscita da centri di raccolta comunali e intercomunali iscritti al SISTRI*". Questa semplificazione sembra, però, applicarsi esclusivamente ai centri di raccolta localizzati in Campania, se si considera che nelle altre regioni, per i centri di raccolta comunali disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008, non v'è alcun obbligo di iscrizione al SISTRI.

Nuova procedura per la "microraccolta"

Il *D.M. 25 maggio 2012 n. 141*, introduce nuove modalità di documentazione delle attività di "microraccolta" di rifiuti. Si tratta di un'innovazione di notevole rilievo, se si considera che questa procedura verrà utilizzata in un gran numero di casi.

Buona parte delle movimentazioni concrete di rifiuti si configura, infatti, come microraccolta, un'attività definita dall'art. 193, comma 10, decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 come "*raccolta di rifiuti da parte di un unico raccogliitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo*".

Questa definizione è evidentemente applicabile a ogni trasporto di rifiuti che avviene con le modalità indicate, senza alcun riferimento alla tipologia di rifiuti raccolti come:

- oli vegetali;
- filtri dell'olio;
- accumulatori al piombo;
- scarti metallici;
- rifiuti di imballaggio.

Il nuovo regolamento SISTRI, però, in modo inopportuno e potenzialmente fuorviante, si spinge prima a precisare che "*le attività di microraccolta, compresi i rifiuti sanitari*" (forse: "*comprese quelle riferite a rifiuti sanitari*") "*possono essere svolte con le seguenti modalità*", specificando in seguito come: "*tali procedure, si applicano anche nel caso di raccolta con lo stesso automezzo, da parte di un unico trasportatore, di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) depositati presso più centri di raccolta comunali o intercomunali*".

Indubbiamente, la nuova procedura introduce una maggior flessibilità operativa per gli operatori della raccolta, ma ciò avviene a prezzo di una moltiplicazione delle copie cartacee della scheda "area movimentazione SISTRI". Il *D.M. n. 141/2012*, infatti, in alcuni casi prescrive la stampa su carta di ben tre copie del documento di trasporto dei rifiuti e tutto ciò mentre si sta impiegando un sistema telematico.

Deve essere notato, però, che se il produttore di rifiuti obbligato all'iscrizione al SISTRI si serve di un'impresa che esercita la microraccolta di rifiuti, a differenza di quanto normalmente prescritto, grazie al *D.M. n. 141/2012*, non è più tenuto a immettere nel sistema telematico i dati necessari a compilare la scheda "area movimentazione" prima che il rifiuto venga preso in carico dal trasportatore. Questo documento verrà predisposto dall'impresa di trasporto con una modalità molto simile a quella dell'attuale precompilazione del formulario identificativo del rifiuto.

Limitazione della responsabilità del produttore

Analogamente a quanto previsto per la mancata ricezione della quarta copia del formulario del rifiuto sottoscritta dal gestore dell'impianto di recupero o smaltimento, la nuova formulazione dell'articolo 20 del regolamento SISTRI prevede che, per attestare il completo assolvimento degli obblighi del produttore dei rifiuti, il sistema invii alla casella di posta elettronica certificata dell'impresa la comunicazione di accettazione dei rifiuti dell'impianto di recupero o smaltimento situato nel territorio nazionale. Il *D.M. n. 141/2012*, prescrive che "*in caso di mancato ricevimento della predetta comunicazione nei trenta giorni successivi al conferimento dei rifiuti al trasportatore, il produttore dei rifiuti, ai fini del completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto, è tenuto a dare immediata comunicazione di detta circostanza al SISTRI e alla Provincia territorialmente competente*".

Interoperabilità e delegati

Il dispositivo USB per l'interoperabilità, pur essendo legato all'impresa che lo ha richiesto e non alla singola unità locale della stessa o all'attività esercitata, potrà contenere il certificato elettronico di firma di uno dei delegati SISTRI e non necessariamente quello del legale rappresentante dell'azienda o dell'ente.

Conferimento a centri di raccolta

Il D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, consente ai produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico di raccolta o a un altro "circuito organizzato di raccolta" di adempiere agli obblighi SISTRI, rispettivamente, tramite il gestore del servizio pubblico di raccolta oppure tramite il gestore della piattaforma di conferimento. Più in particolare, il produttore ha la possibilità di richiedere al gestore del centro o piattaforma il rilascio di un determinato numero di schede SISTRI "area movimentazione" precompilate che sostituiscono il formulario nel caso di trasporto effettuato con mezzi dell'impresa che ha generato il rifiuto.

Con la modifica operata dal D.M. n. 141/2012, le imprese che si avvalgono di questa possibilità, oltre a evitare di dover immettere nel sistema telematico i dati relativi alla movimentazione del rifiuto, hanno ora anche la possibilità di liberarsi dall'onere della compilazione del registro di carico e scarico conservando, in ordine cronologico, le copie della scheda SISTRI "area movimentazione" dei rifiuti prodotti.

Questa semplificazione, riferendosi alla sostituzione della tenuta del registro di carico e scarico e non all'esenzione dall'obbligo di compilazione della scheda "area cronologica" SISTRI, sembra applicarsi esclusivamente:

- alle imprese e agli enti che hanno fino a dieci dipendenti e producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali, trattamento delle acque e abbattimento delle emissioni in atmosfera;
- agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135, c.c., che producono rifiuti speciali non pericolosi;
- alle imprese e agli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Diverso computo dei costi per i dispositivi aggiuntivi

Il nuovo regolamento SISTRI modifica anche i costi che le imprese devono sostenere per acquisire dispositivi USB aggiuntivi. In passato, i contributi per le chiavette aggiuntive erano variabili in funzione della dimensione dell'impresa richiedente o dell'attività di gestione di rifiuti esercitata e, soprattutto, il contributo doveva essere versato all'atto della richiesta e per i quattro anni successivi. Oggi, invece, il contributo per ogni dispositivo USB è pari a 100 euro da versare in un'unica soluzione all'atto della richiesta ed è stato eliminato l'obbligo di corrispondere il canone per gli anni successivi.

I problemi ancora aperti

I problemi informatici e i malfunzionamenti dei dispositivi elettronici non sono i soli fattori da valutare per decidere se migliorare il sistema di tracciabilità dei rifiuti o abbandonare il progetto; è necessario, soprattutto, valutare la coerenza interna del sistema faticosamente disegnato dalla numerosa serie di decreti ministeriali che hanno disciplinato l'uso del SISTRI. Le imprese, ancor più che dai disagi informatici, sono preoccupate:

- dalle prescrizioni irrealizzabili;
- dagli obblighi ai quali è impossibile adempiere;
- dal continuo proliferare di procedure che, nel tentativo di semplificare la gestione, incrementano, invece, la complessità delle valutazioni che devono essere condotte prima di scegliere come operare.

Ancora oggi, ad esempio, è impossibile adempiere l'obbligo di conservazione "locale" in formato elettronico dei dati già trasmessi telematicamente al SISTRI, perché il software non è dotato di alcuna procedura di "salvataggio" delle informazioni su *hard disk* o su dispositivo USB. L'obbligo di conservazione locale di dati già trasmessi con sottoscrizione digitale al Ministero dell'Ambiente, inoltre, sembra essere inconciliabile con tutte le norme che, da almeno vent'anni, tentano di semplificare i rapporti tra le imprese e la pubblica amministrazione.

Problematico anche il rispetto dell'obbligo di conservazione dei dispositivi USB presso i luoghi per i quali sono stati richiesti (art. 9, comma 2, D.M. 18 febbraio 2011, n. 52). Il vincolo è stato motivato dalla necessità di garantire agli enti di controllo la possibilità di consultare i dati trasmessi dal soggetto obbligato, ma, in primo luogo, non è comprensibile perché gli enti di controllo non vengano dotati di dispositivi USB in grado di consentire la consultazione dei dati immessi da tutte le imprese del territorio di competenza e, in secondo luogo, la prescrizione è inconciliabile con una numerosa serie di situazioni che concretamente si riscontrano nella normale gestione dei rifiuti.

Molto sentite, in considerazione del numero e alla piccola dimensione delle imprese di manutenzione coinvolte, le difficoltà connesse alle procedure previste per i trasportatori di propri rifiuti pericolosi in quantità inferiore ai trenta litri o Kg al giorno. Le norme vigenti includono, tra i soggetti obbligati a utilizzare il SISTRI, le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi (art. , D.Lgs. n. 152/2006a), comma 1, lettera *ter*188-), ma non prevedono nessuna possibilità di esenzione dall'obbligo di installazione della *black box*, che, pertanto, deve essere installata anche su auto furgonate o piccoli veicoli, pena la cancellazione dall'Albo gestori ambientali e l'impossibilità di operare.

Se, come anticipato, da un lato sembra assolutamente necessario ridurre drasticamente il numero di procedure *ad hoc* che sono state, di volta in volta, introdotte per gestire casi non previsti in fase di progettazione del sistema, dall'altro ne mancano, invece, alcune. Fra queste, ad esempio, quelle necessarie per prendere in carico negli impianti di gestione modeste quantità di rifiuti non pericolosi trasportate occasionalmente dai produttori degli stessi. I produttori possono beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di emissione del formulario; resta da capire, in questo caso, come debba procedere il gestore dell'impianto.

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti è nato per perseguire due obiettivi, il contrasto alla criminalità nel settore e la semplificazione degli adempimenti. Nella valutazione dell'opportunità di passare alla piena operatività del SISTRI non può essere dimenticato che maggiore è il numero e il livello di complessità delle procedure di documentazione della corretta gestione minore sarà la capacità del sistema di limitare i traffici illeciti di rifiuti.

Box 1

SISTRI: le norme che lo hanno istituito, disciplinato e sospeso

- D.M. 25 maggio 2012, n. 141
- Legge 7 agosto 2012, n. 134
- Legge 24 febbraio 2012, n. 14
- D.M. 10 novembre 2011, n. 219
- D.L. 29 dicembre 2011 n. 216
- D.M. 12 novembre 2011
- Legge 14 settembre 2011, n. 148
- D.M. 26 maggio 2011
- D.M. 18 febbraio 2011, n.52
- D.M. 22 dicembre 2010
- Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 20
- D.M. 28 settembre 2010
- D.M. del 9 luglio 2010
- Decreto dirigenziale interministeriale 17 giugno 2010
- D.M.15 febbraio 2010
- D.M.17 dicembre 2009

[1] "Misure urgenti per la crescita del Paese" (*in S.O. n. 129 alla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012, n. 147*).

[2] "Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)" (*in S.O. n. 5 alla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2012, n. 4*).

[3] "In ogni caso, anche in presenza di differenze fra il peso dichiarato e quello verificato a destino, il peso dichiarato non va successivamente modificato, né vanno in alcun modo effettuate operazioni di carico o scarico virtuali finalizzate al "areggiamento" della differenza fra peso dichiarato e peso verificato".



Tutela - Sorveglianza sanitaria: i nuovi Allegati 3A e 3B su cartella e dati collettivi

E' stato pubblicato il decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2012, *"Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*. Il testo ha definito i contenuti degli Allegati 3A (cartella sanitaria e di rischio) e 3B (dati sanitari collettivi) e le modalità di trasmissione telematica di queste ultime informazioni. E' prevista una fase di sperimentazione della durata di un anno. Per la piena ed efficace attuazione degli obblighi stabiliti dall'art. 40 appare indispensabile la predisposizione, da parte delle istituzioni coinvolte, di uno strumento informatico (applicazione *web*) che garantisca la raccolta e la trasmissione dei dati dell'Allegato 3B in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Davide Ferrari, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 18.09.2012, n. 17

Il comma 2-*bis*, art. 40, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, ha previsto la ridefinizione con specifico decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, dei contenuti degli Allegati 3A, *"Cartella sanitaria e di rischio"*, e 3B, *"Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria"*, e delle modalità di trasmissione delle informazioni contenute in quest'ultimo.

Questi i contenuti del decreto del Ministero della Salute 9 luglio 2012 [1], che è entrato in vigore il 25 agosto 2012 (30 giorni dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*).

Occorre analizzare, quindi, i contenuti del nuovo disposto normativo, sottolineando in particolare le modifiche introdotte rispetto alle norme precedenti.

Il decreto consta di quattro articoli che hanno definito rispettivamente finalità della norma, contenuti della cartella sanitaria e di rischio, contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati e di rischio, disposizioni transitorie ed entrata in vigore.

La cartella sanitaria e di rischio (Allegato 3A)

L'art. 2 ha innanzitutto ribadito che la cartella può essere tenuta su supporto cartaceo o informatico, come già stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008, e ne ha definito i contenuti riportati nell'Allegato I.

E' stato precisato che quelli elencati nell'Allegato sono i contenuti minimi; quindi, è facoltà del medico competente aggiungere ulteriori informazioni che lo stesso ritenga utili e pertinenti, fermo restando che i requisiti minimi devono essere rispettati.

Nel confermare che il medico competente risponde della raccolta, dell'aggiornamento e della custodia delle informazioni, il decreto ha introdotto un'importante precisazione, affermando che *"per la mancata fornitura da parte del datore di lavoro delle informazioni di propria esclusiva pertinenza non può essere imputata alcuna responsabilità al medico competente che le abbia richieste"*. Questa disposizione è derivata dalla presa d'atto delle difficoltà del medico competente quando si trova a dover effettuare la sorveglianza sanitaria in situazioni nelle quali il datore di lavoro, contravvenendo a un preciso obbligo di legge (art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008), non trasmette tutte le informazioni necessarie a definire l'esatto profilo di rischio dei lavoratori.

Il legislatore ha ritenuto, quindi, non imputabili al medico competente eventuali incompletezze della cartella sanitaria e di rischio relative a informazioni di esclusiva pertinenza del datore di lavoro quando quest'ultimo non le abbia fornite nonostante gli siano state espressamente richieste. Passando all'analisi dell'Allegato I, che ha riscritto l'Allegato 3A al D.Lgs. n. 81/2008, la prima cosa che è necessario sottolineare è che il nuovo provvedimento non ha proposto un *format* di cartella sanitaria e di rischio ma un elenco delle informazioni che la cartella deve obbligatoriamente contenere, suddivise in "sezioni":

- anagrafica del lavoratore;
- dati relativi all'azienda;
- visita preventiva;
- visite successive.

L'approvazione del nuovo allegato 3A in forma di elenco di contenuti e la contestuale abrogazione del vecchio modello, che ha comportato alcuni problemi applicativi e interpretativi, può certamente essere considerato un passo nella direzione della semplificazione burocratica.

Tra le modifiche introdotte rispetto al precedente Allegato 3A occorre evidenziare, tra l'altro, come non sia più richiesto di specificare il numero di pagine di cui è composta la cartella e non sia più prevista la firma del datore di lavoro e del lavoratore sulla cartella.

Le semplificazioni introdotte nulla tolgono al valore medicolegale della cartella sanitaria e di rischio, documentazione di rilevante importanza anche a fini legali che deve essere compilata con diligenza e perizia in tutte le sue parti. Anche in assenza di modelli rigidi definiti per legge, una cartella incompleta e priva delle informazioni necessarie per le finalità della sorveglianza sanitaria può essere oggetto di sanzioni specifiche. Una compilazione accurata è spesso indicativa della qualità dell'intervento prestato, mentre carenze nella redazione della cartella possono deporre per scarsa attenzione o insufficiente qualità dell'intervento stesso, interpretato "frettolosamente" come un mero adempimento burocratico.

Il nuovo Allegato 3A ha definito anche i contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione che dovrà contenere le seguenti informazioni:

- generalità del lavoratore;
- ragione sociale dell'azienda;
- reparto, mansione e rischi;
- giudizio di idoneità alla mansione specifica, secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008;
- data di espressione del giudizio;
- scadenza della visita medica successiva, da esprimere come periodicità (per esempio, da rivedere tra un anno, sei mesi ecc.);
- informazioni sulla possibilità di ricorso;
- data di trasmissione del giudizio al lavoratore;
- firma del lavoratore;
- data di trasmissione del giudizio al datore di lavoro.

E' stato specificato in nota che la firma del lavoratore dovrà attestare l'informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la corretta espressione dei dati anamnestici, l'informazione circa la possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità.

Occorre ricordare che il D.Lgs. n. 81/2008 ha stabilito espressamente l'obbligo per il medico competente di consegnare copia del giudizio di idoneità al lavoratore e al datore di lavoro. Questo obbligo, la cui violazione è punita con una sanzione amministrativa, ha giustificato la richiesta di riportare sulla comunicazione scritta le date di trasmissione del giudizio.

L'Allegato 3B

L'art. 3, D.M. 9 luglio 2012, ha definito contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori, che i medici competenti devono comunicare ai sensi del comma 1, art. 40, D.Lgs. n. 81/2008.

L'art. 40 ha introdotto, infatti, un flusso informativo relativo alla salute e alla sicurezza sul lavoro, prevedendo per la prima volta un'attività di ricognizione e di monitoraggio dei dati relativi ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

In particolare, la norma ha previsto che entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento il medico competente trasmetta, esclusivamente per via telematica, ai servizi delle ASL competenti per territorio, le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Le regioni e le province autonome a loro volta devono trasmettere all'ISPESL (ora confluita nell'INAIL) le informazioni aggregate dalle Aziende Sanitarie Locali.

Il testo di legge ha individuato, dunque, come origine dei dati, la figura del medico competente e ha previsto un circuito di informazioni dal medico competente alle ASL, alle regioni e, infine, all'INAIL (ex ISPESL). Per la prima volta i rischi occupazionali di qualsiasi natura sono oggetto di rilevazione su scala nazionale, con l'unico vincolo di avere indotto la sorveglianza sanitaria.

La cornice di riferimento entro cui collocare i flussi informativi generati dall'art. 40 è quella dell'art. 8, D.Lgs. n. 81/2008, in cui sono indicate le linee di indirizzo per la costruzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). In particolare, la norma ha previsto che i contenuti dei flussi informativi del SINP debbano riguardare, tra l'altro:

- il quadro produttivo e occupazionale;
- il quadro dei rischi anche in un'ottica di genere;
- il quadro di salute e di sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici.

In questa prospettiva, sono chiare le potenzialità del flusso informativo legato all'Allegato 3B in termini di mappatura dei rischi occupazionali del territorio, dei danni da lavoro e dello stato di salute della popolazione occupata soggetta a sorveglianza sanitaria, come evidenziato dallo studio pilota nazionale sulle comunicazioni ex art. 40 [2].

Ugualmente evidente appare l'importanza, per il funzionamento di tutto il sistema, della preziosa collaborazione dei medici competenti con il Servizio Sanitario Nazionale.

La fase di prima applicazione, all'indomani dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, ha creato difficoltà ai medici competenti e ha suscitato proteste da parte di associazioni mediche, sfociate anche nella richiesta di abrogazione dell'art. 40 da parte di alcune organizzazioni. Il legislatore non ha accolto questa richiesta, ritenendo questo flusso informativo di sicura utilità per le finalità conoscitive descritte e per l'orientamento, la pianificazione, la programmazione e la valutazione delle attività di prevenzione sul territorio nazionale. Ha però stabilito di ridefinirne contenuti e modalità di trasmissione secondo criteri di semplicità e certezza.

Nei tavoli tecnici che hanno predisposto il nuovo schema di Allegato 3B, facendo riferimento ai principi di semplicità e certezza e raccogliendo alcuni dei suggerimenti formulati dalle associazioni mediche del settore [3], sono stati individuati quali criteri di esclusione nella scelta dei contenuti dell'Allegato:

- la scarsa elaborabilità dell'informazione;
- l'incertezza sull'omogeneità del dato;
- la possibilità di ottenere l'informazione da banche dati ufficiali già esistenti.

Pertanto, non sono stati riproposti nell'elenco delle informazioni il protocollo sanitario, il numero di giorni di assenza dal lavoro a qualsiasi titolo (parametro, peraltro, già eliminato dal D.Lgs. n. 106/2009), il numero di infortuni denunciati, il numero di lavoratori equivalenti e la loro distinzione per tipologia contrattuale.

Per i criteri di inclusione, sono state indicate quelle informazioni utili a perseguire gli obiettivi che la norma ha posto in capo al SINP:

- la mappatura dei rischi professionali per territorio/comparto produttivo;
- la conoscenza della distribuzione geografica degli occupati sottoposti a sorveglianza sanitaria per rischio/comparto produttivo;
- la conoscenza, attraverso l'elaborazione delle informazioni sui giudizi di idoneità e sulle malattie professionali segnalate ai sensi dell'art. 139, D.P.R. n. 1124/1965, del quadro di salute dei lavoratori esposti e sorvegliati nei diversi territori e comparti produttivi.

Nel dettaglio, i contenuti delle informazioni che devono essere comunicati ai servizi delle ASL ai sensi dell'art. 40, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, sono specificati nell'Allegato II al D.M. 9 luglio 2012, che ha riscritto l'Allegato 3B.

E' necessario ricordare che la norma ha previsto di predisporre una comunicazione per ogni singola azienda o unità produttiva.

Le informazioni contenute nel nuovo Allegato 3B sono distinte in due sezioni, la prima contiene i dati che il datore di lavoro deve fornire al medico competente:

- i dati identificativi dell'azienda;
- il numero di lavoratori occupati distinti per genere.

La seconda sezione contiene le informazioni fornite dal medico competente:

- i dati identificativi del medico;
- il numero e tipologia delle malattie professionali segnalate ai sensi dell'art. 139, D.P.R. n. 1124/1965, distinte per genere;
- i dati relativi alla sorveglianza sanitaria, sempre distinti per genere:
 - il totale dei lavoratori soggetti agli accertamenti sanitari;
 - il totale dei lavoratori visitati nell'anno di riferimento;
 - il numero dei lavoratori visitati suddivisi per tipologie del giudizio di idoneità (idonei, idonei parziali temporanei, idonei parziali permanenti, inidonei temporanei e permanenti);
- i dati relativi all'esposizione ai rischi lavorativi; per le diverse tipologie di rischio elencate deve essere riportato il numero di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e di quelli visitati nell'anno di riferimento, distinti per genere. E' prevista anche la voce "altri rischi evidenziati da valutazione dei rischi";
- i dati relativi agli accertamenti per la verifica della tossicodipendenza e dell'alcoldipendenza, ai sensi dell'art. 41, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008; è richiesto di specificare il numero di lavoratori positivi al *test* di *screening* e al *test* di conferma per la verifica dell'assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti e il numero di lavoratori risultati inidonei alla mansione a causa dell'alcoldipendenza.

Modalità di trasmissione delle informazioni e disposizioni transitorie

E' stato confermato che la trasmissione dei dati deve essere effettuata dal medico competente entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento.

Solo in fase di prima applicazione è stato stabilito un periodo transitorio di 12 mesi per la sperimentazione delle nuove disposizioni, al fine di consentire una valutazione approfondita della rispondenza delle previsioni del decreto a criteri di semplicità e certezza nella raccolta e trasmissione delle informazioni.

Unicamente con riferimento al periodo di sperimentazione, il termine per la trasmissione delle informazioni di cui all'Allegato 3B scade il 30 giugno 2013.

In pratica, quindi, i primi dati che dovranno essere inviati saranno quelli relativi all'anno 2012 che dovranno essere trasmessi alle ASL entro il 30 giugno 2013.

Per il periodo di sperimentazione è sospesa la sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 a carico del medico competente in caso di mancato invio dei dati.

Al termine del periodo di sperimentazione, sentite le associazioni scientifiche del settore, potranno essere adottate con successivi decreti modifiche relative ai contenuti dell'Allegato 3B e alle modalità di trasmissione dei dati.

La trasmissione delle informazioni dell'Allegato 3B deve avvenire esclusivamente per via telematica. A questo riguardo occorre sottolineare la necessità che sia predisposto, dalle istituzioni coinvolte (INAIL e Regioni), un adeguato strumento informatizzato per la raccolta, la trasmissione, l'elaborazione delle informazioni.

Per realizzare un flusso informativo adeguato agli obiettivi prefissati e che sia gestibile dai soggetti coinvolti è assolutamente indispensabile predisporre, infatti, uno strumento informatico unico (applicazione *web*) che garantisca la raccolta e la trasmissione dei dati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e semplifichi sia il lavoro del medico competente che la fase di aggregazione e di elaborazione dei dati da parte delle istituzioni coinvolte (ASL, Regioni e INAIL), permettendo anche un ritorno di informazione ai medici competenti.

In assenza di questo strumento il rischio concreto è che i medici competenti siano chiamati a espletare un compito oneroso sulla base di indicazioni confuse e difformi da un territorio all'altro e che ai Servizi delle ASL giungano grandi quantità di dati raccolti e schematizzati nei modi più vari e, in ogni caso, difficilmente aggregabili e utilizzabili.

Conclusioni

Il D.M. 9 luglio 2012 ha riscritto gli Allegati 3A e 3B in un'ottica di semplificazione rispetto alle formulazioni precedenti.

Per quanto riguarda l'Allegato 3B il legislatore, nel confermarne l'obbligatorietà, ha mostrato sensibilità verso le istanze dei medici competenti prevedendo un periodo di sperimentazione al quale corrisponde la sospensione temporanea delle sanzioni. È auspicabile che la fase di sperimentazione veda l'attiva collaborazione delle associazioni mediche e dei loro aderenti, con l'obiettivo di evidenziare le criticità e le debolezze del sistema e di individuare le opportune soluzioni.

Per rendere questo flusso informativo uno strumento chiaro, semplice ed efficace a disposizione della prevenzione nei luoghi di lavoro è innanzitutto necessaria la predisposizione, da parte delle istituzioni coinvolte, di uno strumento informatico che garantisca la raccolta e la trasmissione dei dati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

[1] *Decreto del Ministero della Salute 9 luglio 2012, "Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2012, n. 173.*

[2] *Per un approfondimento del tema si veda, di A. Marinaccio et al., I dati sanitari aggregati e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, risultati preliminari dello studio pilota nazionale sulle comunicazioni ex art. 40, D.Lgs. n. 81/2008, Medicina del lavoro, 101(4), 2010, pag. 252.*

[3] *Per maggiori informazioni sul tema si veda, di Giuseppe Briatico-Vangosa, Daniele Ditaranto, Danilo Bontadi, Piero Patanè e Anna Guardavilla, Allegati 3A e 3B al TU: "semplicità" e "certezza" i criteri per la ridefinizione, in Ambiente&Sicurezza n. 20/2010, pag. 20.*

Casi pratici

L'Esperto risponde

 Appalti

■ SUB CONTRATTO

D. *Il sub contratto rientra nel regime Iva del reverse charge?*

R. Il meccanismo del reverse charge (inversione contabile), che permette di trasferire gli obblighi relative al versamento dell'i.v.a., è applicabile al settore dei subappalti in edilizia. Ciò è desumibile dall'art. 17 comma 5 e 6 lett. a) del D.p.r. 633/1972, secondo cui "In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'art. 10, n. 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'art. 25. Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche: a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori". L'espressione subcontratto è generica e non consente una definizione netta del quesito, considerato che, in relazione alla peculiarità contrattuale o settoriale (per i lavori pubblici, si veda l'art. 118 del D. lgs. 163/06), la stessa può comunque indicare un contratto di subappalto. Per tale ragione se per sub contratto si intende un contratto di subappalto nel settore edilizio, allora l'istituto risulta applicabile.

(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE - Sistema24 Appalti risponde)

 Edilizia e urbanistica

■ IL PORTICATO E IL CALCOLO DELLA VOLUMETRIA

D. *La legge regionale della Campania 19/2009, integrata dalla legge regionale 1/2011, il cosiddetto " Piano casa", la cui validità è stata prorogata sino all'11 gennaio 2013, all'articolo 2 definisce, tra l'altro, cosa debba intendersi per "volumetria esistente". All'articolo 4, comma 7, offre la possibilità, laddove ne ricorrano tutti i presupposti ed entro i limiti dimensionali riportati, di operare il cambio di destinazione d'uso per volumi esistenti in deroga agli strumenti urbanistici in vigore. Orbene, nell'ambito della superficie coperta di un edificio preesistente formato di più piani, vi è al piano terra un porticato (nel caso di specie del tipo "incassato", in quanto delimitato per due lati da pilastri, per gli altri due lati da pareti interne, nonché dagli impalcati). Tale porticato, per il Prg comunale in vigore, non concorre al volume utile ai fini urbanistici e, perciò, non è computabile.*

È a tutti gli effetti, però, da ritenere un "volume edificato" e, in quanto tale, è attuabile la norma suindicata?

R. La legge 19/2009 della Regione Campania definisce come volumetria esistente la volumetria lorda già edificata, con esclusione dei volumi tecnici. Se è vero che il porticato non è stato computato nel calcolo della superficie utile, può però essere stato ricompreso tra le superfici per i servizi e accessori che concorrono alla superficie complessiva, tra i quali rientrano i porticati liberi non destinati a uso pubblico, come prescritto dal Dm 801/1977. Se, quindi, il porticato è stato calcolato come servizio e accessorio nella volumetria lorda assentibile in base alle prescrizioni urbanistiche, è possibile fare ricorso alle agevolazioni previste dalla legge regionale.

(A cura di Massimo Ghiloni, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 17.09.2012)

Energia

■ DETRAZIONI FISCALI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

D. *Siamo un'azienda che installa impianti fotovoltaici e un quesito che ci stiamo ponendo a seguito dell'avvio del Quinto Conto Energia riguarda la possibilità di fare domanda per eventuali detrazioni fiscali al di fuori dell'incentivo GSE. Ovvero, c'è questa possibilità oppure l'unica soluzione è accedere (o per lo meno provarci) agli incentivi GSE?*

R. Gli incentivi in materia di energie rinnovabili variano a secondo del tipo di impianto e della potenza installata. Per quanto riguarda gli incentivi per impianti fotovoltaici, e se si esclude il meccanismo del Conto Energia, il titolare di un impianto fotovoltaico può, in alternativa: 1. usufruire del servizio di scambio sul posto; 2. cedere l'energia elettrica prodotta al GSE (Gestore dei servizi energetici) secondo le regole del ritiro dedicato; 3. vendere l'energia elettrica prodotta sul mercato libero attraverso contratti bilaterali con grossisti o clienti finali liberi (cessione indiretta) o attraverso la Borsa elettrica (cessione diretta). Tralasciando l'ipotesi della vendita dell'energia elettrica sul mercato libero che richiede potenze superiori a 200 kW, i meccanismi di incentivazione più adeguati per impianti di piccole dimensioni sono quelli indicati al punto 1 e 2. Il servizio di scambio sul posto è disciplinato dalla deliberazione 3 giugno 2008 - ARG/elt 74/08 (Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto - TISP) dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas e riguarda la possibilità di immettere in rete l'energia elettrica prodotta ma non direttamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento differente da quello in cui avviene la produzione. Il ritiro dedicato e le relative modalità di adesione sono previste dalla delibera 280/07 (modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239/04) dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas. E' opportuno precisare che gli impianti che beneficiano dei sistemi di incentivazione previsti dai Decreti Interministeriali del 5 luglio 2012 (V Conto Energia) e del 6 luglio 2012 (incentivi per fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico) non possono accedere né al servizio di Scambio sul Posto né al Ritiro dedicato. Infine si segnala che con l'articolo 11 comma 1 del decreto legge 22 giugno 2012 n.83 (convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 134. - Misure urgenti per la crescita del Paese-DECRETO SVILUPPO), è stata stabilita una detrazione dell'imposta lorda pari al 50% (fino ad un ammontare complessivo di 96.000 euro) per le spese documentate e relative agli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico. L'articolo in oggetto prevede che "1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute

nel citato articolo 16-bis". Di conseguenza se l'impianto fotovoltaico è realizzato nell'ambito di un intervento finalizzato al risparmio energetico, potrà applicarsi questa detrazione poiché l'art. 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) alla lettera h prende in considerazione gli interventi "relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;".

(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE - Sistema24 Edilizia risponde, 21.09.2012)



Rifiuti e bonifiche

■ DICHIARAZIONE AVVENUTO SMALTIMENTO D13, D14 E D15

D. *Un ente di certificazione ISO14001, ci ha osservato che sarebbe consigliabile richiedere sempre certificazione di avvenuto smaltimento da parte dell'impianto finale per i rifiuti avviati a smaltimento in D13, D14 e D15, per i casi in cui l'impianto finale non coincide con lo smaltitore, che funge da intermediario. L'autocertificazione rilasciata dallo smaltitore non avrebbe la stessa valenza, ma l'impianto finale non può rilasciare certificazione di avvenuto smaltimento specifica al produttore quando ad esso vengono conferiti rifiuti provenienti da diversi produttori in un unico carico, accorpati e conferiti da un unico smaltitore. In questi casi, è pertinente l'osservazione dell'ente di certificazione o, come a noi sembra logico, può bastare l'autocertificazione dello smaltitore (intermediario)? LA IV copia del FIR insieme all'autodichiarazione dello smaltitore (intermediario) ci sollevano dalla responsabilità legale?*

R. Sempre più spesso i rifiuti, per essere smaltiti, vengono affidati a impianti di stoccaggio intermedi (i c.d. depositi preliminari D15 o le operazioni autorizzate D14 o D13). In questo caso, oltre alla IV copia del formulario, il produttore, in base all'articolo 188, comma 4, del Dlgs 152/2006, deve accertarsi anche di ricevere il c.d. certificato di avvenuto smaltimento, rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di smaltimento da D1 a D12. La modalità di gestione del certificato dovrebbe, però, essere definita da un Decreto Ministeriale che, al momento, ancora non esiste. Data la normativa vigente, pertanto, il possesso dei due documenti (IV copia del FIR insieme all'autodichiarazione dello smaltitore/intermediario) solleva da ogni responsabilità legale.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE - Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 18.09.2012)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ FORMAZIONE DIRIGENTI E PREPOSTI

D. *In merito alla formazione di dirigenti secondo i nuovi accordi Stato-Regioni: è necessario che i corsi per dirigenti siano organizzati tenendo conto del codice ateco d'appartenenza dell'azienda in cui essi lavorano, come previsto per i lavoratori, oppure possono partecipare allo stesso corso dirigenti di realtà lavorative diverse? E per quanto riguarda i preposti?*

R. L'accordo assunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 21 dicembre 2011 prevede, per i dirigenti, un percorso formativo specifico della durata minima di 16 ore strutturato in quattro moduli il cui contenuto è riportato, nel dettaglio, al punto 6 dell'Accordo. In nessun punto delle disposizioni

citare si fa riferimento alle macrocategorie di rischio e ai corrispondenti codici Ateco che, pertanto, non dovranno essere presi a riferimento. Quindi, in sostanza, si ritiene che più dirigenti facenti parte di realtà lavorative diverse possano partecipare ad un medesimo corso di formazione. Stesso discorso vale per i preposti, fatta eccezione alla parte generale, disciplinata dal punto 4 dell'Accordo.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE - Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 18.09.2012)

■ RLS

D. *Il datore di lavoro è tenuto a controllare il corretto svolgimento della designazione dei RLS nell'ambito delle rappresentanze sindacali? Oltre all'obbligo della comunicazione all'INAIL, quali sono gli altri adempimenti ai quali il DL deve sottostare?*

R. Non esiste alcun obbligo giuridico espressamente individuato, né tantomeno sanzionato, di controllo da parte del datore di lavoro circa il corretto svolgimento della designazione dei RLS nell'ambito delle rappresentanze sindacali. Esiste, semmai, l'interesse del datore di lavoro alla presenza in azienda di soggetti pienamente legittimati al corretto svolgimento di prerogative legislativamente attribuite alle rappresentanze dei lavoratori. Si consideri peraltro che, nell'eventualità di una designazione nulla, in quanto viziata nella sostanza, si verificherebbe, nei fatti, un'assenza di Rls interno. Si ricorda in proposito che, a norma dell'articolo 48, comma 3, del D.Lgs 81/08, le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza devono versare ad uno specifico fondo costituito presso l'Inail un contributo in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura, determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL. Non esistono altri obblighi adempimentali per il datore di lavoro se non quelli di comunicazione all'Inail del nominativo del RLS

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE - Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 18.09.2012)

■ RSPP

D. *Sono in possesso di qualifica per RSPP per ATECO 5 e mi sono trasferito in azienda con ATECO4. Devo rifare il corso "modulo B" per il nuovo ateco?*

R. Il modulo B è un corso di specializzazione che si articola in macrosettori Ateco, costruiti tenendo conto dell'analogia dei rischi presenti nei vari comparti. Nel sistema ATECO sono rappresentate tutte le tipologie lavorative, mediante una classificazione ad albero che consente di andare a ricercare la propria attività lavorativa nel raggruppamento di riferimento indicato nel prospetto con una o due lettere. La ratio del legislatore è, evidentemente, quella di adeguare il modulo formativo alla specifica natura dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e relativi alle specifiche attività lavorative. Ne discende che la qualificazione ottenuta per l'Ateco 5 non può ricomprendere anche quella relativa all'Ateco 4.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE - Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 18.09.2012)



© 2012 **Il Sole 24 ORE**
S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze

**Sede legale e
Amministrazione:**
via Monte Rosa, 91
20149 Milano